

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV)	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)	»	9
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	13
GIUSTIZIA (II)	»	33
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	42
DIFESA (IV)	»	43
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	50
FINANZE (VI)	»	60
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	64
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	76
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	85
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	101
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	109

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud/Lega Sud Ausonia: Misto-NS/LS Ausonia.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	130
AGRICOLTURA (XIII)	»	138
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	140
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	150
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	152
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	153
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	155
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	158
<i>INDICE GENERALE</i>	»	159

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 febbraio 2010, n. 10, recante disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale (C. 3322 – Governo – approvato dal Senato) (Parere alla Commissione II) (*Esame e conclusione. Parere senza condizioni né osservazioni*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Mercoledì 17 marzo 2010. — Presidenza
del vicepresidente Roberto ZACCARIA.*

La seduta comincia alle 19.55.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 febbraio 2010, n. 10, recante disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale.

C. 3322 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Roberto OCCHIUTO, *relatore*, ricorda che il provvedimento si compone di 4 articoli ed interviene principalmente in materia di competenza per materia della Corte d'assise incidendo quindi, conseguentemente, sulla competenza residuale del tribunale. L'articolo 1, comma 2 e l'articolo 2 dettano inoltre due disposizioni transitorie, la prima di portata generale, la seconda (formulata in termini derogatori

rispetto alla prima) specificamente riferita ai procedimenti in corso relativi al delitto di associazioni di tipo mafioso anche straniere.

La relazione illustrativa motiva tale ultima disposizione in relazione al rischio concreto dell'annullamento di dibattimenti importanti e complessi incardinati presso i tribunali nonché della scadenza di termini di custodia cautelare a seguito della sentenza n. 4964 dell'8 febbraio 2010. Con tale sentenza, la Corte di cassazione, risolvendo un conflitto negativo di competenza fra un tribunale e una corte di assise, ha affermato che l'aggravamento dei limiti edittali di pena operato dalla legge n. 251 del 2005 in relazione al delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale ha determinato (con effetto che forse, secondo la medesima Corte, il legislatore non ha tenuto in debito conto) un diverso riparto di competenza tra tribunale e Corte d'Assise.

Gli articoli 3 e 4, infine, contengono rispettivamente la clausola di invarianza finanziaria e la norma di entrata in vigore.

Preliminarmente all'illustrazione del parere, osserva che il caso in esame offre interessanti spunti di riflessione: l'aumento della pena edittale di un certo delitto (associazione mafiosa), con una legge nel 2005, ha portato la Corte di cassazione a riconoscere un mutamento

del giudice competente solo nel 2010, con il rischio – scongiurato dal decreto legge in esame – di travolgere numerosi e rilevanti processi fino ad ora svoltisi.

Richiama, al riguardo, un passaggio della sentenza della Cassazione (citata nel parere) che, nell'attribuire alla corte di assise i processi concernenti le associazioni mafiose, ha osservato che « non rileva chiedersi se il legislatore si sia oppure reso conto del prodursi di tale effetto (anche se l'assenza di una disposizione transitoria che distingua tra reati commessi prima e reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge, quanto mai opportuna in casi di mutamenti della competenza per materia, sembrerebbe imporre una risposta negativa) ».

A suo avviso, tale vicenda evidenzia come andrebbero il più possibile evitati interventi di carattere estemporaneo, soprattutto nel delicato ambito dell'ordinamento penale. Infatti, anche interventi di portata limitata possono avere effetti pregiudizievoli del corretto svolgersi della funzione giurisdizionale. Ribadisce quindi l'importanza di procedere con riforme processuali e sostanziali che – soprattutto in campo penale – siano il più possibile meditate e valutate in tutte le loro possibili implicazioni, per comprenderne gli effetti voluti ed evitare quelli indesiderati.

Va peraltro preso atto che anche il decreto all'esame – pienamente condivisibile nella sua finalità di salvare « processi a rischio » – non si esime dall'apportare ulteriori modifiche al riparto di competenze tra corte di assise e tribunale. Con l'auspicio che almeno tali modifiche siano state attentamente ponderate.

Passa quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3322 e rilevato che:

esso reca un contenuto omogeneo che, oltre a fissare una disciplina transitoria con specifico riguardo ai proce-

dimenti in corso relativi ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale (articolo 2), amplia le competenze della corte di assise con riguardo a talune categorie di delitti, escludendola però per i processi concernenti i delitti di cui al citato 416-bis (articolo 1, comma 1) e detta la relativa disciplina transitoria (articolo 1, comma 2);

il decreto è dunque principalmente finalizzato a radicare presso i tribunali (sia con riguardo ai processi in corso che per il futuro) la competenza per i delitti di cui al citato 416-bis, che invece la sentenza n. 4964 della Corte di Cassazione dell'8 febbraio 2010 aveva ritenuto doversi, in alcuni casi, attribuire alla corte di assise per effetto dell'aggravamento dei limiti edittali di pena operato dalla legge n. 251 del 2005;

esso incide, con modifica testuale, sull'articolo 5 del codice di procedura penale, su cui peraltro insiste anche la proposta di riforma del processo penale, già presentata dal Governo al Senato (AS 1440), allo scopo di estendere le competenze della corte di assise, in termini tuttavia più ampi rispetto al testo del decreto-legge;

il disegno di legge presentato dal Governo al Senato è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 20.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

Sull'ordine dei lavori	5
Esame della posizione del deputato Giuseppe Drago	5
Sui lavori della Giunta	6

Mercoledì 17 marzo 2010. — Presidenza del presidente Maurizio MIGLIAVACCA.

La seduta comincia alle 14.40.

Sull'ordine dei lavori.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, avverte che in vista delle prossime elezioni regionali del 28-29 marzo ritiene auspicabile che il Servizio Studi della Camera – analogamente a quanto avvenuto in occasione delle ultime elezioni europee – realizzi un *dossier* di raffronto tra i risultati delle prossime elezioni regionali, delle elezioni europee del 2009, delle elezioni per il rinnovo della Camera del 2008 e delle precedenti elezioni regionali del 2005, relativamente alle tredici regioni in cui si svolgeranno le predette elezioni.

La Giunta concorda.

Esame della posizione del deputato Giuseppe Drago.

Andrea ORSINI (PdL), *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle ineleggibilità*, comunica che nella riunione del 10 marzo 2010 il Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze ha iniziato l'istruttoria sulla posizione dell'onorevole Giuseppe Drago.

Ricorda che con lettera pervenuta in data 2 febbraio 2010 il Presidente della Camera ha trasmesso alla Giunta, per il seguito di competenza, la nota fattagli pervenire, in pari data, dal Procuratore generale della Repubblica di Palermo, Luigi Croce, nella quale si comunica che con ordinanza della Corte di appello di Palermo del 13 novembre 2009 – di cui è trasmessa copia – e ad integrazione della sentenza emessa dalla stessa Corte del 24 novembre 2006, divenuta irrevocabile il 14 maggio 2009, al deputato Giuseppe Carmelo Drago è stata applicata la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni due e mesi nove.

Ricorda che il deputato Drago è stato condannato per il delitto di peculato continuato in relazione all'utilizzazione, all'epoca in cui lo stesso ricopriva la carica di presidente della Regione siciliana, del denaro erariale accreditato su un apposito capitolo del bilancio regionale denominato « spese riservate ».

Come è noto, l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, a norma dell'articolo 28 del codice penale, determina a carico del deputato Drago, per il periodo di sua durata, la perdita della capacità elettorale passiva, facendo così insorgere una possibile causa di ineleggibilità sopravvenuta e di conseguente decadenza dal mandato parlamentare.

Nel corso delle legislature repubblicane si segnalano tre precedenti relativi a procedimenti di accertamento di ineleggibilità sopravvenute conseguenti all'irrogazione ad un deputato della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. Nel caso relativo al deputato Previti (XV legislatura) – conclusosi con l'accettazione da parte della Camera, nella seduta del 31 luglio 2007, delle dimissioni del deputato Previti, prima che si passasse alla votazione della proposta di annullamento dell'elezione – si trattava di una interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nei precedenti relativi ai deputati Dell'Utri (XIII legislatura) e Frigerio (XIV legislatura) l'interdizione dai pubblici uffici era invece, come nel caso odierno, di natura temporanea; entrambi si conclusero con una archiviazione del procedimento (il primo per l'annullamento ad opera della Cassazione della pena accessoria a seguito del promovimento di un incidente di esecuzione da parte del deputato interessato; il secondo in quanto la Giunta ritenne estinta la pena accessoria in conseguenza dell'esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali).

Come convenuto nella citata riunione del 10 marzo 2010, il Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze propone che la Giunta plenaria deliberi di acquisire gli elementi documentali ed informativi necessari per una compiuta valutazione in sede istruttoria della posizione del deputato Drago.

In particolare, il Comitato propone alla Giunta di richiedere, per il tramite del Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del proprio regolamento:

alla Corte d'appello di Palermo, copia della sentenza del 24 novembre 2006 emessa dalla stessa Corte, con la quale il deputato Drago è stato condannato per peculato;

alla Suprema Corte di cassazione, copia della sentenza 14 maggio 2009, n. 23066, che ha reso definitiva la predetta sentenza della Corte d'appello di Palermo;

alla Procura generale della Repubblica di Palermo, l'indicazione della data di decorrenza della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Come stabilito dal Comitato, l'istruttoria potrà proseguire una volta che sarà stata acquisita la documentazione giudiziaria richiesta.

La Giunta concorda.

Sui lavori della Giunta.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, avverte che la Giunta tornerà a riunirsi mercoledì 14 aprile 2010.

La seduta termina alle 14.50.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

INCONTRI CON DELEGAZIONI STRANIERE:

Incontro con una delegazione di giornalisti afgani 7

INCONTRI CON DELEGAZIONI STRANIERE

Mercoledì 17 marzo 2010.

Incontro con una delegazione di giornalisti afgani.

L'incontro informale si è svolto dalle
8.45 alle 9.30.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro del Ministro per le politiche europee, Andrea Ronchi, sull'attuazione del Trattato di Lisbona in Italia (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 126-bis del regolamento, e conclusione*)

8

AUDIZIONI

Mercoledì 17 marzo 2010. — Presidenza del presidente della XIV Commissione, Mario PESCANTE. — Interviene il ministro per le politiche europee, Andrea Ronchi.

La seduta comincia alle 15.15.

Audizione del Ministro del Ministro per le politiche europee, Andrea Ronchi, sull'attuazione del Trattato di Lisbona in Italia.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 126-bis del regolamento, e conclusione).

Mario PESCANTE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Andrea RONCHI, *Ministro per le politiche europee*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Sandro GOZI (PD), Mario BARBI (PD), Matteo MECACCI (PD), Gianni VERNETTI (Misto-ApI), Enrico PIANETTA (PdL), Isidoro GOTTARDO (PdL) e Mario PESCANTE, *presidente*.

Andrea RONCHI, *Ministro per le politiche europee*, fornisce ulteriori precisazioni.

Mario PESCANTE, *presidente*, ringrazia il ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00276 Realacci: Misure volte a ridurre l'inquinamento atmosferico.	
7-00284 Garofalo: Misure volte a ridurre l'inquinamento atmosferico derivato dall'emissione di particolato da parte dei mezzi di trasporto (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	9
7-00225 Velo: Finanziamento e realizzazione della linea ferroviaria Pontremolese (<i>Discussione e rinvio</i>)	11

RISOLUZIONI

Mercoledì 17 marzo 2010. — Presidenza del presidente della IX Commissione Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Giuseppe Maria Reina.

La seduta comincia alle 15.45.

7-00276 Realacci: Misure volte a ridurre l'inquinamento atmosferico.

7-00284 Garofalo: Misure volte a ridurre l'inquinamento atmosferico derivato dall'emissione di particolato da parte dei mezzi di trasporto.

(Discussione congiunta e rinvio).

Ermete REALACCI (PD) illustra la risoluzione di cui è primo firmatario, rilevando che essa è volta ad individuare alcuni interventi necessari per affrontare il problema dell'inquinamento atmosferico e del superamento dei livelli comunitari relativi all'emissione di polveri sottili. Ri-

tiene, al riguardo, estremamente urgente approntare un serio e strutturato piano di interventi che non si limiti a provvedimenti estemporanei di blocco del traffico per una sola giornata in alcuni comuni o a mere dichiarazioni di intenti da parte di esponenti del Governo in carica, ai quali, poi, non conseguono provvedimenti concreti. Ricorda che i maggiori fattori inquinanti sono connessi alla circolazione delle automobili e al traffico commerciale, al riscaldamento domestico e, in misura oggi meno rilevante, alle emissioni degli impianti industriali. Con tale atto, quindi, il gruppo del partito democratico sollecita il Governo ad adottare un piano di misure organiche per il contrasto dei fenomeni di inquinamento atmosferico, anche al fine di evitare nuove procedure d'infrazione da parte della Comunità europea.

Vincenzo GAROFALO (Pdl), nell'illustrare la risoluzione, sottolinea l'importanza che le tematiche ambientali rivestono anche sotto il profilo del traffico e della mobilità sostenibile. Ricorda che l'Unione europea, che ha attivato nei confronti dell'Italia una procedura di infra-

zione, ha individuato 55 aree che superano i limiti massimi di emissioni inquinanti. Fa presente che molte amministrazioni comunali si vedono costrette ad applicare misure assai impopolari, quali quelle del blocco del traffico, che per di più non comportano, come dimostrato da alcune evidenze scientifiche, miglioramenti significativi rispetto alla quantità di inquinanti presenti nell'aria. Osserva che l'inquinamento è diffuso su tutto il territorio nazionale, con una particolare concentrazione nelle aree metropolitane, il che mette in evidenza l'importante ruolo che il traffico veicolare svolge al riguardo. A tale proposito sottolinea che il traffico veicolare è causa del 36 per cento dell'inquinamento atmosferico e che di questo 36 per cento il 70 per cento è dovuto al traffico merci e alla circolazione di veicoli industriali. Ricorda che il parco veicolare privato è stato oggetto di numerose misure volte al rinnovo dei mezzi. Ricorda che molti ministeri, sotto il coordinamento del Consiglio dei ministri, sono impegnati alla stesura di un Piano nazionale sulla qualità dell'aria per arrivare ad una diminuzione rapida dei valori dei parametri deputati a misurare l'inquinamento. Fa presente che la risoluzione intende individuare alcune iniziative volte in particolare ad offrire un necessario sostegno al trasporto a basso impatto ambientale. Osserva che si tratta di misure volte a disincentivare la circolazione dei mezzi inquinanti; adottare finanziamenti volti alla sostituzione del parco veicoli o l'applicazione di tecnologie filtranti per quanto concerne i mezzi inquinanti di proprietà delle amministrazioni dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche; applicare tecnologie filtranti, soprattutto nei casi in cui risulti troppo onerosa la sostituzione del parco veicolare; utilizzare sistemi, tecnologie e dispositivi in grado di ridurre le capacità inquinanti dei mezzi pesanti in relazione alle emissioni di polveri sottili; ammodernare il parco veicolare destinato all'esercizio del trasporto pubblico locale; prevedere incentivi per compensare le spese sostenute dalle imprese private operanti nel settore del trasporto di persone per la

sostituzione di veicoli inquinanti o per l'applicazione di tecnologie filtranti. Ritiene che l'applicazione di queste misure permetterà di ottenere un importante risultato, che potrebbe costituire un utile punto di partenza per ridefinire il sistema dei trasporti e orientarlo ad una logica ambientalista.

Il sottosegretario Giuseppe Maria REINA si riserva di formulare le valutazioni del Governo in una successiva seduta.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ritiene che, in considerazione della complessità, anche sotto il profilo tecnico, delle questioni affrontate nelle risoluzioni in discussione, sia opportuno prevedere lo svolgimento da parte delle due Commissioni riunite di alcune audizioni informali che permettano di acquisire ulteriori elementi di informazione e di valutazione utili anche al fine di pervenire alla definizione di un atto di indirizzo unificato.

Ermete REALACCI (PD) concorda con quanto proposto in merito allo svolgimento di un ciclo di audizioni sul tema, sollecitando il deputato Garofalo affinché si possano coordinare le due iniziative di sindacato ispettivo, anche al fine di intervenire sul trasporto pubblico, e, se del caso, pervenire all'approvazione di un testo unificato delle due risoluzioni.

Vincenzo GAROFALO (PdL) auspica che le Commissioni possano pervenire alla definizione di un testo unificato e condiviso, che affronti sia le tematiche di carattere ambientale prospettate dal collega Realacci, sia gli interventi necessari sotto il profilo del trasporto. Sottolinea che la IX Commissione da tempo è impegnata nella definizione di un sistema di trasporto che favorisca il trasporto su ferro, sia in ragione della decongestione delle strade sia soprattutto in ottemperanza ai principi di tutela ambientale. Fa presente di essersi attivato personalmente sulla materia e giudica opportuno che si adoperino tutti gli strumenti a disposizione del Parla-

mento per promuovere l'adozione tempestiva di misure volte a ridurre l'inquinamento.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun deputato chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00225 Velo: Finanziamento e realizzazione della linea ferroviaria Pontremolese.

(Discussione e rinvio).

Silvia VELO (PD) illustrando la risoluzione, fa presente che l'opera definita « Pontremolese » è un'infrastruttura di grande importanza per l'asse tirrenico e per il Paese; sottolinea che la linea ferroviaria « Pontremolese » appartiene al corridoio Tirreno-Brennero ed assume una rilevanza decisiva per il traffico delle merci tra l'alto Tirreno e il nord Europa. Osserva che sono stati fatti enormi passi in avanti per quanto riguarda l'alta velocità e l'alta capacità ferroviaria in area appenninica e che un potenziamento infrastrutturale si è avuto anche attraverso la costruzione della terza corsia dell'autostrada A1. Ritiene tuttavia non condivisibile la scelta di concentrare tutto il trasporto sulla dorsale principale del Paese, e giudica opportuno potenziare i collegamenti sui versanti tirrenico e adriatico. Sottolinea che l'opera oggetto della risoluzione assume una particolare rilevanza anche per il collegamento ad alcuni porti assai rilevanti, come quelli di La Spezia e di Livorno e di alcuni altri scali portuali quali quello di Carrara e di Piombino. Ricorda che sul progetto preliminare dell'intera opera, approvato dal CIPE nel dicembre 2007, è intervenuta successivamente la Corte dei conti che ha rilevato la mancata copertura finanziaria del progetto e che sono stati successivamente stanziati 48 milioni di euro per la progettazione definitiva di tutte le tratte ancora a binario unico e da ultimo 234,6 milioni di euro per la realizzazione del primo

stralcio. Fa presente che l'intero stanziamento dell'opera ammonta a 2.400 milioni di euro e sottolinea che nel Piano triennale delle opere pubbliche non vi è traccia alcuna di finanziamenti destinati alla linea ferroviaria Pontremolese. Chiede quindi al Governo un impegno stringente affinché provveda al reperimento delle risorse necessarie al completamento di un'infrastruttura attesa da un decennio e che riveste una notevole importanza per il sistema dei trasporti di tutto il Paese.

Carmen MOTTA (PD), dopo aver ricordato che la risoluzione in esame era stata presentata nel corso del mese di novembre, fa notare come alla fine del mese di dicembre sia stata pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* la delibera del CIPE che ha stanziato 234,6 milioni di euro per la realizzazione dei lavori del primo lotto della Pontremolese. Sottolinea poi come tale delibera sia stata necessaria al fine di poter utilizzare effettivamente – come rilevato dalla Corte dei Conti – i 48 milioni di euro stanziati nella legge finanziaria per il 2008 per la progettazione definitiva di tale infrastruttura. Ricorda infine come presso la VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) sia stata svolta, in data 2 dicembre 2009, l'audizione formale dell'Ingegnere Besozzi in qualità di Commissario straordinario delegato sullo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione dell'Asse ferroviario Pontremolese e come in tale sede non sia stata fornita alcuna garanzia sulle risorse necessarie per la realizzazione di un'opera infrastrutturale che è di importanza strategica per il Paese collegando il Tirreno al Brennero. Conclude, quindi, riaffermando l'obiettivo dell'atto di indirizzo in esame, che è quello di avere dal Governo un impegno preciso sia per quanto riguarda il reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione dell'infrastruttura che per quanto concerne i tempi di completamento della stessa.

Mario TULLO (PD) chiede di sottoscrivere la risoluzione in discussione.

Il sottosegretario Giuseppe Maria REINA si riserva di formulare le valutazioni del Governo in una successiva seduta.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun deputato chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 29/2010: Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione. C. 3273 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri. C. 2624-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	20
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	27

SEDE REFERENTE:

DL 29/2010: Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione. C. 3273 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	21
Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	22
Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati <i>burqa</i> e <i>niqab</i> . C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta e C. 3205 Vassallo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	23

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero degli affari esteri. Atto n. 192 (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	23
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	28

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante riordino dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Atto n. 190 (Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione</i>)	24
ALLEGATO 3 (<i>Rilievi approvati</i>)	30

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle Autorità amministrative indipendenti.	
Audizione del Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, Francesco Pizzetti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	25

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 10/10: Disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale. C. 3322 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	26
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	32
AVVERTENZA	26

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 marzo 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 9.50.

DL 29/2010: Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione.

C. 3273 Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta pomeridiana del 16 marzo 2010.

Michele BORDO (PD) richiama quanto già evidenziato nel corso della discussione generale, rilevando che si sarebbe aspettato, da parte della maggioranza e del Governo, il ritiro del decreto-legge in titolo, alla luce dei numerosi elementi di criticità emersi e considerato che non ha potuto svolgere le funzioni per cui era stato adottato. Richiama, al contempo, le recenti pronunce degli organi giudiziari che, di fatto, lo hanno ritenuto inapplicabile.

Ricorda che in materia elettorale è previsto che si proceda con legge ordinaria; il decreto-legge in esame, oltretutto, è stato emanato dai soggetti politici direttamente interessati che hanno modificato unilateralmente, a proprio favore, la legislazione elettorale, fingendo di fornire un'interpretazione autentica ma, nella realtà, intervenendo in maniera sostanziale.

Sotto il profilo politico, si sarebbe aspettato delle scuse in considerazione degli errori grossolani compiuti nel Lazio dal Popolo della libertà, che non è riuscito a presentare la propria lista. Ricorda come il suo gruppo avesse manifestato la disponibilità ad individuare una soluzione, non volendo arrivare alle elezioni senza il principale avversario. Si è invece scelto di fare una forzatura senza precedenti, che è anche la dimostrazione della prepotenza e della tracotanza della maggioranza, che concepisce le istituzioni come una proprietà.

Considera altresì paradossale la manifestazione preannunciata dal Presidente del Consiglio: si chiede contro chi sarebbe indetta se non contro se stessi.

Ritiene che da questa maggioranza ormai ci si debba attendere di tutto, visto che finora si è assistito all'emanazione di leggi *ad hoc* per i processi del Presidente del Consiglio, all'utilizzo delle istituzioni a proprio piacimento, all'adozione di decreti-legge per sanare gli errori dello stesso partito di maggioranza, con modalità senza precedenti nella storia politica del Paese.

Rileva come il Popolo della libertà abbia dimostrato, in questa vicenda, di non essere in grado di presentare le liste elettorali né di adottare una normativa per sanare gli errori compiuti.

Ricorda come l'erroneità della strada seguita sia stata evidenziata non solo dal Partito democratico e dagli altri gruppi di opposizione ma anche da alcuni esponenti della maggioranza e si chiede se i responsabili del danno siano da individuare nei giudici che applicano la legge – come sostenuto dal Popolo della libertà – o nei responsabili del partito, che avrebbero dovuto svolgere il proprio dovere e che hanno invece sbagliato.

Ritiene ci si trovi di fronte a tentativi maldestri, da parte della maggioranza, di difendere il provvedimento in sede parlamentare. Qualcuno ha provato addirittura a rendere corresponsabile del decreto-legge il Presidente della Repubblica, quando dovrebbe essere un costume parlamentare praticato da tutti quello di non « tirare in ballo » il Capo dello Stato che garantisce l'unità del Paese e svolge sempre seriamente il proprio compito.

Al riguardo, ricorda inoltre che il Presidente della Repubblica può rifiutare di firmare un decreto-legge solo se vi ravvisa evidenti vizi di incostituzionalità. Spetta poi alla Corte costituzionale verificarne la costituzionalità nel merito. Ricorda come numerose siano state le leggi firmate dal Presidente della Repubblica e poi dichiarate incostituzionali dalla Corte, a dimostrazione del fatto che il principale compito del Capo dello Stato è quello di tutelare l'unità nazionale ed evitare scontri.

Sottolinea come con il decreto-legge in esame si violino i principi di eguaglianza e di imparzialità, fondamentali tanto più in materia elettorale. In passato, non è mai neanche stato ipotizzato di modificare la disciplina dei procedimenti elettorali mentre questi erano in corso.

Ricorda poi come in una delle edizioni del telegiornale di Rai 1 si sia giunti addirittura a capovolgere le affermazioni di un celebre giurista del secolo scorso, qual è Hans Kelsen, facendogli affermare che la sostanza deve prevalere sulla forma: a lui, che ha sempre sostenuto che, in democrazia, le forme sono sostanza. Ciò è oltretutto riprova, a suo avviso, della palese faziosità di tale telegiornale.

Alessandro NACCARATO (PD) esprime l'impressione che il relatore sia stato lasciato solo dalla sua parte politica a difendere il provvedimento, dell'utilità del quale evidentemente non tutti sono convinti. Rileva inoltre l'insolita assenza dalla seduta di oggi dei deputati del gruppo della Lega Nord Padania, normalmente assidui partecipanti ai lavori della Commissione, come pure la non piena parte-

cipazione dei deputati della maggioranza alla votazione, nella seduta di Assemblea di ieri, delle questioni pregiudiziali di costituzionalità riferite al decreto-legge in esame. Si tratta, a suo avviso, di segni del fatto che parti della maggioranza non sostengono con piena convinzione il provvedimento e forse lo ritengono inutile.

Quanto al merito del provvedimento, premesso che non intende soffermarsi sui profili di incostituzionalità dello stesso, già ampiamente illustrati dai deputati di opposizione intervenuti prima di lui, si limita a far presente che gli emendamenti soppressivi presentati dal suo gruppo offrono alla parte della maggioranza che sostiene il provvedimento l'occasione di porre rimedio ai propri errori e di dare un segnale al Paese. Del resto, le pronunce dell'autorità giudiziaria hanno già provato l'inutilità del provvedimento. In Lombardia, in particolare, il listino collegato al presidente della regione uscente è stato riammesso indipendentemente dall'applicazione del decreto-legge, a riprova che il sistema è in grado di sanare da sé gli errori eventualmente commessi in questa o quella fase del procedimento. Nel caso del Lazio, tuttavia, il problema era diverso: l'impressione che si ricava dalla ricostruzione dei fatti è che si sia tentato, in violazione della legge, di modificare le liste non soltanto all'ultimo minuto, ma soprattutto dopo che si era conclusa la raccolta delle firme dei cittadini su quelle liste. Non è possibile provarlo, ma se questa impressione fosse corretta, si tratterebbe di una grave violazione della legge, che il decreto-legge ha cercato di avallare.

Giudica poi ingiustificato il tentativo posto in essere dagli esponenti del Popolo della libertà di chiamare in causa come corresponsabile del decreto-legge il Presidente della Repubblica. Ricorda che la Costituzione attribuisce al Capo dello Stato funzioni e responsabilità diverse da quelle del Governo, distinguendo, in particolare, tra i poteri del Presidente connessi alla promulgazione della legge e quelli connessi all'emanazione del decreto-legge.

Ribadisce poi l'irragionevolezza del decreto-legge, ed in particolare del comma 1 dell'articolo 1, dalla quale discende, come ha rilevato lo stesso Tar del Lazio, l'inapplicabilità della norma. Dal tenore della disposizione del decreto-legge sembrerebbe infatti che la presentazione delle liste nei termini sia irrilevante, il che è irragionevole. Il decreto-legge cerca di spostare l'attenzione sulla presenza, entro i termini, dei delegati nei locali del tribunale, lasciando però indeterminato il perimetro di questi ultimi. In definitiva, il decreto tenta di confondere la presenza dei delegati nel tribunale con la presentazione delle liste in cancelleria: si tratta di fatti diversi e non assimilabili.

Barbara POLLASTRINI (PD) ricorda come sulle ragioni del dissenso del suo gruppo siano intervenuti altre colleghe e colleghi. In particolare, ancora ieri, il deputato Bressa, in Assemblea e in Commissione, le ha riproposte con compiutezza di dottrina, di riferimenti al diritto.

Intende, in questa sede, svolgere alcune valutazioni politiche sul punto, per lei cruciale, della ricaduta di una norma nociva in termini di credibilità delle istituzioni e autorevolezza della politica.

Ricorda come nella seduta di venerdì scorso abbia cercato di esporre le motivazioni della sua distanza da questo decreto-legge. Se oggi interviene nuovamente, è perché – col passare dei giorni – questo provvedimento appare ancora più stonato col sentimento di una parte larga di cittadini e con l'ispirazione della Costituzione.

Rileva che nella giornata di giovedì dovrebbe pronunciarsi la Corte Costituzionale e, intanto, andranno avanti altri ricorsi. Tuttavia nella seduta di ieri dell'Assemblea, come era scontato, seppure tra reticenze – 59 assenze tra Lega e Popolo della Libertà –, negligenze (17 non presenti dell'UDC), col voto sulla pregiudiziale la maggioranza ha ritenuto di procedere su una strada sbagliata.

Intende quindi soffermarsi sui punti che ritiene meno convincenti nelle motivazioni della maggioranza.

Il primo attiene alla legge n. 400 del 1988 e alla non ammissibilità dello strumento del decreto-legge sulla disciplina elettorale, tanto più a campagna elettorale aperta. Ricorda che il relatore Calderisi richiamava qualche precedente.

In proposito, rileva come si potrebbe rispondere che a ferite alle regole non è mai bene reagire con altre ferite perché il corpo – lo Stato di diritto e con esso uno spirito pubblico – deperiscono. Semmai l'etica della responsabilità di una classe dirigente imporrebbe di reagire con antidoti e cure.

Si potrebbe altresì ricordare che l'unico precedente, come ha ricordato in questa sede il collega Bressa – quello dell'aprile del 1995 con relatore l'on. Elia – venne respinto a maggioranza dall'Assemblea. Ma soprattutto, ciò che la colpisce, è l'incongruità con gli articoli 117, 118 e 122 della Costituzione. E che ciò possa essere negato dalla Lega. Perché con questo atto si tocca – anche dal punto di vista simbolico – la responsabilità delle regioni, forse prima ancora che la loro potestà.

Rileva come, tra l'altro, si penalizzi, come nel caso del Lazio, proprio una di quelle regioni che hanno svolto il loro compito di legislatore e cioè, su questo tema, le più virtuose.

Ricorda che si è parlato dell'irragionevolezza del provvedimento in esame. Con una alterazione di parità di trattamento tra liste ammesse sulla base di regole vigenti prima del decreto e quelle successive.

Si fa riferimento, sin dal titolo, ad una « interpretazione autentica » ma la verità è che la maggioranza ha cucito un abito sartoriale su misura di una lista e ha modificato indicazioni cogenti delle norme esistenti. In sintesi, quel *favor electionis* che sta a cuore di tutti, viene contrapposto ad un principio di legalità e di uguaglianza.

In conclusione, rileva come sulla vicenda in discussione vi siano opinioni diverse, opposte, tra maggioranza ed opposizione. Ciò che però tutti dovrebbero riconoscere è che il suo gruppo non sta sollevando una mera questione di proce-

dura. Fin dall'inizio è stata posta una questione di sostanza perché le regole, in democrazia, sono sempre sostanza.

Richiama quindi l'articolo 21 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, del 1948, che stabilisce che la volontà popolare « è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni – e sottolinea « veritiere » –, effettuate a suffragio universale ed eguale, e a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione ». Evidenza come la necessità dell'espressione « veritiere » è dovuta al fatto che la salvaguardia di una volontà popolare che non scivoli in un populismo autoritario, di un *favor electionis* genuino o veritiero appunto, risiede in più elementi. E quello fondante sono le regole date, valide per tutti, non transeunti a seconda del bisogno. È dunque quel nesso essenziale per una democrazia liberale tra forma e sostanza. Tra riparazione di errori – perché di errore si è trattato – e salvaguardia del diritto.

Fa presente di aver ascoltato con attenzione la ricostruzione dei fatti dei colleghi Straquadanio e Calderisi, che ha indicato come responsabili di un reato soggetti che si sarebbero intromessi per impedire la presentazione della lista del Popolo della Libertà presso la circoscrizione elettorale di Roma. E inadempienze volontarie del Tribunale. In proposito si chiede, se quella era la convinzione della maggioranza perché da subito non si è sentito il bisogno di riferire nelle sede autorevole del Parlamento. Forse si doveva più semplicemente ammettere un errore umano e ricercare con pazienza e sobrietà la via limpida di una soluzione politica condivisa.

Il suo gruppo ha vissuto con preoccupazione la conseguenza di quanto stava accadendo in Lombardia e nel Lazio. Nessuno, come ha già evidenziato nella seduta di venerdì scorso, soprattutto per l'ambizione di un partito giovane ma che nasce da storie autorevoli, ha accarezzato l'idea di superare un traguardo elettorale per mancanza di uno o più competitori e, lo

ribadisce, principali o non che siano, perché ai nastri di partenza si è tutti uguali. Si dà la spiegazione che la maggioranza conosca un unico spartito per una sola musica. Sostituire il diritto col potere, una democrazia attiva con l'affidamento a pochi.

Rileva come vi fosse una larghissima maggioranza per avviare per tempo le riforme tanto attese dal Paese. La riduzione del numero dei parlamentari, i costi della politica, le leggi elettorali nazionali e regionali, richiamate anche dalla collega Lanzillotta e, in quell'ambito, correggere inefficienza e storture dell'attuale sistema anche nella raccolta delle firme e nel deposito delle liste.

Evidenza come, purtroppo, anche con questo atto si è scelto uno stile da crociata, in assenza però degli « infedeli ». A questo punto, forse fare decadere il decreto-legge in esame, indifendibile, indicherebbe un soprassalto di avvedutezza.

Il suo gruppo continuerà, in ogni modo, ad insistere su questa richiesta con gli emendamenti presentati, perché lo ritiene un dovere politico e morale. Non solo e non tanto un dovere dell'opposizione ma un dovere da parte di un Parlamento degno di questo nome.

Beatrice LORENZIN (PdL) nega che l'onorevole Calderisi, il quale ha espresso le posizioni di tutto il Popolo della libertà, sia stato lasciato da solo a difendere il provvedimento e assicura che il gruppo della Lega Nord Padania è pienamente solidale con il Popolo della libertà in tutta la vicenda e sostiene il decreto-legge, come dimostra del resto l'intervento del deputato Dussin nel dibattito svoltosi ieri in Aula sulla pregiudiziale di costituzionalità.

Premesso quindi che non svolgerà un intervento incentrato sugli aspetti tecnico-giuridici, per i quali rinvia alle precisazioni già rese dal relatore e dagli altri deputati di maggioranza intervenuti nel dibattito, sottolinea la necessità dell'intervento, che, sebbene non sia servito per risolvere il caso della Lombardia e probabilmente non servirà neppure per il caso del Lazio, era tuttavia pienamente

motivato. A chi infatti ha affermato che il decreto sarebbe stato adottato senza che ricorressero i presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dalla Costituzione, fa notare che, quando il decreto è stato adottato, quindici milioni di elettori in Italia rischiavano di non poter votare per i propri rappresentanti. In particolare, in Lombardia era a rischio non soltanto la lista del partito del presidente Formigoni, ma anche le altre liste collegate.

Quanto al ruolo del Presidente della Repubblica nell'emanazione del decreto, sottolinea che il presidente Napolitano non si è limitato a firmare il decreto, ma ha dichiarato pubblicamente, anche in forme decisamente irrituali, le ragioni che l'hanno indotto a farlo. In particolare, il Capo dello Stato ha spiegato che erano in gioco due interessi o beni entrambi meritevoli di tutela, il rispetto delle norme e delle procedure previste dalla legge e il diritto dei cittadini di scegliere col voto tra programmi e schieramenti alternativi. Sotto il profilo strettamente politico, infatti, è innegabile che l'incuria di pochi — e dirà poi chi siano questi pochi — ha causato un grave *vulnus* alla vita democratica: l'esclusione dalla competizione elettorale nel Lazio del primo partito d'Italia nonché del principale partito di opposizione nel consiglio regionale della regione.

Il *vulnus* in questione deve essere imputato, a suo avviso, alle inefficienze di cui ha dato prova l'ufficio della cancelleria del tribunale di Roma, che ha omesso di redigere il verbale dell'appello svolto e di ricevere la documentazione presentata dai delegati del Popolo della libertà: era preciso obbligo degli uffici della cancelleria prendere in consegna la documentazione, verbalizzando tutti i dati salienti. In mancanza di un verbale dell'ufficio della cancelleria, non è più possibile al Popolo della libertà provare che la documentazione recata dai delegati era in regola.

Ritiene che tutti i partiti avrebbero dovuto riconoscere immediatamente l'insostenibilità dell'esclusione della lista del Popolo della libertà. Le forze di opposizione avrebbero dovuto capire che non si

può vincere le elezioni in questo modo e si sarebbero dovute far carico esse stesse del problema. Il decreto-legge è opportunamente intervenuto a fare chiarezza sul modo corretto di interpretare alcune norme della legge n. 108 del 1968 la cui irragionevole applicazione, unitamente al grave inadempimento commesso dagli uffici della cancelleria del tribunale di Roma, aveva dato luogo a questa insostenibile situazione. Un intervento era infatti necessario per tentare di assicurare alla città di Roma lo svolgimento di una competizione elettorale corretta.

Pierangelo FERRARI (PD) ricorda come in questa fase della discussione sia stato detto molto sulle questioni che attengono al decreto-legge in esame ed al procedimento elettorale su cui lo stesso interviene. Alla luce del puntuale ed acceso intervento della collega Lorenzin, consiglia dunque al Popolo della Libertà di affidare nelle sue mani, la prossima volta, le rilevanti responsabilità connesse alla presentazione della lista elettorale.

L'efficacia del suddetto intervento lo porta ad evidenziare alcune questioni di carattere politico: preliminarmente, è vero che la politica esce sconfitta da questa vicenda, ma si tratta di una sconfitta che riguarda tutti poiché, quando il Paese è spaccato a metà, si perde sempre.

Rileva come il cuore delle elezioni stia proprio nel confronto tra i diversi schieramenti sulle questioni che attengono alle questioni relative alla situazione economica e sociale del Paese. Ritiene che, a maggior ragione, il Partito democratico risulterebbe sconfitto se lo scontro fosse solo sul terreno della mancata presentazione della lista del Popolo della libertà.

Ricorda come il segretario del Partito democratico, Pier Luigi Bersani, abbia chiesto subito di ammettere l'errore, così da poter trovare una possibile via di uscita. Si chiede se questo sia stato colto dal Presidente del Consiglio. Ricorda altresì che dopo poche ore da quanto accaduto esponenti di rilievo della maggioranza del Governo hanno assunto posizioni che interloquivano con quelle del

Presidente del Consiglio: richiama, in particolare, le affermazioni dei ministri Rotondi e Zaia e dei sottosegretari di Stato Stefania Craxi e Crosetto. Da ciò emerge come lo spazio politico che la collega Lorenzin ha invocato in difesa della democrazia si era aperto il giorno dopo la mancata presentazione della lista ma si è deciso di non percorrerlo poiché ha prevalso un orientamento volto a sostenere che due esponenti del Partito radicale hanno impedito l'entrata al delegato alla presentazione delle liste del Popolo della libertà.

Rileva quindi che nel corso dell'esame in Commissione il suo gruppo ha voluto presentare una serie di emendamenti per cercare di impedire l'approvazione del decreto-legge, che costituisce un colpo al tessuto democratico del Paese.

Condivide l'affermazione per cui non si può tuttavia impedire ai potenziali elettori del Popolo della libertà di votare per la propria lista: anche in Lombardia, quando si era posta la questione della lista del Presidente Formigoni, era convinto che la vera vittoria andasse raggiunta tramite i risultati politici e non per l'assenza del candidato.

Ribadisce quindi che il « macigno » che peserà sulla maggioranza è di non aver voluto percorrere la strada politica che era stata offerta. Richiama al contempo il problema politico, non aggirabile, che si presenterà: nella seduta di ieri dell'Assemblea la Lega ha respinto la questione pregiudiziale di costituzionalità presentata ma ciò non vuol dire che abbia approvato il provvedimento. È evidente che il decreto-legge rimane come argomento politico di cui si vedrà la sorte nei prossimi giorni; già immagina che di fronte ad un risultato positivo di Emma Bonino si dirà che si tratta di una vittoria dimezzata.

Ricorda infine che, come evidenziato dalla collega Amici, le numerose assenze dei componenti della maggioranza nella votazione di ieri in Assemblea sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità riferite al decreto-legge in esame contrastano con le enunciazioni accorate di alcuni componenti del Popolo della libertà, che hanno fatto riferimento a un colpo di

Stato e che hanno richiamato – come la collega Lorenzin nella seduta odierna – perfino l'articolo 1 della Costituzione.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore*, intende segnalare una questione su cui, a suo avviso, l'opposizione non si è in alcun modo soffermata nei propri interventi e che invece assume un rilievo prioritario, come emerge anche dalla sua relazione: si riferisce al reato commesso dall'Ufficio elettorale nel momento in cui non ha redatto il verbale come invece previsto dalla legge con chiarezza, così impedendo di fatto di poter presentare ricorso. È stata presentata una denuncia sul punto, ma già sa che ci vorranno anni perché venga assunta una decisione sul punto.

Nel ribadire, dunque, che il cancelliere non può rifiutarsi di redigere il verbale, afferma che, ai suoi tempi, i radicali si sarebbero comportati diversamente: non avrebbero rinunciato a denunciare quelle che avessero ritenuto irregolarità, ma avrebbero chiesto loro stessi la verbalizzazione dei fatti. La mancata verbalizzazione ha di fatto privato il Popolo della libertà della tutela giurisdizionale, gli ha tolto la possibilità di difendersi. Che cosa si deve fare se chi è preposto a far rispettare le regole le viola? Il silenzio delle opposizioni su questo punto è, a suo avviso, gravissimo; poteva essere giustificato nell'immediato, quando i fatti non erano conosciuti, ma non può più esserlo ora.

Oriano GIOVANELLI (PD) chiede come mai il Tar del Lazio e il Consiglio di Stato non abbiano rilevato questa violazione della legge da parte degli uffici della cancelleria.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore*, risponde che il ricorso al Tar tendeva ad ottenere l'ammissione della lista esclusa e che tale ammissione è stata negata perché, a causa della mancata redazione del verbale da parte della cancelleria, mancava la prova del fatto che la documentazione era in possesso dei delegati di lista. Perché la cancelleria non ha redatto il verbale? Fa presente che c'è stato tutto il tempo per

prendere questa decisione, dal momento che la cancelleria, come da previsione di legge, resta aperta per il disbrigo delle operazioni fino alle ore venti dell'ultimo giorno di presentazione delle liste. Probabilmente il verbale non è stato redatto perché da esso sarebbero emerse le gravi responsabilità degli uffici della cancelleria, che non hanno provveduto ad organizzare la fila dei delegati di lista per evitare che insorgessero contestazioni. Fa presente che per l'ultima delle tre liste ammesse quel giorno la documentazione risulta consegnata alle 13.20: chi può provare che nel tempo trascorso dai delegati in fila dopo le 12 questi non abbiano modificato la lista?

Contesta poi la tesi secondo cui l'unico precedente in materia sarebbe il decreto-legge n. 90 del 1995. Va infatti ricordato il decreto-legge n. 24 del 2008, adottato dal Governo Prodi dopo la convocazione dei comizi elettorali, e quindi a competizione elettorale avviata, per cambiare le regole in materia di esenzione dalla raccolta delle firme al fine di estendere l'esenzione a tutte le forze politiche, anche se costituite da poco, che fossero rappresentate in Parlamento da almeno due persone. In sostanza, si consentiva di presentare a forze politiche prive di rappresentatività un numero potenzialmente molto alto di liste. Si trattava di un intervento gravissimo, tutt'altro che condiviso, che avrebbe potuto provocare una forte dispersione del voto e, soprattutto al Senato, una grave frammentazione politica.

Donato BRUNO, *presidente*, essendo imminente l'inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata al termine delle votazioni in Assemblea.

La seduta termina alle 11.10.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 17 marzo 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 12.10.

Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri.

C. 2624-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, illustra il testo del disegno di legge C. 2624-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante « Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri ».

Ricorda che il provvedimento è volto ad assicurare la tracciabilità dei prodotti dei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero in modo da tutelare i consumatori sotto il profilo dell'informazione sul processo di lavorazione e sulla sicurezza dei prodotti medesimi e da rendere possibile al consumatore distinguere il prodotto che sia realizzato in Italia.

Si sofferma, quindi, sulle modifiche apportate dal Senato rispetto al testo approvato dalla Camera il 10 dicembre scorso.

In conclusione, considerato che le disposizioni da esso recate sono, nel complesso, riconducibili alle materie « tutela della concorrenza » e « ordinamento civile » che, rispettivamente, le lettere e) ed l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 marzo 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 12.35.

DL 29/2010: Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione.

C. 3273 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella odierna seduta antimeridiana.

Donato BRUNO, *presidente*, in attesa del rappresentante del Governo competente a seguire l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 29 del 2010, recante « Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione », propone di procedere ad un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di esaminare dapprima gli argomenti previsti in sede di atti del Governo e di deliberazione di rilievi per riprendere, quindi, l'esame in sede referente del citato provvedimento.

La Commissione consente.

La seduta, sospesa alle 12.40, è ripresa alle 13.05.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il gruppo Partito democratico ha ritirato tutti gli emendamenti presentati, ad eccezione di quelli soppressivi sia di articoli che di singoli commi e dell'emendamento Lo Moro 1.128.

Ricorda, altresì, che nella medesima seduta il gruppo Italia dei valori ha ritirato tutti gli emendamenti presentati, ad eccezione di quelli soppressivi sia di articoli che di singoli commi.

Avverte inoltre che, sul testo del provvedimento, sono pervenuti i pareri del Comitato per la Legislazione (con condizioni e osservazioni), della II Commissione (favorevole) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali (favorevole con condizione).

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

Il sottosegretario Michelino DAVICO esprime parere conforme a quello del relatore.

Mario TASSONE (UdC), intervenendo sul suo emendamento 1.2, afferma di aver nutrito fino all'ultimo la speranza che la maggioranza rinunciasse al decreto in esame. Esprime poi la propria delusione per il dibattito, che si è soffermato su piccoli fatti e ha trascurato la sostanza del problema. Se davvero c'è stata una lesione dei diritti del Popolo della libertà e una violazione delle regole che disciplinano la presentazione delle liste, allora il diritto negato doveva essere fatto valere nelle sedi deputate, quelle della magistratura. Il Popolo della libertà avrebbe dovuto percorrere tutti i gradi di giudizio, fino alle supreme corti internazionali per la tutela dei diritti fondamentali. Si è invece scelto di adottare un provvedimento d'urgenza per cercare di rimediare ad errori che ormai sono evidenti a tutti. Preannuncia che il suo gruppo si batterà in ogni modo perché il decreto-legge non sia convertito. Si tratta di una battaglia doverosa, contro la violazione delle regole che presiedono alla convivenza civile.

Gianclaudio BRESSA (PD) condivide quanto evidenziato dal collega Tassone e, nel richiamare quanto già evidenziato nel corso dell'*iter* parlamentare, ribadisce che la maggioranza ha perso l'occasione di porre fine ad una vicenda brutta da un punto di vista parlamentare, istituzionale e politico.

Ricorda che nella seduta di ieri dell'Assemblea poteva essere approvata, per

pochi voti, la questione pregiudiziale di costituzionalità. Preannuncia quindi il voto favorevole su tutti gli emendamenti che saranno ora posti in votazione.

Pierluigi MANTINI (UdC) richiama il dibattito svolto in Assemblea che condivide nella sostanza. Rileva come la necessità di sopprimere l'articolo 1 del decreto-legge in esame sia dovuta anche ad alcuni profili di manifesta irragionevolezza. In particolare, il comma 3 è volto ad interpretare il quinto comma dell'articolo 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, relativo al regime di impugnazione amministrativa delle decisioni di eliminazione di liste o candidati. Rileva, tuttavia, come tali previsioni andassero più opportunamente riferite al quarto comma del citato articolo 10. Invita quindi il relatore a tenere conto di tale incongruenza.

Richiama poi le previsioni dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge che prevede espressamente che la sua applicazione riguardi anche « le operazioni ed a ogni altra attività relative alle elezioni regionali, in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge ». In proposito, segnala come non vi fosse nessuna attività di tal genere in corso alla data dell'entrata in vigore del citato decreto-legge, neanche nel Lazio o in Lombardia, considerato che il procedimento elettorale è diviso per fasi, ai sensi della predetta legge n. 108, e che queste erano tutte concluse alla data in questione. Ne deriva l'inapplicabilità e quindi l'irragionevolezza, in quanto inutile, del decreto-legge in esame.

Invita pertanto i colleghi a votare a favore degli emendamenti soppressivi dell'articolo 1, percorrendo l'unica strada possibile che è quella di non convertire il decreto-legge, facendo salvi i suoi effetti con un distinto provvedimento. Ciò consentirebbe anche di salvaguardare gli esiti delle elezioni regionali, considerato che è in corso il vaglio delle diverse autorità giudiziarie, assicurando stabilità alle elezioni. Richiama, in tal senso, quanto avvenuto nel 1995 con riguardo al decreto-legge del 29 marzo, n. 90, che non fu

convertito dalla Camera ma i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge 5 aprile 1995, n. 102.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Bressa 1.1, Tassone 1.2. e Lanzillotta 1.3; gli identici emendamenti Bressa 1.4, Favia 1.5 e Lanzillotta 1.6 ; gli identici emendamenti Zaccaria 1.42 e Donadi 1.43; gli identici emendamenti Giovanelli 1.97 e Favia 1.98; l'emendamento Lo Moro 1.128; gli identici emendamenti Amici 1.166 e Donadi 1.167; gli identici emendamenti Tassone 2.1 e Donadi 2.2; e l'emendamento Favia 2.3.

La Commissione delibera di conferire all'onorevole Calderisi il mandato di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.

C. 3209-bis Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 marzo 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, con riferimento alla richiesta, avanzata dal deputato La Loggia nella scorsa seduta, di abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento della Camera, della proposta di legge a sua firma C. 98 « Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione degli adempimenti relativi all'avvio delle attività imprenditoriali » al disegno di legge C. 3209-bis del Governo,

comunica che tale proposta di legge risulta assegnata alla X Commissione Attività produttive, che ne ha iniziato l'esame, congiuntamente alle proposte C. 2754, C. 1225, C. 1284, C. 1325, C. 2680, nella seduta del 13 gennaio 2010.

Gianclaudio BRESSA (PD) chiede di poter dedicare – con congrui spazi di tempo – una seduta agli interventi da svolgere sul provvedimento in esame, così da poter compiere una riflessione seria ed unitaria sui diversi profili.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*.

C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta e C. 3205 Vassallo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 marzo 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 17 marzo 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 12.40.

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero degli affari esteri.

Atto n. 192.

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 marzo 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la III Commissione (Affari esteri e comunitari) ha espresso i propri rilievi sul provvedimento in esame nella seduta di ieri, 16 marzo 2010.

Maria Elena STASI (Pdl), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Mario TASSONE (UdC) intende dare atto alla collega Stasi di aver svolto con tenacia le funzioni di relatrice sul provvedimento in esame, nonostante la ristrettezza dei tempi a disposizione visto che la Commissione è impegnata soprattutto nell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 29 del 2010, in materia elettorale.

Rileva come un approfondimento ulteriore sarebbe stato necessario. Prende comunque atto delle osservazioni formulate nella proposta di parere della relatrice e si chiede se effettivamente la riforma del Ministero degli Affari esteri, preannunciata da tempo, potrà funzionare, anche alla luce dell'accorpamento e della riduzione del numero dei Consolati.

Ritiene di particolare rilievo l'osservazione evidenziata alla lettera *b*) ed auspica che si tenga conto della nuova articolazione di politica estera a livello europeo, dove vi sarà una rete diplomatica di circa 8 mila persone, e che investe una materia *in fieri*. Richiama le questioni che attengono all'efficienza delle organizzazioni internazionali, che sfuggono a ogni tipo di informazione sui risultati che conseguono e sul lavoro che svolgono. Rileva altresì come gli istituti di cultura non trovano una piena sintonizzazione con le Ambasciate.

Per tali ragioni, preannuncia l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Sesa AMICI (PD) prende atto delle osservazioni formulate nella proposta di parere della relatrice. Rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare lo schema di regolamento volto alla riorganizzazione del Ministero per gli Affari esteri, in cui è necessario fare riferimento anche al parere reso dal Consiglio di Stato.

Evidenzia come, in attesa di una disciplina generale di riforma del ministero, si interviene in questa fase sulla riorganizzazione degli assetti dirigenziali: da una parte vi è un'enunciazione di principio sulle direzioni generali, dall'altra parte si dà attuazione delle previsioni del decreto-legge n. 112 del 2008 sulla riorganizzazione degli enti e dei ministeri. Emerge, tuttavia, una contraddizione tra il nuovo assetto delle Direzioni generali e la figura del Vice Direttore, il cui numero aumenta, come evidenziato anche dal Consiglio di Stato.

Sottolinea, inoltre, come i provvedimenti di riorganizzazione dei ministeri siano legati solo a ragionamenti settoriali e vertano sugli aspetti relativi all'organizzazione apicale, così impedendo una riflessione di carattere generale.

Pur apprezzando lo sforzo della relatrice preannuncia, quindi, l'astensione del suo gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni della relatrice.

La seduta termina alle 12.50.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 17 marzo 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 12.50.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante riordino dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Atto n. 190.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 marzo 2010.

Raffaele VOLPI (LNP) presenta una proposta di rilievi *(vedi allegato 3)*.

Roberto ZACCARIA (PD) ringrazia il relatore per aver tenuto conto del dibattito, recependo alcune indicazioni formulate dai deputati del suo gruppo e per aver richiamato in premessa il problema da lui segnalato nella precedente seduta. Ribadisce la necessità di evitare, in futuro, l'attribuzione al Governo del potere di delegificazione al di fuori dello schema definito dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988. Fa presente che non si tratta di un richiamo di carattere meramente formale, atteso che la delegificazione, se impiegata in modo improprio, non semplifica la normativa, ma anzi produce una nuova fonte, che si affianca, su una determinata materia, alle fonti preesistenti, senza che sia chiarito quali delle norme precedenti siano abrogate e quali restino in vigore. Preannuncia quindi l'astensione del suo gruppo dalla votazione.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) concorda con il deputato Zaccaria sulla necessità di avviare una riflessione sull'impiego dello strumento della delegificazione e di trarre un bilancio dell'esperienza che se n'è fatta. Nel merito, dà atto al relatore di aver recepito nella proposta di rilievi alcune indicazioni importanti provenienti dai gruppi di opposizione ed in particolare di aver sottolineato l'esigenza, da lei segnalata, di un complessivo riordino della *governance* dell'ente, anche al fine di as-

sicurare un maggior coordinamento multilivello. Preannuncia pertanto il proprio voto favorevole.

Barbara POLLASTRINI (PD), premesso di condividere le preoccupazioni del deputato Zaccaria, preannuncia che voterà, diversamente dal suo gruppo, a favore della proposta di rilievi del relatore, che ringrazia per aver tenuto conto delle sue proposte in relazione alla necessità di richiamare il principio delle pari opportunità tra uomo e donna di cui all'articolo 51 della Costituzione.

Pierluigi MANTINI (UdC) dichiara di condividere le preoccupazioni espresse dal deputato Zaccaria in relazione all'utilizzo dello strumento della delegificazione e di essere d'accordo con la deputata Lanzilotta sulla necessità di avviare una riflessione su questo punto. Fa presente che la delegificazione, se non correttamente impiegata, rischia di produrre complicazione, anziché semplificazione normativa. Tale effetto si produce senz'altro, poi, quando una materia già delegificata viene successivamente rilegificata. In tal senso sembra muoversi la proposta di rilievi del relatore, quando, nell'ultima premessa, formula l'auspicio che il Governo presenti un disegno di legge di riordino complessivo dell'Istat. Per questa ragione, preannuncia la sua astensione dalla votazione. Invita peraltro il relatore a valutare l'opportunità di specificare, nel rilievo di cui alla lettera a), che la nomina dei dirigenti deve avvenire tenendo conto di rigidi criteri di professionalità.

Raffaele VOLPI (LNP) conferma la propria proposta di rilievi, ringraziando tutti i deputati intervenuti per il contributo fornito alla discussione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di rilievi del relatore.

La seduta termina alle 13.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 17 marzo 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 15.10.

Indagine conoscitiva sulle Autorità amministrative indipendenti.

Audizione del Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, Francesco Pizzetti.

(Svolgimento e conclusione).

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Francesco Pizzetti, *presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Pierluigi MANTINI (UdC), Giuseppe CALDERISI (Pdl) e Roberto ZACCARIA (PD).

Francesco Pizzetti, *presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Donato BRUNO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.30.

N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 17 marzo 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 16.30.

DL 10/10: Disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale.

C. 3322 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI (PdL), *presidente e relatore*, dopo aver illustrato il provvedimento in esame, osserva che esso reca norme riconducibili alle materie «giurisdizione e norme processuali; ordina-

mento civile e penale» che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, è attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato. Pertanto, non rilevando motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 16.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO 1

**Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili,
della pelletteria e calzaturieri (C. 2624-B, approvato dalla Camera e
modificato dal Senato)**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2624-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante « Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri »,,

considerato che le disposizioni da esso recate sono, nel complesso, riconducibili alle materie « tutela della concor-

renza » e « ordinamento civile » che, rispettivamente, le lettere e) ed l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero degli affari esteri (Atto n. 192)**PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di regolamento di organizzazione del Ministero degli affari esteri (atto n. 192),

tenuto conto dei profili di competenza della I Commissione,

richiamati i rilievi espressi dalla V Commissione l'11 marzo 2010,

visti e condivisi i rilievi espressi dalla III Commissione il 16 marzo 2010,

apprezzata la portata complessiva del provvedimento mirante ad un riassetto organizzativo del Ministero ispirato da un lato a principi di efficienza, razionalità ed economicità e dall'altro alla creazione di grandi direzioni generali « tematiche », la cui competenza si radica nella gestione delle grandi questioni internazionali;

osservato che il disegno di riorganizzazione delle strutture centrali del Ministero rientra in una strategia di globale rinnovamento ed adeguamento che deve avere natura organica e quindi coordinarsi con gli interventi sulla rete e diplomatica e consolare, nonché con la riforma degli istituti di cultura e della cooperazione allo sviluppo, la cui tempistica deve pertanto essere accelerata;

preso atto delle misure di riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non dirigenziale, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che confer-

mano la coerenza e l'efficacia della strategia amministrativa adottata dal Ministero, le cui piante organiche risultano pertanto ulteriormente incompressibili;

preso altresì atto che la riforma proposta richiederà necessariamente una fase di attuazione e messa a punto dei criteri che consentiranno l'attribuzione dei singoli Paesi ad una direzione piuttosto che ad un'altra, nonché del necessario coordinamento tra le diverse direzioni generali onde evitare inefficienze, sovrapposizioni o contrasti;

ribadita la necessità che all'azione esterna dell'Italia sia assicurato un livello di risorse umane e finanziarie adeguato alle crescenti responsabilità internazionali ed equiparabile a quello dei principali *partners* europei;

auspicato al riguardo che le risorse comunque recuperate vengano reinvestite all'interno dello stesso Ministero, avuto particolare riguardo alla situazione critica del settore della cooperazione allo sviluppo;

segnalata l'esigenza di un maggiore raccordo tra il Ministero e gli altri soggetti istituzionali che concorrono all'azione esterna del nostro Paese, quali la Presidenza del Consiglio, il Ministero dell'Economia e delle finanze ed il Ministero dello sviluppo economico, soprattutto per quanto attiene al controllo e alla gestione dei contributi ai fondi, alle istituzioni finanziarie ed alle organizzazioni economiche internazionali;

rilevata parimenti l'esigenza di un maggiore coordinamento con l'azione esterna di regioni ed enti locali;

evidenziata l'importanza di valorizzare ulteriormente le strutture rivolte agli italiani nel mondo, al fine di accentuare lo sviluppo delle potenzialità che rivestono per rafforzare l'azione e l'immagine esterna dell'Italia;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

come evidenziato dalla III Commissione Affari esteri e comunitari, nei rilievi approvati:

a) si garantisca il necessario e puntuale confronto con le commissioni parlamentari nella fase di attuazione, messa a punto e verifica della nuova struttura organizzata su basi tematiche e della sottostante articolazione geografica, anche con riferimento ai criteri che presiederanno nella pratica all'attribuzione delle nuove funzioni, sottoponendo in particolare all'esame parlamentare preventivamente lo schema di decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 5, relativo ai novantasei uffici di livello dirigenziale non generale;

b) si metta maggiormente a fuoco il raccordo con la politica estera dell'Unione europea, sotto il profilo delle strutture amministrative chiamate a collaborare con

l'istituendo servizio europeo per l'azione esterna, assicurando l'unitarietà dell'indirizzo politico;

c) si valuti l'opportunità del superamento della configurata compartimentazione dei Paesi dell'area OSCE per accorparsi in un'unica direzione generale che ne valorizzi la comune appartenenza all'«architettura di sicurezza» europea;

d) si menzioni la locuzione «diritti umani» nella denominazione ovvero nell'articolazione della nuova Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza, competente a trattare tale materia, così rilevante nell'azione internazionale del nostro Paese;

e) la prevista Direzione per la promozione del «Sistema Paese» si colleghi funzionalmente, da un lato, ad un' incisiva riforma del sistema degli istituti di cultura italiana operanti all'estero, che preservi la specificità della valorizzazione della nostra lingua, e dall'altro all'assorbimento della rete dell'Istituto per il commercio con l'estero;

f) si garantisca nella nuova struttura ministeriale di promozione del sistema-paese la riconoscibilità e la proiezione internazionale dell'elaborazione culturale nazionale, prevedendo in particolare un centro di coordinamento per la diffusione e la valorizzazione della lingua italiana;

g) si conseguano le necessarie sinergie con gli altri Ministeri e le autonomie regionali e locali attraverso un'apposita struttura di coordinamento, da istituirsi presso il Ministero degli Affari esteri, secondo il modello francese.

ALLEGATO 3

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante riordino dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) (Atto n. 190)**RILIEVI APPROVATI**

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati;

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante « Riordino dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) » (atto n. 190);

vista la nota del 4 novembre 2009 con la quale il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha verificato, per i profili di competenza, lo schema di decreto in esame;

visti i pareri interlocutori del Consiglio di Stato del 14 dicembre 2009 e del 18 gennaio 2010 e le relative note di risposta dei competenti uffici del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

visto il parere finale del Consiglio di Stato;

considerato che il Governo ha dichiarato che recepirà le proposte di riformulazione o integrazione del testo avanzate dal Consiglio di Stato ai fini di una maggiore chiarezza dell'articolato e di una maggiore aderenza dello stesso alle norme generali regolatrici della materia;

rilevato che, sebbene la riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali avrebbe consentito di rafforzare il ruolo di questi ultimi, senza scapito per l'efficienza, lo schema in esame prevede un loro depotenziamento a favore del presidente dell'ente, per quanto attiene alla nomina dei dirigenti;

segnalata l'opportunità di specificare, agli articoli 3, comma 4, e 4, comma 4, che la nomina dei componenti del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica e del Consiglio dell'ente, deve avvenire nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini di cui all'articolo 51 della Costituzione;

sottolineata l'esigenza che le rilevazioni statistiche condotte dall'ISTAT tengano sempre conto della differenza di genere;

evidenziata la necessità che in futuro l'autorizzazione ai regolamenti di delegificazione avvenga nel pieno rispetto dello schema previsto dall'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, e successive modificazioni, ai sensi del quale le leggi della Repubblica autorizzano l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari;

sottolineata l'opportunità di un complessivo riordino della *governance* dell'ente, anche al fine di assicurare un maggior coordinamento, nella rilevazione dei dati, con le realtà territoriali, da un parte, e con l'Eurostat, dall'altra, ed auspicato che il Governo presenti a breve un disegno di legge in materia;

**DELIBERA DI ESPRIMERE
I SEGUENTI RILIEVI:**

a) si valuti l'opportunità di sopprimere l'articolo 5, comma 2, mantenendo

in capo al Consiglio, su proposta del presidente, la nomina dei dirigenti, come attualmente previsto;

b) agli articoli 3, comma 4, e 4, comma 4, si specifichi che la nomina dei componenti del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica e del Consiglio deve avvenire nel rispetto

del principio di pari opportunità tra donne e uomini di cui all'articolo 51 della Costituzione;

c) all'articolo 6, si elenchino tutte le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, che, in quanto incompatibili con quelle del regolamento di delegificazione, sono abrogate.

ALLEGATO 4

**DL 10/10: Disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale
(C. 3322 Governo, approvato dal Senato)**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3322 Governo, approvato dal Senato, recante « Decreto legge n. 10 del 2010: Disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale »,

ritenuto che il contenuto del provvedimento sia riconducibile, prevalentemente, alla materia « giurisdizione e

norme processuali; ordinamento civile e penale », che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri. C. 2624-B Reguzzoni (Parere alla X Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 33

SEDE REFERENTE:

Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia. C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro (*Seguito esame e rinvio*) 34

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 10/10: Disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale. C. 3322, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 35

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 10/10: Disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale. C. 3322, approvato dal Senato (*Seguito esame e conclusione*) 38

ALLEGATO (*Emendamenti*) 40

AVVERTENZA 39

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 marzo 2010. — Presidenza del vicepresidente Federico PALOMBA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri.

C. 2624-B Reguzzoni.

(Parere alla X Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola MOLTENI (LNP), *relatore*, rileva come il provvedimento in esame istituisca un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi, intendendosi per tali quelli che possono essere destinati alla vendita, nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero, che evidenzia il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e assicura la tracciabilità dei prodotti stessi.

Ricorda come tale provvedimento, che si compone di 4 articoli, torna in seconda lettura alla Camera dopo essere stato approvato con modificazioni dal Senato.

Ricorda altresì come, nel corso dell'esame in prima lettura, questa Commissione abbia avuto modo di evidenziare numerose perplessità sulla formulazione

dell'unica disposizione rientrante nei propri ambiti di competenza: l'articolo 3, composto originariamente da 4 commi, e recante misure sanzionatorie. Nella seduta del 25 novembre 2009, infatti, la Commissione giustizia ha espresso sul provvedimento parere favorevole, condizionato alla soppressione del citato articolo 3. Pur senza che si sia giunti alla soppressione della disposizione, occorre peraltro osservare che molti dei rilevi contenuti nelle premesse del parere espresso da questa Commissione sono stati accolti dalla Commissione di merito, che ha sostanzialmente riformulato gran parte della disposizione in questione. Il testo trasmesso al Senato risultava, quindi, formulato con maggiore attenzione sotto il profilo della tassatività e determinatezza delle fattispecie sanzionatorie.

Ritiene quindi necessario precisare come l'oggetto del presente esame in sede consultiva sia rappresentato dalle disposizioni del provvedimento rientranti negli ambiti di competenza della Commissione giustizia, se ed in quanto queste siano state modificate al Senato: non più dall'intero articolo 3, ma solo dalle parti di questo articolo che siano state oggetto di modifica al Senato.

Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, segnatamente, è stato soppresso il comma 3 dell'articolo 3, volto ad introdurre nell'ordinamento un nuovo reato nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, essendo preposti all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del provvedimento in esame, omettessero di eseguire i prescritti controlli. La soppressione di tale disposizione non può che essere valutata favorevolmente, posto che già nel parere del 25 novembre scorso, questa Commissione aveva osservato come essa risultasse superflua, potendo trovare applicazione le disposizioni vigenti in materia di omissione di atti di ufficio.

Formula pertanto una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 marzo 2010. — Presidenza del vicepresidente Federico PALOMBA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.10.

Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia. C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 febbraio 2010.

Anna ROSSOMANDO (PD) rileva come il dibattito sul tema dell'omofobia e della transfobia sia in corso di svolgimento ormai da molto tempo presso questa Commissione. Si discute, sostanzialmente, sulla configurazione di una nuova circostanza aggravante che sarebbe applicabile ad una serie determinata di delitti non colposi. E ciò dovrebbe fare ritenere datate e superate tutte le obiezioni che sono invece volte a contestare l'introduzione nell'ordinamento di una autonoma fattispecie di reato. Obiezioni che peraltro erano del tutto infondate anche quando il testo all'esame della Commissione prevedeva delle modifiche alla cosiddetta « Legge Mancino », perché non era comunque corretto affermare che da quelle modifiche e dalla configurazione di un'autonoma figura di reato sarebbe derivata una lesione della libertà di manifestazione del pensiero e, in particolare, della libertà di opinione.

Sottolinea come, indipendentemente dalla soluzione tecnico-giuridica, ci si trovi di fronte ad una scelta di campo, non neutra, ma che comunque non deve diventare una scelta di parte. Si tratta di scegliere se si voglia predisporre un aggravamento della sanzione per comportamenti riprovevoli che, soprattutto nelle cronache degli ultimi anni, stanno acquisendo una consistenza notevole; se si intenda progredire sul piano del riconoscimento dei diritti civili, prendendo atto del mutamento del contesto e della sensibilità sociale.

Ritiene infondate le critiche di chi obietta che una simile scelta di campo sia di tipo ideologico ovvero le censure di chi ritiene che sia inutile introdurre una nuova circostanza aggravante che, nella sostanza, costituirebbe una superflua specificazione dell'aggravante comune relativa ai motivi abietti o futili. Tali critiche non sono accettabili, anche perché provengono da chi ha introdotto nell'ordinamento, proprio sulla base di una posizione fortemente ideologica, una nuova circostanza aggravante che si fonda sulla condizione di clandestinità del reo. In altre ipotesi, inoltre, non risulta che ci si sia posti alcuno scrupolo nel creare delle superflue specificazioni di istituti già esistenti per ampliare, solo per fare un esempio, i casi di sospensione del processo penale per legittimo impedimento.

Sottolinea, infine, come l'argomento di cui oggi si discute attenga ai diritti fondamentali dell'uomo, alla parità sostanziale di trattamento dell'individuo ed anche al tema dell'identità e del senso di appartenenza ad una comunità. Tema, quest'ultimo, al quale anche i colleghi della Lega Nord Padania dovrebbero essere sensibili.

Federico PALOMBA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 marzo 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.30.

Decreto-legge 10/10: Disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale.

C. 3322, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che il provvedimento, approvato ieri dal Senato all'unanimità ed appena assegnato alla Commissione Giustizia, è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da martedì 30 marzo, per cui i lavori della Commissione dovranno essere organizzati in maniera da rispettare la predetta scadenza. Ritiene che, salvo dovessero emergere particolari esigenze istruttorie, la Commissione possa concludere già oggi l'esame del provvedimento, una volta che, terminato l'esame preliminare, siano esaminati gli emendamenti eventualmente presentati ed acquisiti i pareri del Comitato per la legislazione e della I Commissione già previsti per oggi. Rileva a tale proposito che il testo non è particolarmente complesso e che è stato approvato all'unanimità dal Senato. Prima che i rappresentanti dei gruppi si esprimano in ordine a tale ipotesi di programmazione lavori, ritiene opportuno che il relatore illustri il contenuto del provvedimento.

Enrico COSTA (PdL), *relatore*, rileva che il decreto-legge, il cui disegno di conversione è stato approvato all'unanimità dal Senato nella seduta del 16 marzo, consta di 4 articoli.

L'articolo 1, comma 1, novellando l'articolo 5 del codice di procedura penale, interviene in materia di competenza per materia della Corte d'assise e incide, conseguentemente, sulla competenza residuale del tribunale (articolo 6 del codice di procedura penale).

Il testo del comma 1 trasmesso dal Senato prevede la sostituzione integrale della lettera a) e l'inserimento di una lettera *d-bis*).

Tale testo deriva dall'approvazione al Senato dell'emendamento 1.100 del relatore, elaborato con il contributo dell'opposizione. Si è inteso, come peraltro precisato dal relatore del provvedimento al Senato, assegnare alla corte d'assise tre famiglie di reati. La prima è quella dei delitti contro l'integrità della persona, comprendendo tutto ciò che aggredisce l'integrità della persona fisica e i suoi diritti a tale integrità. La seconda famiglia è quella dei delitti che vanno a colpire la persona nel bene fondamentale della libertà. A tale riguardo, si è inserito nelle competenze della corte d'assise il sequestro di persona a scopo di estorsione. In più, sono state affidate a tale corte altre competenze inizialmente non previste, ossia i reati di recente istituzione, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale, vale a dire quelli che attengono alla riduzione in schiavitù e alla tratta degli esseri umani: una famiglia di reati spregevoli che suscitano forte allarme sociale e che ineriscono al bene della libertà e dell'autodeterminazione della persona. Una terza famiglia di reati, peraltro già prevista dall'articolo 5 del codice di procedura penale, è quella dei delitti contro lo Stato, la sicurezza dello Stato, l'unità nazionale, i rapporti di alto lignaggio dello Stato anche con la comunità internazionale, nonché quelli che attengono alle minacce di tipo terroristico allo Stato e alla convivenza civile della comunità nazionale.

Dalla sostituzione della lettera a) deriva: l'esclusione della competenza della Corte d'assise (da cui conseguentemente deriva la competenza del tribunale) per i delitti, comunque aggravati, di associazioni di tipo mafioso anche straniere (anche

quindi se dall'applicazione di circostanze aggravanti deriva la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 24 anni); la competenza della Corte d'assise per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione (punito con la reclusione da 25 a 30 anni).

La nuova lettera *d-bis*) radica nella competenza della Corte d'assise i seguenti ulteriori delitti consumati o tentati: associazione a delinquere diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 (Tratta di persone) e 602 (Acquisto e alienazione di schiavi), nonché all'articolo 12, comma 3-*bis*, del testo unico immigrazione (ipotesi aggravate di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina) (articolo 416, sesto comma, c.p.); riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (articolo 600 c.p.), Tratta di persone (Art. 601 c.p.) e Acquisto e alienazione di schiavi (articolo 602 c.p.); delitti con finalità di terrorismo sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni.

L'articolo 1, comma 2, e l'articolo 2 dettano due disposizioni transitorie, la prima di portata generale, la seconda specificamente riferita ai procedimenti in corso relativi al delitto di associazioni di tipo mafioso anche straniere.

L'articolo 1, comma 2, prevede in particolare l'applicabilità dei nuovi criteri di ripartizione della competenza tra tribunale e corte d'appello anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge (ovvero, in base all'articolo 4, al 13 febbraio 2010, giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U.) limitatamente ai casi in cui, alla data del 30 giugno 2010, non sia stata esercitata l'azione penale.

L'articolo 2, derogando a tale regola generale per i procedimenti in corso relativi ai delitti, comunque aggravati, di cui all'articolo 416-*bis* c.p., prevede la competenza del tribunale, anche nell'ipotesi in cui sia stata già esercitata l'azione penale, salvo che, prima della data di entrata in

vigore del decreto-legge, sia stato dichiarato aperto il dibattito davanti alla corte d'assise.

La relazione illustrativa giustifica tale ultima disposizione in relazione al rischio concreto dell'annullamento di dibattimenti importanti e complessi incardinati presso i tribunali nonché della scadenza di termini di custodia cautelare a seguito della sentenza n. 4964 dell'8 febbraio 2010.

Con tale sentenza, la Corte di Cassazione, risolvendo un conflitto negativo di competenza fra un tribunale e una corte di assise, ha affermato che l'aggravamento dei limiti edittali di pena operato dalla legge n. 251 del 2005 in relazione al delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, ha determinato un diverso riparto di competenza tra tribunale e corte d'assise. In particolare, l'aumento di pena per l'ipotesi aggravata di associazione armata nei confronti di promotori, direttori ed organizzatori di cui all'articolo 416-*bis*, comma quarto, del codice penale, fissata dall'articolo 1 della legge n. 251 del 2005, nella reclusione da dieci a ventiquattro anni, determina la sopravvenuta competenza della corte d'assise, qualora la consumazione del reato associativo, che ha carattere permanente, si sia protratta oltre la data di entrata in vigore della legge n. 251 del 2005. La Cassazione ha aggiunto che le ipotesi, anche aggravate, di partecipazione all'associazione rimangono di competenza del tribunale, ma sussistendo una connessione tra procedimenti a carico di dei partecipi di rango primario e quelli nei confronti di partecipi di rango secondario, in base all'articolo 15 del codice di procedura penale, viene attratto nella competenza della corte d'assise anche il procedimento per il delitto di partecipazione all'associazione mafiosa necessariamente connesso.

Gli articoli 3 e 4, infine, contengono rispettivamente la clausola di invarianza finanziaria e la norma di entrata in vigore.

Donatella FERRANTI (PD) comprende e condivide le finalità generali del provvedimento, che è volto essenzialmente

scongiurare il rischio dell'annullamento di dibattimenti importanti e complessi incardinati presso i tribunali nonché della scadenza di termini di custodia cautelare. Esprime inoltre forte apprezzamento per i lavori svolti al Senato, dove il testo è stato notevolmente migliorato ed approvato all'unanimità. Esprime, peraltro, anche forti perplessità sulla ripartizione di competenze tra corte d'assise e tribunale, come concretamente operata dall'articolo 1, comma 1, lettera *d-bis*) che, a suo parere, potrebbe determinare ulteriori disfunzioni al corretto funzionamento della giustizia, in quanto i nuovi reati che vengono attribuiti alla corte d'assise non sembrano essere compatibili con tale tipo di organo giudiziario. Preannuncia quindi la presentazione di emendamenti al riguardo. Dichiarò, a nome del suo gruppo, di condividere la proposta del Presidente, qualora sia comunque data la possibilità di presentare emendamenti.

Lorenzo RIA (UdC) preannuncia sin d'ora il voto favorevole del proprio gruppo sul provvedimento in esame, del quale condivide sia le finalità sia la formulazione. Condivide, inoltre, a nome del suo gruppo, la prospettazione fatta dal Presidente in ordine alla programmazione dei lavori.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) dichiara, a nome del suo gruppo, di non condividere le perplessità manifestate dall'onorevole Ferranti, ritenendo che il provvedimento debba essere approvato senza ulteriori modifiche e nel minor tempo possibile.

Marilena SAMPERI (PD) precisa di essere perfettamente consapevole che con il provvedimento in esame si vuole scongiurare il rischio che vengano annullati importanti dibattimenti incardinati presso i tribunali e, per questo motivo, ritiene che il provvedimento debba essere approvato con la massima rapidità. Sottolinea, tuttavia, come il Governo non si sia limitato

a vanificare quel rischio, avendo anche ampliato le competenze della corte d'assise e come unicamente sotto questo profilo il gruppo del Partito democratico manifesti perplessità. Ritiene inoltre che debba essere introdotta nel testo una modifica all'articolo 15 del codice di procedura penale volta scongiurare il rischio che possano essere attribuiti alla corte d'assise anche i reati connessi a quei reati che improvvidamente sono fatti rientrare dal decreto nella competenza della corte d'assise.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO, all'esito di quanto emerso dal dibattito, ritiene opportuno chiarire la *ratio* del provvedimento, che non è quella di attribuire i reati di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale ad un giudice tecnico, ma quella di porre rimedio ad un grave errore commesso dalla magistrature nell'interpretazione della legge. Non ritiene inoltre che vi sia alcuna necessità di introdurre deroghe alla disciplina di cui all'articolo 5 del codice di procedura penale in materia di connessione.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire e prendendo atto delle dichiarazioni dei deputati Ferranti, Ria e Follegot, dichiara concluso l'esame preliminare e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18.30 di oggi. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata al termine delle votazioni dell'odierna seduta pomeridiana dell'Assemblea.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 marzo 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 20.05

Decreto-legge 10/10: Disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale.

C. 3322, approvato dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dopo aver dato conto dei pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalla I Commissione, avverte che sono stati presentati emendamenti (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI (PD) illustra gli emendamenti da lei presentati diretti a correggere in alcuni punti il testo trasmesso dal Senato, pur essendo convinta che questo rappresenti un forte miglioramento rispetto al testo originario del decreto legge. In particolare l'emendamento 1.1 mira a limitare l'attribuzione di nuovi reati alla competenza della corte d'assise, mentre gli emendamenti 1.3 e 2.1 sono finalizzati ad una migliore riscrittura delle norme transitorie anche alla luce del principio del giudice naturale. L'emendamento 1. 2, invece, interviene sulla disciplina della connessione dei reati, al fine di evitare che questa possa determinare ulteriori attribuzioni di competenza alla corte d'assise a seguito della introduzione della nuova lettera *d-bis*) nell'articolo 5 del codice di procedura penale.

Tuttavia, considerata la ristrettezza dei tempi e l'esigenza di concludere l'esame in sede referente entro la presente seduta, ritira gli emendamenti presentati preannunciando comunque la loro presentazione in Assemblea.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che l'onorevole Vietti ha ritirato gli emendamenti presentati, preannunciando la loro presentazione in Assemblea. Considerato che non vi sono ulteriori emendamenti da esaminare, avverte che si passerà al conferimento del mandato al relatore per riferire in Assemblea.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Enrico Costa, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 20.10

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di remissione tacita della querela.

C. 1640 Contento.

ALLEGATO

Decreto-legge 10/10: Disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale (C. 3322).

EMENDAMENTI

ART. 1.

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

ART. 1.

(Norme di interpretazione autentica degli articoli 33-bis del codice di procedura penale, 1 e 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 e integrazione all'articolo 5 del codice di procedura penale in materia di competenza in relazione alle fattispecie di cui all'articolo 416-bis del codice penale).

1. L'articolo 33-bis del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 169 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante istituzione del giudice unico, poi sostituito dall'articolo 10 della legge 16 dicembre 1999 n. 479, si interpreta nel senso che l'attribuzione al tribunale in composizione collegiale del delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale implica la competenza del tribunale in composizione collegiale per tutte le ipotesi di reato previste dal medesimo articolo, comunque aggravate.

2. L'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 5 dicembre 2005, n. 251, si interpreta, fin dal giorno dell'entrata in vigore della legge stessa, nel senso che le modificazioni previste all'articolo 416-bis del codice penale non comportano ad ogni effetto lo spostamento della competenza dal tribunale in composizione collegiale alla Corte di assise.

3. L'articolo 4, comma 5, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, si interpreta, fin dal giorno dell'entrata in vigore della legge stessa, nel senso che le modificazioni previste all'articolo 99 del codice penale non comportano ad ogni effetto lo spostamento della competenza dal tribunale in composizione collegiale alla Corte di assise.

4. All'articolo 5, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, dopo le parole: « comunque aggravati, » sono aggiunte le parole: « i delitti previsti dall'articolo 416-bis del codice penale, comunque aggravati ».

1. 4. Vietti, Rao, Ria.

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

ART. 1.

(Modifiche all'articolo 5 del codice di procedura penale in materia di competenza della Corte di assise in relazione alle fattispecie di cui all'articolo 416-bis del codice penale).

1. All'articolo 5, comma 1, lettera a) del codice di procedura penale, dopo le parole: « comunque aggravati, » sono aggiunte le parole: « i delitti previsti dall'articolo 416-bis del codice penale, comunque aggravati, ».

2. La disposizione di cui al comma che precede si applica a tutti i processi pendenti alla data di entrata in vigore della

presente legge, salvo che, prima di tale data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento dinanzi alla corte di assise.

3. Conservano efficacia gli atti compiuti e i provvedimenti emessi nei procedimenti indicati nel comma 1, prima della data di entrata in vigore della presente legge, dal giudice competente a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, come modificato dal presente articolo.

4. Le sentenze dichiarative dell'incompetenza per materia del tribunale, emesse prima della data di entrata in vigore della presente legge nei procedimenti indicati nel comma 1, sono prive di effetto, salvo che, prima di tale data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla corte di assise.

1. 5. Vietti, Rao, Ria.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

1. 1. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 15 del codice di procedura penale, dopo le parole: « per tutti la corte di assise » sono aggiunte le se-

guenti: « , ad eccezione del caso in cui la connessione riguarda i delitti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d-bis) ».

1. 2. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

Al comma 2 sostituire le parole: del 30 giugno 2010 con le seguenti: di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1. 3. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 2. Vietti, Rao, Ria.

Al comma 1 sostituire le parole: sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla corte d'assise con le seguenti: sia stato instaurato il giudizio presso la corte d'assise.

2. 1. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO	42
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del Direttore generale del Ministero degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo, Min. Elisabetta Belloni, nell'ambito dell'esame istruttorio della Relazione previsionale e programmatica sull'attività di cooperazione allo sviluppo per l'anno 2010 ..	42

COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO

Mercoledì 17 marzo 2010.

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione del Direttore generale del Ministero degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo, Min. Elisabetta Belloni, nell'ambito dell'esame istruttorio della Relazione previsionale e programmatica sull'attività di cooperazione allo sviluppo per l'anno 2010.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 15.10.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà. C. 2596 Di Stanislao	43
ALLEGATO (Nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base)	48

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà. C. 2596 Di Stanislao (Seguito dell'esame e rinvio)	43
Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza e di attività di concorso del medesimo Corpo alle operazioni militari in caso di guerra e alle missioni militari all'estero, di organizzazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa, nonché di trattamento dei generali di corpo d'armata e gradi equiparati alla cessazione dal servizio per raggiungimento del limite d'età. C. 3269 Cicu (Esame e rinvio – Richiesta di stralcio)	43

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 17 marzo 2010.

Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà.

C. 2596 Di Stanislao.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 marzo 2010. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Guido Crosetto.

La seduta comincia alle 15.10.

Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà.

C. 2596 Di Stanislao.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 3 febbraio 2010.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 3 febbraio 2010, la Commissione ha istituito un Comitato ristretto ai fini della formulazione di un nuovo testo della proposta di legge in esame.

Salvatore CICU (Pdl), *relatore*, nell'illustrare i contenuti del testo elaborato dal Comitato ristretto, propone di assumerlo quale testo base ai fini del prosieguo dell'esame in sede referente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera all'unanimità di adottare come testo base, per il seguito dell'esame, il nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto (*vedi allegato*).

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza e di attività di concorso del medesimo Corpo alle operazioni militari in caso di guerra e alle missioni militari all'estero, di organizzazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa, nonché di trattamento dei generali di corpo d'armata e gradi equiparati alla cessazione dal servizio per raggiungimento del limite d'età.

C. 3269 Cicu.

(Esame e rinvio – Richiesta di stralcio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, osserva che la proposta di legge C. 3269 (Cicu ed altri) reca norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, delle attività del medesimo Corpo durante le operazioni militari di guerra e le missioni militari all'estero, di organizzazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa, nonché di trattamento dei generali di corpo d'armata e gradi equiparati alla cessazione dal servizio per raggiungimento del limite d'età. Al riguardo, rileva che l'articolo 1 della proposta di legge ha contenuto identico all'articolo unico della proposta di legge C. 3244 (Bocchino ed altri), assegnata in sede legislativa alla Commissione Difesa, il cui esame, in abbinamento alle proposte di legge C. 864 (Vannucci e altri) e C. 3254 (Di Pietro ed altri), è stato avviato lo scorso 9 marzo 2010.

Pertanto, non si sofferma sui contenuti di tale articolo, avendoli già illustrati, in qualità di relatore, nell'ambito della discussione in sede legislativa.

Passa, quindi, ad illustrare l'articolo 2 che reca disposizioni ordinamentali concernenti l'Amministrazione della difesa. In particolare, le lettere a) e c) intervengono sulla disciplina vigente in materia di rapporti tra Segretario generale della difesa, Capo di stato maggiore della difesa e Ministro della difesa, dettata dalla legge n. 25 del 1997. Al riguardo, ricorda che, secondo tale disciplina, il Segretario generale della difesa risponde al Ministro della difesa in relazione alle proprie attribuzioni amministrative ed al Capo di stato maggiore della difesa con riferimento alle proprie attribuzioni tecnico-operative.

Ai sensi delle citate lettere a) e c), invece, si esclude, con riferimento alle attribuzioni tecnico-operative, la dipendenza del Segretario generale della difesa dal Capo di stato maggiore della difesa e, conseguentemente, si pone il Segretario generale stesso alle dipendenze esclusive del Ministro della difesa.

Per quanto riguarda le attribuzioni tecnico-operative, segnala peraltro che, sempre in base della predetta lettera c), le funzioni di direttore nazionale degli armamenti e di responsabile delle attività di ricerca e sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d'arma, sono trasferite dal Segretario generale della difesa a uno dei vice segretari generali che, per l'esercizio delle predette funzioni, dipende funzionalmente dal Capo di stato maggiore della difesa.

Inoltre, alla medesima lettera c) precisa che la designazione di un dirigente privato da parte del Segretario generale della difesa – ai fini dell'eventuale delega delle competenze nell'area tecnico-amministrativa e nell'area tecnico-industriale in materia di armamenti, già prevista a legislazione vigente – avvenga con nomina effettuata ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che fissa, tra l'altro, i requisiti per l'individuazione del soggetto da nominare e la durata

del relativo incarico. Al riguardo, rileva una discrasia tra il tenore di tale disposizione – quale risultante dalla modifica introdotta dalla presente proposta di legge, che prevede la possibilità di una delega di competenze in materia di armamenti da parte del Segretario generale – e quanto stabilito dalla stessa lettera *c*) che prevede invece, una volta per tutte, il trasferimento delle competenze in materia di armamenti dal Segretario generale stesso a un vice segretario generale.

Peraltro ritiene che andrebbe chiarita la coerenza tra tale trasferimento di competenze e il rafforzamento – disposto dal comma 4 dell'articolo in esame – della dipendenza di tutte le direzioni generali, comprese quelle degli armamenti, dal Segretario generale.

La lettera *b*) del comma 1 dispone che i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per i compiti militari dell'Arma, siano responsabili dell'organizzazione e dell'approntamento delle rispettive Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, nell'ambito delle direttive impartite dal Capo di stato maggiore della difesa ai fini dell'integrazione interforze. Conseguentemente, viene soppressa la disposizione che consentiva ai Capi di stato maggiore e al Comandante generale dei carabinieri di avvalersi, nell'esercizio delle responsabilità sopraindicate, delle competenti direzioni generali del Ministero.

Infine, in base alla successiva lettera *d*), il Segretario generale della difesa non è più membro del Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate, ma partecipa alle sue riunioni, insieme al direttore nazionale degli armamenti e al Capo di gabinetto del Ministro della difesa. Inoltre, le determinazioni assunte dal Capo di stato maggiore della difesa costituiscono disposizioni anche per il vice segretario generale della difesa con funzioni di direttore nazionale degli armamenti, per le materie ad esse connesse e non più per il Segretario generale della difesa.

Il comma 2 dell'articolo 2, attraverso una modifica all'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo n. 490 del 1997, in

materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento degli Ufficiali, estende anche al Direttore nazionale degli Armamenti del Ministero della difesa, l'applicazione della norma che consente, tra gli altri, al Segretario generale del Ministero della difesa di restare in servizio oltre il limite massimo di età per il conseguimento del periodo minimo di due anni previsto per l'espletamento dell'incarico.

Il comma 3, modifica la denominazione di « Segretario generale della difesa – direttore nazionale degli Armamenti », novellando il comma 1 dell'articolo 8 del regolamento che attua la legge istitutiva del Consiglio supremo di difesa.

Il comma 5 dell'articolo 2 istituisce le cariche vicarie del Capo di stato maggiore della difesa e dei Capi di stato maggiore dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare – corrispondenti a quelle del Vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri e del Comandante in seconda del Corpo della guardia di finanza – prevedendo che esse vengano conferite con decreto del Ministro della difesa.

L'articolo 3 della proposta di legge in esame modifica le disposizioni perequative in materia di personale militare di cui al comma 6 dell'articolo 32 della legge n. 224 del 1986. Al riguardo, ricorda che, ai sensi di tale disposizione, la promozione al grado superiore, considerata ai fini dell'anzianità, è attribuita il giorno precedente la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, prescindendo dal grado rivestito ed anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo, a tutti gli ufficiali di tutti i ruoli e corpi dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della guardia di finanza, con l'esclusione dei soli generali di Corpo d'armata e gradi equiparati.

La modifica introdotta prevede che, ferma restando la citata esclusione dei generali di Corpo d'armata e gradi equiparati, siano fatti salvi, per questi ultimi, gli effetti economici e previdenziali del grado superiore, di generale o grado corrispondente, senza il computo delle indennità previste da talune disposizioni legi-

slative. Infine, viene escluso il cumulo del beneficio introdotto con le medesime indennità comunque percepite dagli attuali beneficiari o con altri emolumenti ricevuti per le funzioni svolte per i servizi di informazione e sicurezza, nonché l'applicazione dell'indennità di ausiliaria in relazione ai citati effetti economici del grado superiore per i generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti.

Il successivo articolo 4 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 3 a cui si provvede, fino al 2011, mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica e, per l'anno 2012, attraverso una corrispondente riduzione delle proiezioni per il medesimo anno degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze.

In conclusione, considerato che l'articolo 1 della presente proposta di legge verte su materia identica a quella delle proposte di legge C. 864 Vannucci, C. 3244 Bocchino, C. 3254 Di Pietro, già all'esame della Commissione Difesa in sede legislativa, propone di richiedere all'Assemblea lo stralcio del medesimo articolo 1, al fine di consentirne l'abbinamento alle medesime proposte di legge.

Il sottosegretario Guido CROSETTO, nel dichiarare di non avere nulla da aggiungere a quanto evidenziato dal relatore in merito ai contenuti della proposta di legge in oggetto, per quanto riguarda la proposta di stralcio, invece, fa presente che vi sarebbero altre disposizioni, oltre all'articolo 1, che potrebbero essere abbinate ai provvedimenti all'esame della Commissione in sede legislativa, in quanto strettamente legate ad essi. Si riferisce, in particolare, alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, relative all'istituzione delle cariche vicarie del Capo di stato maggiore della difesa e dei Capi di stato maggiore dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, corrispondenti a quelle del Vice Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e del Co-

mandante in seconda del Corpo della guardia di finanza.

Salvatore CICU (Pdl), nel concordare con la proposta di stralcio formulata dal relatore, segnala, tuttavia, come le valutazioni del rappresentante del Governo in merito all'articolo 2, comma 5, debbano essere oggetto di un'approfondita riflessione nel corso dell'esame in sede legislativa, anche nell'ambito di un apposito Comitato ristretto che potrebbe consentire di valutare meglio la sussistenza delle necessarie condizioni per l'introduzione, nella sede legislativa, dei contenuti delle predette disposizioni.

Antonio RUGGHIA (PD), condividendo il percorso procedurale prospettato dal deputato Cicu, sottolinea come il Comitato ristretto costituisca la sede più idonea per svolgere i necessari approfondimenti in merito alle valutazioni del rappresentante del Governo.

Roberto SPECIALE (Pdl), nel sottolineare come le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, corrispondano all'esigenza di attribuire i giusti riconoscimenti a tutte le Forze armate, chiede assicurazioni sulla conclusione in tempi rapidi dei lavori del Comitato ristretto.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ritiene che il Comitato ristretto possa essere costituito in tempi assai rapidi e concludere i propri lavori in modo altrettanto celere.

Augusto DI STANISLAO (IdV) sottolinea come il Comitato ristretto rappresenti la sede più appropriata per giungere all'elaborazione di un testo unanimemente condiviso.

Antonio RUGGHIA (PD), ferma restando l'esigenza di assicurare la conclusione dei lavori del Comitato ristretto in tempi ragionevolmente brevi, ritiene che debbano comunque essere svolti i necessari approfondimenti riguardo ai contenuti delle eventuali nuove disposizioni da in-

trodurre nel corso dell'esame in sede legislativa, evidenziando al riguardo che vi potrebbe essere una stretta connessione tra i contenuti del comma 5 dell'articolo 2 e quelli del successivo articolo 3 della proposta di legge in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di sottoporre all'Assemblea la proposta di stralcio dell'articolo 1 della proposta di legge n. 3269.

La seduta termina alle 15.40.

ALLEGATO

Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà (C. 2596 Di Stanislao).

**NUOVO TESTO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO
ADOTTATO COME TESTO BASE**

ART. 1.

1. La presente legge è finalizzata alla promozione, alla diffusione e alla crescita della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà, intesa come l'insieme delle conoscenze poste alla base della condivisione consapevole da parte dei cittadini delle politiche di sicurezza e di difesa della nazione e dell'azione delle Forze armate.

ART. 2.

1. Nell'ambito delle attività previste per la « Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace » di cui all'articolo 1 della legge 12 novembre 2009, n. 162, le amministrazioni pubbliche possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche mediante il coinvolgimento di enti, istituzioni culturali e organismi associativi e cooperativi, iniziative per la conoscenza, l'approfondimento e la sensibilizzazione sui temi oggetto della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono in particolare rivolte alle scuole di ogni ordine e grado.

ART. 3.

1. Il Ministero della difesa istituisce un premio nazionale annuale per la promo-

zione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà, da assegnare a persone nonché a enti, istituzioni culturali e organismi associativi che si siano distinti per aver compiuto azioni particolarmente meritorie per la promozione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà.

2. Il premio nazionale è conferito nella « Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace » di cui all'articolo 1 della legge 12 novembre 2009, n. 162, dal Ministro della difesa su proposta del Comitato di cui all'articolo 4.

ART. 4.

1. Presso il Ministero della difesa è istituito il Comitato per la cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà.

2. Il Comitato è formato da cinque componenti, il cui mandato ha la durata di tre anni, scelti tra personalità che si sono distinte nelle attività di promozione della cultura della difesa, della pace e dei diritti umani, nonché tra esperti e studiosi della materia.

3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro della difesa. Il Comitato è costituito entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per la partecipazione al Comitato non spettano emolumenti, indennità o rimborsi di spese.

5. Al Comitato sono attribuiti i seguenti compiti:

a) formulare al Ministro della difesa la proposta per la definizione del contenuto del premio, di cui all'articolo 3, e per il relativo conferimento;

b) proporre il conferimento del patrocinio del Ministero della difesa alle iniziative di cui all'articolo 2 giudicate di particolare rilevanza, senza corresponsione di contributi o altre forme di sostegno finanziario.

6. Il Comitato adotta un regolamento interno che ne disciplina l'attività.

ART. 5.

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Il Ministero della difesa provvede al funzionamento del Comitato di cui all'articolo 4 nell'ambito delle proprie risorse umane, strumentali e finanziarie.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	51
Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. C. 1074 (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	51
Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991. Nuovo testo C. 2451 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	52
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione del 29 gennaio 1951 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia ed ai tratti di ferrovia compresi tra le stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia, fatto a Roma il 22 gennaio 2003. C. 3226 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	53
Ratifica ed esecuzione del Protocollo all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Roma il 13 marzo 2009. C. 3227 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	55
Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, fatto a Nicosia il 4 giugno 2009. C. 3228 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	55
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	56

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, fatto a Nicosia il 4 giugno 2009. C. 3228 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta</i>)	56
Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. C. 1074 (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	57
Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili. C. 2624-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	58

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 marzo 2010. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Ma-

ria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 9.05.

Sui lavori della Commissione.

Rolando NANNICINI (PD), con riferimento al dibattito svoltosi nella seduta di ieri sugli effetti finanziari dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo all'utilizzo delle risorse di cui all'Elenco 1 allegato alla legge finanziaria 2010, sottolinea, in via generale, come l'articolo 17, comma 4, della legge n. 196 del 2009 stabilisca che la relazione tecnica deve evidenziare anche gli effetti di ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per la verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, indicando altresì i criteri per la quantificazione e compensazione nell'ambito della stessa copertura finanziaria.

Anche alla luce di tale puntuale disposizione della legge di contabilità e finanza pubblica, sottolinea l'assoluta inadeguatezza delle informazioni contenute nei documenti elaborati dal Governo con riferimento alle disposizioni della legge finanziaria 2010 che costituiscono la base giuridica per l'adozione dello schema di decreto esaminato dalla Commissione nella seduta di ieri. Pur ritenendo plausibili i chiarimenti forniti dal presidente Giorgetti in ordine alla diversa valenza che assumono le spese di personale ai fini del calcolo degli effetti finanziari delle disposizioni in termini di saldo netto da finanziare, da un lato e di fabbisogno e di indebitamento netto dall'altro, ritiene comunque che tali precisazioni avrebbero dovuto essere espressamente riportate nelle relazioni tecniche predisposte dal Governo e verificate dalla Ragioneria generale dello Stato. Osserva, infatti, che analoghi chiarimenti non sono forniti con riferimento ad altri interventi contenuti nell'Elenco 1, come quelli riferiti alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, che appaiono parimenti riconducibili a spese di personale.

Ritiene, pertanto, necessario un puntuale approfondimento su queste tematiche, invitando il Governo ed i componenti

della Commissione a prestare, in futuro, maggiore attenzione ai profili attinenti alle modalità utilizzate per la quantificazione degli effetti dei provvedimenti sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, ritenendo che le osservazioni del collega Nannicini siano meritevoli di considerazione, osserva che i temi attinenti alla quantificazione degli effetti dei provvedimenti sul saldo di cassa e sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni potranno essere opportunamente approfonditi dalla Commissione bilancio nell'ambito di una più generale verifica dell'attuazione delle disposizioni contenute nella nuova legge di contabilità e finanza pubblica.

Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

C. 1074.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), *relatore*, segnala che il provvedimento, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni in materia di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sottolineando come il suo contenuto riproponga, in parte, quello di proposte di legge presentate nel corso della XIV e della XV legislatura, il cui esame parlamentare non è giunto a conclusione.

Nel rilevare che la proposta di legge in esame, come le precedenti, non risulta corredata di relazione tecnica, con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera a), che prevede un'estensione dell'ambito di applicazione della legge n. 560 del 1993 in materia di alienazione degli al-

loggi di edilizia residenziale pubblica, ritiene opportuno acquisire chiarimenti in merito ai riflessi finanziari della disposizione. Rileva, infatti, che andrebbe chiarito se, con riferimento agli immobili vincolati già inclusi nei piani di vendita, siano eventualmente in corso trattative per la relativa cessione anche in assenza dell'applicazione delle condizioni di particolare vantaggio previste dalla citata legge n. 560 del 1993. Osserva, infatti, che, in tal caso, l'applicazione di queste ultime potrebbe determinare una riduzione delle entrate attese dagli enti pubblici proprietari.

Per quanto concerne l'articolo 1, comma 1, lettera *d*), che prevede l'esenzione per gli enti proprietari degli immobili dalla corresponsione di tributi speciali catastali con riferimento alle cessioni effettuate ai sensi della citata legge n. 560 del 1993, fa presente che nel corso dell'esame dei citati provvedimenti delle legislature XIV e XV, il Governo ha evidenziato la presenza di effetti negativi di gettito con riferimento alla norma in esame. Ricorda, in particolare, con riferimento all'atto Camera 1411 della XIV legislatura, una nota tecnica del Ministero dell'economia e delle finanze che quantificava in circa 1 milione di euro su base annua la perdita di gettito derivante dall'esenzione degli enti proprietari dalla corresponsione di tributi speciali dovuti per gli adempimenti tecnici in materia di catasto, relativi alle cessioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Rileva, altresì, che analoghe considerazioni vennero espresse nella XV legislatura dal rappresentante del Governo, il quale, aggiornando la quantificazione del minor gettito in circa 1,25 milioni di euro su base annua, espresse una valutazione contraria in merito alla disposizione in esame. Con riferimento a tale disposizione ritiene, pertanto, opportuno acquisire un aggiornamento delle valutazioni già espresse dal Governo con riferimento ai profili finanziari della norma in esame, in quanto essa risulta sprovvista di un'apposita clausola di copertura ed appare, pertanto, presentare i medesimi

aspetti critici già emersi in passato. Con riferimento all'articolo 1, comma 2, che reca una disposizione interpretativa del comma 27 dell'articolo 1 della legge n. 560 del 1993, ritiene necessario che il Governo chiarisca se, in ragione dell'efficacia retroattiva della norma in esame, avente natura interpretativa, possa eventualmente determinarsi la necessità di rivedere condizioni di vendita già applicate con riferimento agli immobili interessati dalla legge n. 640 del 1954, con conseguenti possibili effetti negativi per la finanza pubblica.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dopo aver acquisito i necessari elementi informativi.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana.

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991.

Nuovo testo C. 2451 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 16 marzo 2010.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta il relatore aveva chiesto chiarimenti riferiti in particolare al profilo temporale degli oneri derivanti dal disegno di legge in esame.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente che gli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente già assicurano adeguata copertura finanziaria a numerosi adempimenti previsti dalla Convenzione, precisando che con il provvedi-

mento in esame, che prevede un onere pari a 445 mila euro per l'anno 2009, si è inteso dare attuazione all'attivazione di progetti pilota nelle dodici materie previste dalla Convenzione, stanziando una somma pari a 380 mila euro, da suddividersi *pro quota* tra i dodici progetti pilota, nonché al soddisfacimento una tantum di necessità strutturali, quali, la realizzazione di siti *web* e la creazione di una banca dati. Rileva, inoltre, che la Convenzione non contempla attività di carattere necessariamente continuativo, osservando che, pertanto, le amministrazioni coinvolte potranno proseguire i progetti pilota sulla base delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, aventi una finalizzazione connessa allo svolgimento delle attività. Ritiene, pertanto, che correttamente il provvedimento provveda ad una copertura degli oneri con riferimento ad un solo esercizio, potendo le attività negli anni successivi essere modulabili sulla base delle risorse disponibili in bilancio.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, nell'auspicare che sia comunque possibile assicurare adeguate risorse per il finanziamento di eventuali attività di carattere continuativo derivanti dall'attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 (C. 2451);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

le attività connesse all'attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi non rivestono carattere necessariamente continuativo;

considerato che molti degli adempimenti relativi alla Convenzione sono previsti nell'ambito della legislazione vigente, le amministrazioni interessate potranno proseguire le attività connesse all'attuazione della Convenzione sulla base delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente aventi una finalizzazione connessa a tale attività;

rilevato che le risorse utilizzate a copertura del provvedimento sono ricomprese nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione del 29 gennaio 1951 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia ed ai tratti di ferrovia compresi tra le stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia, fatto a Roma il 22 gennaio 2003.

C. 3226 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame, approvato dal Senato, reca la ratifica del Protocollo di modifica della Convenzione del 29 gennaio 1951 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia ed ai tratti di ferrovia compresi tra le stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia, fatto a Roma il 22 gennaio 2003. Dopo aver illustrato il contenuto del disegno di legge, evidenziando le innova-

zioni introdotte rispetto al regime fiscale vigente per i lavoratori in servizio presso le stazioni di Ventimiglia e Modane, osserva in via preliminare che la quantificazione degli oneri relativi all'anno 2010, pari a 139.000 euro, può ritenersi congrua qualora il provvedimento entri in vigore nel marzo 2010. Per quanto concerne la formulazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del disegno di legge in termini di limite massimo, pur in presenza di minori entrate per lo Stato italiano derivanti dalla diminuzione del prelievo tributario effettuato sulle retribuzioni del personale francese di cui agli articoli 1 e 2 della Convenzione, ricorda che il rappresentante del Governo, nella seduta della Commissione bilancio del Senato del 21 gennaio 2010, ha rilevato come la clausola di salvaguardia prevista nel testo del disegno di legge presentato dal Governo potesse essere soppressa, in considerazione dell'esiguità degli oneri e del criterio di prudenzialità con il quale gli stessi sono stati quantificati. Rileva, in proposito, che nel parere reso dalla Commissione bilancio è stata, quindi, prevista una riformulazione della clausola di copertura finanziaria in termini di limite di spesa ed è, conseguentemente, stata soppressa la clausola di salvaguardia. Al riguardo, ritiene, comunque, opportuna una conferma da parte del Governo in ordine all'effettiva possibilità di garantire nel tempo il rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 3.

Con riferimento, infine, alle risorse utilizzate per la copertura finanziaria, ricorda che le stesse sono iscritte in uno specifico piano di gestione del capitolo 2302 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, recante contributi obbligatori ad organismi internazionali. Segnala, tuttavia, che il suddetto capitolo è iscritto in bilancio tra quelli aventi natura obbligatoria e per i quali in caso di necessità è possibile prevedere il reintegro del relativo stanziamento mediante prelievo dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine di cui all'articolo 26 della legge n. 196 del 2009. In con-

siderazione della particolare natura del capitolo considera, quindi, opportuno che il Governo chiarisca, come già fatto nel corso dell'esame dei diversi provvedimenti di ratifica che hanno previsto l'utilizzo delle suddette risorse, che l'ulteriore riduzione dell'autorizzazione di spesa in questione è compatibile con le esigenze finanziarie già programmate a legislazione vigente. In caso contrario, infatti, l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa in esame potrebbe determinare, indirettamente, successivi prelievi dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma la congruità della quantificazione delle minori entrate per l'anno 2010, nel presupposto dell'approvazione definitiva del provvedimento in esame entro il mese di marzo 2010. Relativamente all'articolo 3 del disegno di legge, che reca la copertura finanziaria del disegno di legge, ribadisce la compatibilità dell'onere con la previsione di un limite di spesa, ritenendo pertanto che non sia necessario prevedere una specifica clausola di salvaguardia.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, formula, quindi, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione del 29 gennaio 1951 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia ed ai tratti di ferrovia compresi tra le stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia, fatto a Roma il 22 gennaio 2003 (C. 3226);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale, nonostante la natura degli oneri derivanti dall'attuazione della Convenzione, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del disegno di legge può, comunque, essere formulata in termini di limite massimo di spesa;

rilevata l'esiguità degli oneri derivanti dal disegno di legge;

nel presupposto che l'utilizzo delle risorse iscritte in bilancio ai sensi della legge n. 170 del 1997 sia compatibile con le esigenze finanziarie già programmate a legislazione vigente e non dia luogo a successivi prelievi dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Roma il 13 marzo 2009.

C. 3227 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, illustra il contenuto del disegno di legge, approvato senza modificazioni dal Senato, che autorizza la ratifica del Protocollo all'Accordo tra l'Italia e Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, firmato a Roma il 13 marzo 2009. Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, dichiara di non avere nulla da osservare, nel presupposto che le Amministrazioni competenti possano far fronte agli adempimenti richiesti con le risorse già disponibili a legislazione vigente.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma la neutralità finanziaria del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, formula, quindi, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione del Protocollo all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Roma il 13 marzo 2009 (C. 3227);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

nel presupposto che le amministrazioni competenti possano far fronte agli adempimenti richiesti dal provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

esprime

NULLA OSTA ».

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, fatto a Nicosia il 4 giugno 2009.

C. 3228 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, illustra il contenuto del disegno di legge, approvato senza modificazioni dal Senato, che autorizza la ratifica e l'esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Cipro per evitare le

doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, firmato a Nicosia il 4 giugno 2009.

Con riferimento all'articolo I del Protocollo aggiuntivo, in materia di imposte cui si applica la Convenzione, rileva che la relazione tecnica non considera, tra le nuove imposte cipriote introdotte dal Protocollo, l'imposta sul reddito delle società, non presente nel testo della Convenzione. Ai fini della sussistenza di eventuali effetti finanziari, ritiene pertanto necessario chiarire se l'imposta sul reddito delle società possa ritenersi assimilabile o meno all'imposizione attualmente già disciplinata, per il profilo della doppia imposizione, dall'articolo 7 della Convenzione, recante disposizioni in merito al trattamento degli utili di impresa.

Ritiene, inoltre, che l'articolo III del Protocollo aggiuntivo, che individua i criteri di eliminazione della doppia imposizione e che l'articolo IV del Protocollo aggiuntivo, in materia di scambio di informazioni, non presentino profili problematici di carattere finanziario nel presupposto che le Amministrazioni competenti possano far fronte agli adempimenti richiesti con le risorse già disponibili a legislazione vigente.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI osserva che il provvedimento non presenta profili di criticità sotto il profilo finanziario.

Maino MARCHI (PD) ritiene necessario che il rappresentante del Governo fornisca i chiarimenti richiesti dal relatore con riferimento agli effetti finanziari del provvedimento.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, confermando che il provvedimento non determina effetti negativi per la finanza pubblica, si riserva di acquisire le informazioni necessarie a fornire puntuale risposta ai quesiti posti dal relatore.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 9.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.35 alle 9.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 marzo 2010. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 12.15.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, fatto a Nicosia il 4 giugno 2009.

C. 3228 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Nulla osta).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore, fa presente che l'imposta sulle società, con aliquota del 10 per cento, è stata introdotta nell'ordinamento cipriota successivamente alla firma della Convenzione attualmente vigente, nel luglio 2002. Nel precisare che in tale data il Governo cipriota, nell'ambito di una complessa riforma del sistema fiscale entrata in vigore dal 2003, ha adottato la cosiddetta *Income Tax Law*, sottolinea che la principale innovazione di tale legge

consiste nell'introduzione del concetto di residenza fiscale per le società che sono considerate residenti a Cipro, qualora siano gestite e controllate localmente, che determina l'abolizione della distinzione fra società locale e *International Business Company*, che erano soggette ad imposizione al tasso ridotto del 4,25 per cento a condizione che il capitale sociale fosse, direttamente o indirettamente, in mano a stranieri, e che derivassero il loro reddito da fonti estere.

Quanto agli effetti finanziari di tale innovazione legislativa, ritiene che l'imposizione sul reddito delle società sia da ritenersi già ricompresa nella locuzione generica « imposta sul reddito » dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera *a*), della Convenzione vigente, che deve intendersi contrapposta alla locuzione « imposizione sul patrimonio », che, peraltro, non è esplicitamente richiamata dalla Convenzione. Ribadisce, dunque, che il Protocollo aggiuntivo ha voluto essenzialmente fornire una più puntuale definizione delle imposte da ricomprendere nell'ambito della Convenzione in oggetto, senza innovare sostanzialmente la disciplina previgente. Osserva, infatti, che alla tassazione dei redditi di impresa, da chiunque prodotti, si ispira anche lo stesso articolo 7 della vigente Convenzione, che stabilisce le modalità di imposizione nei riguardi dei *business profits*, prevedendo la tassazione esclusiva nello Stato di residenza dell'impresa, a meno che l'impresa stessa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. In tal caso, gli utili dell'impresa sono imponibili nello Stato dove si trova la stabile organizzazione, ma solo nella misura in cui detti utili siano attribuibili alla stabile organizzazione. Osserva, peraltro, che – come puntualmente indicato dalla relazione tecnica allegata al provvedimento – viene fatto comunque salvo il principio, sancito dall'articolo 165 del testo unico sulle imposte sui redditi, della detrazione dei crediti per imposte pagate all'estero a titolo definitivo. Pertanto, ri-

tiene che non vi siano elementi che possano far rilevare variazione di gettito per l'erario italiano.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, alla luce di quanto precisato dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, fatto a Nicosia il 4 giugno 2009 (C. 3228);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, il quale ha precisato che l'introduzione nell'ordinamento cipriota di una imposta sulle società con aliquota unica pari al 10 per cento non determina variazioni di gettito per l'erario italiano;

nel presupposto che le amministrazioni competenti possano far fronte agli adempimenti richiesti dal provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

esprime

NULLA OSTA ».

La Commissione approva la proposta di parere.

Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

C. 1074.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO, *presidente*, ricorda i chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta anti-

meridiana, sottolineando come, a suo avviso, si renda necessario un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento al fine di verificare con puntualità gli effetti finanziari delle diverse disposizioni contenute nella proposta di legge.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, rilevando che la proposta di legge presenta evidenti aspetti critici sotto il profilo finanziario, ritiene che possa essere utile un rinvio del seguito del suo esame.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili.

C. 2624-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto SIMONETTI (LNP), *relatore*, illustra il contenuto della proposta di legge, recante disposizioni per la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri, già approvato in prima lettura dalla Camera, e modificata durante l'esame in seconda lettura dal Senato.

Rileva che le modifiche apportate dal Senato hanno riguardato, in primo luogo, l'articolo 1, con l'introduzione dei commi 8 e 9, i quali prevedono la definizione di prodotto conciario e specificano le fasi di lavorazione per il settore dei divani e l'articolo 2, con l'ampliamento da tre a quattro mesi del termine per l'adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico con il quale sono stabilite le caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria e di impiego dell'indicazione *Made in Italy* e con la previsione che all'adozione dello stesso decreto si proceda

solo previa notifica ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE. A tale riguardo, segnala che la direttiva richiamata obbliga gli Stati a notificare immediatamente alla Commissione europea ogni progetto di regola tecnica relativa a prodotti e a servizi della società dell'informazione prima che sia introdotta nell'ordinamento nazionale.

Ricorda, poi, che un'ulteriore modifica apportata dal Senato ha riguardato il contenuto del regolamento del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 2 dell'articolo 2, che, nella sua nuova formulazione, dispone che detto regolamento provveda, in particolare, all'individuazione delle autorità sanitarie competenti per i controlli e per la vigilanza sulla qualità dei prodotti e dei tessuti in commercio anche attraverso l'effettuazione di analisi chimiche, e a stabilire l'obbligo della rintracciabilità dei prodotti tessili e degli accessori destinati al consumo in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.

Nel sottolineare che l'articolo 2 è corredato da una specifica clausola di invarianza relativa all'attuazione dei controlli, la quale non è stata oggetto di modifiche durante l'esame in seconda lettura, segnala che, con riferimento alla modifica relativa all'individuazione delle autorità sanitarie competenti, la Commissione bilancio del Senato ha espresso, nella seduta del 3 marzo 2010, un parere di contrarietà non motivato ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Fa, altresì, presente che il Senato ha soppresso il comma 3 dell'articolo 3, il quale prevedeva la reclusione da sei mesi a due anni congiunta con la multa fino a 30.000 euro per il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, preposti all'accertamento dell'osservanza della presente legge, che omettano di eseguire i controlli sulle merci imposti dalla nuova disciplina.

Ritiene, pertanto, che il testo all'esame dalla Camera non presenti profili proble-

matici dal punto di vista finanziario. Al riguardo, giudica opportuna una conferma da parte del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma che il provvedimento non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Roberto SIMONETTI (LNP), *relatore*, propone di esprimere un parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 12.30.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02663 Fogliardi e Fluvi: Effetti dell'istituto della compensazione tributaria	60
ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	62

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione della professoressa Maria Elisa D'Amico, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca, recanti disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati	61
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Direttore generale della CONSOB, sulle problematiche relative alla trasparenza dei bilanci societari	61
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	61
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 17 marzo 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.05.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-02663 Fogliardi e Fluvi: Effetti dell'istituto della compensazione tributaria.

Giampaolo FOGLIARDI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Giampaolo FOGLIARDI (PD), nel ringraziare il Sottosegretario per la risposta, che giudica ampia ed esaustiva, evidenzia come gli uffici periferici dell'Agenzia delle entrate stiano procedendo, proprio in questi giorni, a un'estesa attività di verifica di carattere formale, preordinata, tra l'altro, all'accertamento del rispetto, anche da parte degli intermediari fiscali abilitati, delle norme dettate dal legislatore in tema di versamenti unitari delle imposte, contributi ed altre somme, nonché di eventuale compensazione dei crediti risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche.

A tale proposito, nel prendere atto dell'impossibilità, per l'Agenzia delle entrate, di fornire una quantificazione delle compensazioni tra crediti e debiti relativi alle medesime imposte, ovvero tra crediti e debiti fondati su titoli aventi diversa natura, ritiene che gli uffici della stessa Agenzia dovrebbero concentrare i propri sforzi in attività di verifica più puntuali e di tipo sostanziale, connesse a situazioni

che presentano elementi di anomalia o di scarsa chiarezza.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 17 marzo 2010.

Audizione della professoressa Maria Elisa D'Amico, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca, recanti disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 15.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 17 marzo 2010.

Audizione del Direttore generale della CONSOB, sulle problematiche relative alla trasparenza dei bilanci societari.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 16.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 17 marzo 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.05.

ALLEGATO

5-02663 Fogliardi e Fluvi: Effetti dell'istituto della compensazione tributaria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question time* in esame, concernente l'istituto della compensazione introdotto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere se siano stati raggiunti gli obiettivi di semplificazione perseguiti con il citato provvedimento ed in quale misura siano avvenute le compensazioni tra crediti e debiti della stessa imposta (cosiddetta compensazione « verticale » o « interna ») ovvero di natura diversa (cosiddetta compensazione « orizzontale » o « esterna »).

Al riguardo si osserva, in via preliminare, che l'istituto della compensazione, disciplinato dall'articolo 17 del predetto decreto legislativo n. 241 del 1997, era originariamente riservato alle sole imposte e contributi ivi elencati, tra i quali figurano le imposte sui redditi e relative addizionali, le ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto, l'IVA, le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'IVA, i contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrare da enti previdenziali, comprese le quote associative, i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai commitenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa, i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gli interessi previsti in caso di pagamento rateale.

In applicazione del comma 2, lettera *h-ter*), del citato articolo 17, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per settore, sono state individuate, successiva-

mente, altre entrate ammesse all'istituto della compensazione. Si ricordano, in proposito, a titolo esemplificativo:

il decreto ministeriale 31 marzo 2000, recante l'estensione dell'applicazione dei versamenti unitari con compensazione [con il quale è stata prevista l'applicazione delle disposizioni in materia di compensazione anche alle somme, comprese le sanzioni, dovute ai sensi:

a) dell'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (conciliazione giudiziale);

b) del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (accertamento con adesione);

c) degli articoli 2, comma 2 (riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici), e 3, comma 1 (riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli formali), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;

d) degli articoli 13 (ravvedimento operoso), 16 (procedimento di irrogazione delle sanzioni) e 17 (irrogazione immediata), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472];

il decreto ministeriale 2 ottobre 2000, recante l'estensione alle tasse automobilistiche liquidate per gli anni 1997 e 1998 del sistema dei versamenti unitari con compensazione;

il decreto ministeriale 18 luglio 2003, recante la riscossione delle entrate di competenza dell'Amministrazione auto-

noma dei monopoli di Stato tramite il sistema dei versamenti unitari e delle compensazioni;

l'articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante l'estensione della compensazione all'imposta comunale sugli immobili.

Ciò posto, per quanto attiene agli obiettivi di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, perseguiti con l'istituto della compensazione, si fa presente che l'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 241 del 1997 ha comportato i seguenti vantaggi:

i contribuenti hanno a disposizione un unico strumento (modello F24) per effettuare versamenti in favore dei vari enti percettori (Erario, Regioni, Enti Locali, INPS, INAIL, etc...), con la possibilità di compensare gli importi a debito con eventuali crediti, anche di diversa natura;

l'istituto della compensazione permette ai contribuenti di utilizzare i crediti vantati verso gli enti percettori senza doverne richiedere la restituzione, ottenendo liquidità in maniera più rapida e semplice rispetto alle ordinarie procedure di rimborso;

l'adozione del modello F24 ha agevolato la concentrazione delle operazioni di versamento entro un'unica scadenza, a differenza del passato, ove i diversi adempimenti avvenivano entro termini differenti;

per la presentazione del modello F24 sono state da tempo attivate modalità

telematiche (attraverso il sito *internet* dell'Agenzia delle entrate oppure mediante i servizi *on-line* offerti dalle banche e da Poste Italiane), che consentono ai contribuenti di effettuare gli adempimenti senza doversi recare presso gli sportelli bancari e postali.

Come riferito dall'Agenzia delle entrate, i vantaggi connessi all'impiego del modello F24 e della compensazione sono confermati dal Crescente utilizzo dei citati strumenti che si è registrato nel corso degli anni; infatti, nel 2009 sono stati presentati circa 121 milioni di modelli F24, rispetto a 96 milioni di modelli presentati nel 2006 (+25 milioni di modelli, pari a +26 per cento).

Al riguardo, l'Agenzia segnala che le compensazioni effettuate nel 2009 ammontano a 4,6 miliardi di euro per crediti IRPEF, 4,3 miliardi per crediti IRES e 18,7 miliardi per crediti IVA.

In riferimento, invece, a quanto richiesto dagli Onorevoli interroganti circa la conoscenza del dato relativo alle compensazioni avvenute tra debiti e crediti della stessa imposta, nonché tra debiti e crediti di imposte di diversa natura, l'Agenzia delle entrate fa presente di non essere in grado, allo stato, di fornire i dati richiesti in quanto la quantificazione delle compensazioni « orizzontali » e « verticali » comporta l'elaborazione di basi dati voluminose e complesse, come pure dei modelli dichiarativi, che non risulta compatibile con i tempi ristretti previsti per rispondere all'interrogazione a risposta immediata.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali. Atto n. 194 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio</i>)	65
Schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2010, relativo ai contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 188 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	70
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	74
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	75

SEDE CONSULTIVA:

Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche. C. 2713 approvata, in un testo unificato, dalla 11 ^a Commissione permanente del Senato e C. 1335 Vannucci (<i>Parere alla XII Commissione</i>) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	71
---	----

SEDE REFERENTE:

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Testo unificato C. 136 Carlucci, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1018 Froner</i>)	71
Concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo. C. 2774 Barbieri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	72
Sull'ordine dei lavori	72
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	72

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle problematiche connesse all'accoglienza di alunni con cittadinanza non italiana nel sistema scolastico italiano.	
Audizione di rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e di esperti del settore (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	72
AVVERTENZA	73

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 17 marzo 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per

l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza e il sottosegretario per i beni e le attività culturali Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali.

Atto n. 194.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento all'ordine del giorno.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, rileva che lo schema di regolamento in esame reca le norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei Centri per l'istruzione degli adulti, compresi i corsi serali. In proposito, rappresenta, preliminarmente, che il MIUR ha trasmesso, per il prescritto parere, lo schema di regolamento alla Conferenza unificata, che lo ha inserito all'ordine del giorno della seduta del 29 ottobre 2009. La discussione è stata rinviata per approfondimenti tecnici, a seguito dei quali, la Conferenza ha espresso – in seduta tecnica – parere favorevole con la proposta di alcuni emendamenti. Tale parere non è stato, però, deliberato sino ad oggi in sede politica, a causa dell'annullamento delle sedute del 17 dicembre 2009 e del 27 gennaio 2010. Non risultano altresì programmate ulteriori sedute prima delle prossime elezioni regionali di fine marzo. Ciò stante, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca ha trasmesso lo schema al parere del Consiglio di Stato e alle Commissioni parlamentari senza poter attendere ulteriormente, per la necessità di dover dare applicazione al riordino dell'istruzione degli adulti a partire dal prossimo anno scolastico a norma dell'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Ricorda che la relazione illustrativa evidenzia che l'intervento, attuato ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, si inserisce nel quadro della riorganizzazione dei Centri territoriali permanenti (CTP) e dei corsi serali pre-

vista dall'articolo 1, comma 632, della legge n. 296 del 2006, ed è finalizzata a superare alcune criticità, riscontrate nonostante l'aumento del numero dei corsi e dell'utenza. Si indicano: la rigidità ordinamentale e organizzativa dei percorsi, che hanno impianti troppo simili a quelli dei corsi diurni; la mancanza di autonomia amministrativa, didattica e organizzativa delle strutture; l'assenza di un sistema integrato di formazione a distanza; la carenza di un organico sistema di crediti e certificazioni. Gli elementi chiave del riordino sono i seguenti: innalzamento dei livelli di istruzione dell'utenza debole, con priorità per i percorsi destinati al conseguimento di titoli di studio, compreso l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, e alla conoscenza della lingua italiana da parte degli stranieri. In tale quadro, gli adulti che già possiedono un titolo di studio potranno iscriversi ai corsi per conseguire ulteriori diplomi o certificati solo con l'ampliamento dell'offerta formativa dei Centri; rafforzamento dell'identità dell'offerta formativa, sua sostenibilità attraverso percorsi più brevi di quelli ordinari e avvicinamento alle persone, attraverso le reti territoriali; garanzia di ampia spendibilità dei titoli, per facilitare la mobilità. Aggiunge che ai sensi dell'articolo 1 dello schema di decreto, la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei Centri si avvia dall'anno scolastico 2010-2011: in tali Centri sono ricondotti, entro l'anno scolastico 2011-2012, e ferma restando la competenza esclusiva delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di programmazione dell'offerta formativa, i Centri territoriali permanenti (CTP) e i corsi serali per il conseguimento di titoli di studio, compresi i corsi della scuola dell'obbligo e di istruzione secondaria superiore attivati negli istituti di prevenzione e pena. Ricorda che l'articolo 2 disciplina l'identità dei Centri, anticipando alcuni concetti specificati negli articoli successivi con riferimento all'offerta formativa e agli organi collegiali. Esso stabilisce, poi, che i Centri costi-

tuiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma, sono dotati di un proprio organico e sono articolati in reti territoriali di servizio, di norma su base provinciale. Ai fini del dimensionamento e della determinazione dei punti di erogazione del servizio si applicano i criteri definiti ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009. La relazione tecnica evidenzia che i Centri saranno prevedibilmente nel numero massimo di 150, ovvero almeno uno per provincia, nonché 5 o 6 per ciascuna delle maggiori aree metropolitane. Inoltre, l'offerta formativa – disciplinata all'articolo 4 – può essere ampliata, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, nell'ambito dell'autonomia e nei limiti delle risorse disponibili, operando nel quadro di accordi con gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati e, in particolare, con le strutture formative accreditate dalle regioni.

Sottolinea quindi che ai sensi dell'articolo 3, ai Centri possono iscriversi gli adulti in età lavorativa – ovvero, da 16 a 65 anni –, anche stranieri, che non hanno assolto l'obbligo di istruzione o non sono in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria superiore. Possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto 16 anni e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione o non hanno assolto l'obbligo di istruzione. Queste disposizioni si applicano anche ai Centri territoriali permanenti (CTP) e ai corsi serali attualmente funzionanti, ai sensi dell'articolo 11. Segnala inoltre che l'articolo 4 individua l'assetto didattico dei Centri, articolato in livelli e periodi didattici. I percorsi di primo livello, articolati in due periodi didattici, sono finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del I ciclo di istruzione – primo periodo didattico –, nonché della certificazione riguardante l'acquisizione dei saperi e delle competenze relativi all'obbligo di istruzione – secondo periodo didattico. I percorsi di secondo livello sono finalizzati all'acquisizione del

diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica e sono articolati in tre periodi didattici. Il primo e il secondo sono finalizzati ad acquisire la certificazione necessaria per l'ammissione, rispettivamente, al secondo biennio e all'ultimo anno dei percorsi degli istituti tecnici o professionali e dei licei artistici e prevedono l'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze previste dagli ordinamenti degli istituti medesimi per i vari indirizzi. I percorsi per il conseguimento del diploma conclusivo del I ciclo hanno un orario complessivo di 400 ore, incrementabile fino ad un massimo di altre 200 ore – a seconda delle competenze dello studente – nel caso in cui manchi la certificazione conclusiva della scuola primaria. La quota aggiuntiva può essere utilizzata anche per l'alfabetizzazione in lingua italiana degli adulti stranieri, mentre la quota ordinaria deve essere sviluppata, oltre che con riferimento ai saperi e alle competenze attesi al termine della scuola secondaria di primo grado, anche con riferimento alle competenze chiave in materia di cittadinanza previste al termine dell'istruzione obbligatoria. Gli altri percorsi hanno un orario complessivo obbligatorio pari al 70 per cento di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti per i singoli indirizzi.

I Centri possono realizzare i percorsi di istruzione artistica anche attraverso gli accordi di rete, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, con le istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di liceo artistico. In proposito richiama l'attenzione sul fatto che, nella prospettiva dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, agli adulti andrebbe offerta l'opportunità di frequentare percorsi finalizzati al conseguimento di qualsiasi tipo di diploma di istruzione liceale da loro richiesto e non solo quello di liceo artistico. Per questo i Centri provinciali potrebbero costituire, nell'ambito della loro autonomia, reti di servizio con i licei, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili. Inoltre, tenuto conto dei tempi nei quali lo schema di

regolamento sarà perfezionato, andrebbero riviste e definite puntualmente le norme transitorie, anche in considerazione dei tempi necessari per l'adozione del successivo decreto interministeriale di natura non regolamentare, per il quale non viene indicato un termine, previsto all'articolo 4, comma 7, per stabilire i criteri generali e le modalità per rendere sostenibili i carichi orari, attraverso il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente, la personalizzazione del percorso di studio — che può essere completato anche nell'anno scolastico successivo —, la fruizione a distanza di una parte del percorso, per non più del 20 per cento del monte ore corrispondente complessivo, la realizzazione di attività di accoglienza e di orientamento, per non più del 10 per cento del monte ore complessivo del percorso. Ritiene che vada esaminata la possibilità di intervenire su tale materia sia nell'ambito della predetta normativa transitoria sia attraverso linee guida che possano valorizzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Aggiunge quindi che l'articolo 5 disciplina l'assetto organizzativo. Si prevede che i percorsi di istruzione illustrati nell'articolo 4 realizzano il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del II ciclo per le tre tipologie di scuola considerate; richiama, al riguardo, il profilo definito dai nuovi regolamenti. Non si fa, invece, riferimento al profilo educativo a conclusione del I ciclo, pur considerato nell'articolo 4. I percorsi di istruzione si riferiscono alle indicazioni nazionali riguardanti i risultati di apprendimento relativi agli insegnamenti, come stabiliti per la scuola secondaria superiore; sono progettati per unità di apprendimento, intese come insieme autonomo di conoscenze, abilità e competenze, da erogare anche a distanza e che rappresentano il riferimento per il riconoscimento dei crediti; sono realizzati per gruppi di livello relativi ai periodi didattici di cui all'articolo 4, ciascuno dei quali può essere fruito anche in due anni scolastici, e che rappresentano il riferimento per la costituzione delle classi;

sono altresì organizzati in modo da consentire la personalizzazione del percorso, sulla base del patto formativo individuale, che è definito previo riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, informali e non formali posseduti. Ai fini dell'ammissione al gruppo di livello, i Centri costituiscono commissioni chiamate a definire il patto, composte dai docenti dei gruppi di livello — per i quali la partecipazione costituisce un obbligo — e, per gli adulti stranieri, eventualmente integrate da esperti e/o mediatori linguistici. Sulla base dei titoli e delle certificazioni prodotti dall'interessato, le commissioni possono prevedere prove per accertare il livello di conoscenze e abilità possedute.

Sottolinea che l'articolo 6 concerne la valutazione, che è definita a partire dal patto formativo individuale, e le certificazioni. L'obiettivo è quello di valorizzare le competenze formali, informali e non formali acquisite. Si prevede l'esame di Stato per il conseguimento dei diplomi conclusivi del I e del II ciclo, che sono validi a tutti gli effetti. Per l'esame conclusivo dei percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica si richiamano direttamente le prove previste a conclusione dei percorsi di istruzione scolastica corrispondenti; per l'esame conclusivo dei percorsi relativi al I ciclo si ricapitola, invece, il complesso delle prove. Gli iscritti devono sostenere — così come al termine della scuola secondaria di I grado — tre prove scritte deliberate dalle commissioni d'esame, la prova scritta a carattere nazionale e un colloquio pluridisciplinare. Le tre prove formulate dalla commissione verificano i risultati di apprendimento relativi all'asse dei linguaggi o all'asse storico-sociale, in italiano, nonché all'asse matematico, e una delle lingue straniere indicate nel patto formativo individuale. La prova scritta a carattere nazionale è quella decisa ogni anno dal Ministro, fra quelle proposte dall'INVALSI; l'ammissione all'esame è disposta dai docenti del gruppo di livello, previo accertamento che sia stato svolto il percorso personalizzato, con una fre-

quenza pari almeno al 70 per cento, definito sulla base del patto formativo individuale; l'esame si conclude con un motivato giudizio complessivo. Al termine di ogni periodo didattico, invece, è previsto il rilascio di una certificazione, che è condizione per l'accesso al periodo successivo. Precisa che il provvedimento stabilisce che il Ministero dell'istruzione, università e ricerca emanerà — ma non è indicato un termine — un decreto di natura non regolamentare per disciplinare i criteri di formazione delle commissioni d'esame — ovvero, ma è un aspetto da chiarire, delle prove d'esame — e quelli di formulazione del giudizio riferito all'esame di Stato conclusivo dei percorsi del I ciclo, nonché le linee guida per la valutazione e la certificazione, compresi i relativi modelli. Rileva quindi che l'articolo 7 disciplina gli organi collegiali, che sono quelli previsti per le scuole dal decreto legislativo n. 297 del 1994, con gli adattamenti specificamente indicati, che si applicano ai Centri, ai sensi dell'articolo 11, dal 1° settembre 2010. In particolare: il Consiglio di classe è composto dai docenti del gruppo di livello e da tre studenti, eletti dal relativo gruppo. Non si riscontrano variazioni sostanziali rispetto alla situazione vigente, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo n. 297 del 1994, che viene ora abrogato; il Collegio dei docenti è articolato in 2 sezioni, riferite ai percorsi di I e di II livello ed elegge nel proprio ambito il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti, assicurando la rappresentanza dei docenti appartenenti ai diversi livelli; nel Consiglio di istituto e nella Giunta esecutiva, la rappresentanza dei genitori è sostituita con la rappresentanza degli studenti. Si prevede, infine, che, fino alla costituzione del Consiglio di istituto e della Giunta esecutiva, le relative funzioni sono svolte da un Commissario straordinario nominato dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente.

Segnala, ancora, che l'articolo 8 stabilisce che per la gestione amministrativo-

contabile dei Centri si applicano le stesse regole previste per le istituzioni scolastiche, ai sensi del decreto ministeriale n. 44 del 2001, e che il riscontro di regolarità amministrativa e contabile è effettuato, come per le scuole, da due revisori dei conti nominati, rispettivamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con riferimento agli ambiti scolastici territoriali. Il numero complessivo di questi ultimi non può superare quello del 2008. L'articolo 11 precisa che il riscontro è effettuato a partire dall'anno in cui a ciascun Centro è riconosciuta autonomia: a tal fine, l'Ufficio scolastico regionale assegna ogni Centro, entro 30 giorni dalla costituzione, ad un ambito territoriale preesistente. Ricorda quindi che l'articolo 9 disciplina le dotazioni organiche, stabilendo che dall'anno scolastico 2010-2011 l'organico dei docenti ha carattere funzionale ed è definito, nei limiti dell'organico determinato a legislazione vigente, sulla base della serie storica degli alunni scrutinati (e non di quelli iscritti), di quelli ammessi agli esami finali e di quelli che hanno conseguito una certificazione. La definizione avviene nell'ambito del decreto interministeriale emanato annualmente. Per entrambi i percorsi, sostanzialmente si prevede un rapporto non superiore a 1 docente ogni 12 studenti; inoltre, nel caso dei percorsi di II livello, occorre tener conto della riduzione oraria del 30 per cento stabilita dall'articolo 4, comma 5. Dal medesimo anno scolastico la dotazione organica del personale amministrativo ed ausiliario è definita nei limiti dell'organico determinato sulla base dei criteri definiti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 119 del 2009. Il direttore dell'Ufficio scolastico regionale può assegnare ai Centri, nell'ambito della dotazione regionale, assistenti tecnici o prevedere accordi tra le istituzioni scolastiche interessate per collaborazioni. Si prevede, inoltre, che il decreto annuale rechi anche i criteri per la determinazione degli organici nella fase transitoria; ai sensi dell'articolo 11, infine, le disposizioni dell'articolo 9 si applicano

ai CTP e ai corsi serali attualmente funzionanti. Ricorda che l'articolo 10 prevede che i percorsi di istruzione siano oggetto di monitoraggio costante da parte del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, anche attraverso l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, mentre i risultati di apprendimento sono valutati periodicamente dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo e di istruzione. Ogni tre anni il Ministero dell'istruzione, università e ricerca presenta una relazione al Parlamento. L'articolo 11, oltre le disposizioni già illustrate in precedenza, prevede la cessazione del funzionamento dei Centri territoriali permanenti (CTP) e dei corsi serali il 31 agosto 2011; gli studenti iscritti proseguono il percorso nei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA). Tenuto conto che molte Regioni non hanno proceduto al ridimensionamento dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2010/2011, sia per le tensioni determinatesi in sede di Conferenza Unificata su tale materia, sia in vista delle prossime scadenze elettorali, ritiene necessario e opportuno assicurare loro tempi più distesi per una razionale organizzazione dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) sul proprio territorio. Il termine del 31 agosto 2011 andrebbe, quindi, sostituito con il 31 agosto 2013. Ritiene, inoltre, che andrebbe considerato con particolare attenzione il problema della prosecuzione degli attuali corsi serali soprattutto nelle terze, quarte e quinte classi funzionanti nel prossimo anno scolastico, anche in considerazione della ristrettezza dei tempi di cui possono disporre i costituenti Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) e le altre istituzioni scolastiche ove continueranno a funzionare, per il prossimo anno scolastico, i centri territoriali per l'educazione degli adulti e i corsi serali previsti dal precedente ordinamento. Per questo andrebbero inserite specifiche disposizioni nello schema in esame per assicurare il completamento dei percorsi in atto nelle predette classi.

Precisa quindi che il provvedimento abroga in modo esplicito alcune disposizioni del decreto legislativo n. 297 del 1994, superate dalle nuove disposizioni e stabilisce l'abrogazione di ogni altra disposizione non legislativa incompatibile. Prevede, infine, che l'istituzione dei Centri avviene solo in presenza di una corrispondente riduzione di altre autonomie scolastiche, ai fini del rispetto dell'economia di spesa non inferiore a 85 milioni di euro entro l'anno scolastico 2011/2012, prevista dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009. Ricorda, infine, che le norme contenute nello schema vanno attualizzate in relazione ai regolamenti sul riordino dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, adottati dal Consiglio dei ministri in seconda lettura il 4 febbraio scorso e firmati dal Presidente della Repubblica il 15 marzo 2010. Ricorda, infine, che allo schema in esame non sono allegati il parere del Consiglio di Stato, per il quale il Governo si riserva la trasmissione non appena acquisito, e quello della Conferenza Unificata, per i motivi che ha ricordato. Si riserva in conclusione di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame.

Manuela GHIZZONI (PD) segnala che, a quanto le risulta, il Consiglio di Stato ha già sollevato una serie di rilievi sul provvedimento in esame ai quali il Ministero ha risposto. Riterrebbe pertanto utile acquisire tale documentazione, allo scopo anche di verificare la possibilità di svolgere alcune audizioni informali sul provvedimento in oggetto per approfondirne gli aspetti indicati.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, si riserva di verificare la richiesta della collega Ghizzoni. Nella prossima riunione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti, potrà definire in ogni caso il successivo percorso del seguito dell'esame del provvedimento in oggetto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2010, relativo ai contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 188.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 marzo 2010.

Emerenzio BARBIERI (Pdl), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 1*). Ricorda che sarebbe importante arrivare a un voto unanime della Commissione sulla proposta in esame, anche per avere una maggiore capacità di interloquire con il Governo su questi temi.

Benedetto Fabio GRANATA (Pdl), ringraziando il collega Barbieri per il lavoro svolto, sottolinea che la proposta di parere contiene condizioni che sono state segnalate da tutti i componenti della Commissione e che provengono anche dal mondo dell'associazionismo culturale. Si tratta di condizioni fondamentali, in quanto vi è la necessità di rendere uniformi i termini, di velocizzare i tempi per la valutazione delle richieste ed è necessario inoltre che vi sia maggiore chiarezza in merito ai criteri seguiti nell'assegnazione dei contributi. Segnala in particolare che la terza condizione è molto importante, in quanto è volta a stabilire un maggior raccordo tra la Commissione e il Ministero. Auspica, in conclusione, che vi sia un voto unanime e condiviso sul provvedimento in esame, preannunciando a nome del gruppo cui appartiene voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) rileva che dalla discussione del provvedimento in esame e dalla proposta di parere presentata, si evince che vi è stata una presa di

coscienza da parte della Commissione dell'esigenza di conoscere come vengono utilizzate le risorse messe a disposizione dal Governo e di definire meglio i termini per l'assegnazione dei contributi. Rileva, in particolare, che anche nelle scorse legislature era stata segnalata l'esigenza di chiarire meglio i criteri alla base dell'assegnazione dei contributi. In tale contesto, ritiene fondamentale peraltro la terza condizione, che prevede un raccordo maggiore tra Commissione e Governo. Rileva peraltro che il voto favorevole del proprio gruppo è condizionato al recepimento di una modifica alla seconda condizione, nel senso di prevedere che siano resi noti anche i criteri per la valutazione delle richieste.

Emerenzio BARBIERI (Pdl), *relatore*, evidenzia che quanto proposto dal collega Zazzera potrebbe ricollegarsi a quanto previsto dalla terza condizione della proposta di parere presentata.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) ritiene importante operare la specificazione relativa all'esigenza di rendere noti i criteri di riparto dei fondi, ribadendo che il voto favorevole del proprio gruppo è subordinato all'accoglimento della sua proposta.

Manuela GHIZZONI (PD) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata, a seguito anche dell'interessante discussione svoltasi nei giorni scorsi presso la Commissione, che oggi si avvale anche del contributo del gruppo dell'Italia dei valori. Apprezza lo sforzo compiuto dal relatore, che ha sintetizzato nella sua proposta di parere quanto emerso nel corso della discussione. Evidenzia peraltro una forte contrarietà per come il Fondo destinato alla cultura sia stato decurtato di poco meno del 30 per cento, ricordando come a questa riduzione il Ministero ha fatto fronte utilizzando in parte fondi propri. Sottolinea quindi ancora una volta la sua insoddisfazione per gli aspetti non secondari relativi ai finanziamenti della cultura.

Erica RIVOLTA (LNP), sottolineando l'importanza delle condizioni, preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata. Ritene indispensabile l'allineamento e l'uniformità rispetto ai termini di scadenza. Ritene che la proposta di parere così come formulata possa essere uno stimolo positivo per l'Esecutivo, impegnato in una suddivisione di fondi così delicata, in un momento in cui occorre particolare rigore. Ritene che con maggiore trasparenza e rigore si possano favorire quelle istituzioni culturali che maggiormente meritano e che non sprecano i fondi pubblici a loro destinati.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, riformula quindi la proposta di parere nel senso indicato dal collega Zazzera (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni, come riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 marzo 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario per i beni e le attività culturali Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 14.45.

Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche.

C. 2713 approvata, in un testo unificato, dalla 11^a Commissione permanente del Senato e C. 1335 Vanucci.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 16 marzo 2010.

Erica RIVOLTA (LNP), *relatore*, ricordando che si tratta di un provvedimento molto importante in favore di cittadini che devono affrontare due condizioni di disabilità, in quanto sono sordi e ciechi, rinviando alla relazione già svolta, propone l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 marzo 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario per i beni e le attività culturali Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 14.50.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.

Testo unificato C. 136 Carlucci, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1018 Froner).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta 10 marzo 2010.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri della I Commissione (Affari Costituzionali) e della III (Affari esteri) favorevole con osservazioni, della VI Commissione (Finanze) favorevole con condizioni e della X Commissione (Attività produttive) favorevole con condizione. Si è ancora in attesa quindi dell'espressione del parere della V Commissione (Bilancio) e della XI Commissione (Lavoro).

Avverte altresì che è stato richiesto l'abbinamento della proposta di legge C. 1018 Froner. Si tratta di una proposta

di legge che verte su analoga materia. Ne propone pertanto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento.

La Commissione delibera quindi l'abbinamento della proposta di legge C. 1018 Froner ed altri.

Concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo.

C. 2774 Barbieri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 12 novembre 2009.

Manuela GHIZZONI (PD) rileva che il provvedimento è importante perché permette di occuparsi di una materia di rilievo, che riguarda agenzie di ricerca di questo importante segmento della storia d'europa a livello nazionale e internazionale. Rileva, peraltro, che non si tratta solo del SISMEL, ma che vi sono anche l'Istituto storico italiano per il medioevo o l'Istituto per l'alto medioevo di Spoleto; i contributi dovrebbero essere assegnati quindi non solo al SISMEL, ma anche ad altri enti. Dopo aver acquisito il parere del Governo, riterrebbe pertanto opportuno svolgere un'audizione dei soggetti interessati, al fine di attribuire a tutti i soggetti meritevoli i contributi oggetto della proposta di legge.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, si dichiara favorevole alla proposta della collega Ghizzoni.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Valentina APREA, *presidente*, propone di passare dapprima alla riunione dell'uf-

ficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e quindi ai successivi punti all'ordine del giorno.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 17 marzo 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA, indi del vicepresidente Paola FRASSINETTI.

La seduta comincia alle 15.10.

Indagine conoscitiva sulle problematiche connesse all'accoglienza di alunni con cittadinanza non italiana nel sistema scolastico italiano.

Audizione di rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e di esperti del settore.

(Svolgimento e conclusione).

Valentina APREA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i temi oggetto dell'audizione.

Il dottor Giovanni BIONDI, *Capo Dipartimento per la Programmazione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Valentina APREA, *presidente*, autorizza la pubblicazione della documentazione illustrata dal dottor Biondi, in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Intervengono, per formulare domande e osservazioni, Valentina APREA, *presidente*, e i deputati Maria Letizia DE TORRE (PD), Erica RIVOLTA (LNP) e Giovanni Battista BACHELET (PD).

Risponde il dottor Giovanni BIONDI, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Valentina APREA, *presidente*, ringrazia il dottor Biondi e sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa, alle 15.25, è ripresa alle 15.30.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, introduce i temi oggetto dell'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione il dottor Giorgio SILLI, *assessore ai rapporti con l'Unione europea, alle relazioni con il pubblico e alle politiche d'integrazione*, la dottoressa Daniela POMPEI, *responsabile servizio immigrati della Comunità di Sant'Egidio* e il dottor Christopher HEIN, *direttore del Consiglio italiano per i rifugiati*.

Intervengono, per porre quesiti, i deputati Maria Letizia DE TORRE (PD) e Giovanni Battista BACHELET (PD).

Rispondono ai quesiti posti la dottoressa Rita PIERI, *assessore all'istruzione pubblica, università e pari opportunità del Comune di Prato*, la dottoressa Daniela POMPEI e il dottor Christopher HEIN, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, ringrazia quindi gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

*Disposizioni per il restauro e la valorizzazione della Rocca di Canossa e per la celebrazione del nono centenario della morte della contessa Matilde di Toscana.
C. 2967 Alessandri.*

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2010, relativo ai contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (Atto n. 188).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VII Commissione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2010, relativo ai contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (atto n. 188);

tenuto conto delle valutazioni espresse dal sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Francesco Maria Giro nelle sedute del 2 e del 10 marzo 2010;

sottolineata la necessità di rendere uniformi i termini di scadenza previsti per le richieste dei contributi e di rivedere i termini stabiliti dall'amministrazione per la valutazione delle richieste stesse;

rilevato altresì che appare necessario prevedere un maggiore coinvolgimento della Commissione cultura nella proce-

dura di valutazione delle richieste di contributi, anche al fine di consentire alla Commissione medesima di ottenere maggiori informazioni relativamente ai criteri applicati ai fini dell'assegnazione dei contributi;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) appare necessario rendere uniformi i termini di scadenza previsti per le richieste dei contributi;

2) risulta altresì necessario rivedere i termini stabiliti dall'amministrazione per la valutazione delle richieste stesse;

3) appare inoltre necessario che il Governo riferisca alla Commissione sull'operato delle commissioni ministeriali, non appena queste abbiano iniziato la loro attività valutativa.

ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2010, relativo ai contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (Atto n. 188).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2010, relativo ai contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (atto n. 188);

tenuto conto delle valutazioni espresse dal sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Francesco Maria Giro nelle sedute del 2 e del 10 marzo 2010;

sottolineata la necessità di rendere uniformi i termini di scadenza previsti per le richieste dei contributi e di rivedere i termini stabiliti dall'amministrazione per la valutazione delle richieste stesse;

rilevato altresì che appare necessario prevedere un maggiore coinvolgimento della Commissione cultura nella proce-

dura di valutazione delle richieste di contributi, anche al fine di consentire alla Commissione medesima di ottenere maggiori informazioni relativamente ai criteri applicati ai fini dell'assegnazione dei contributi;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) appare necessario rendere uniformi i termini di scadenza previsti per le richieste dei contributi;

2) risulta altresì necessario rivedere i termini e rendere noti i criteri stabiliti dall'amministrazione per la valutazione delle richieste stesse;

3) appare inoltre necessario che il Governo riferisca alla Commissione sull'operato delle commissioni ministeriali, non appena queste abbiano iniziato la loro attività valutativa.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Confapi, di ANCE e di CNA, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00257 Libè, 7-00258 Mariani, 7-00273 Togni e 7-00280 Ghiglia: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti 76

AUDIZIONI:

Audizione del sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia, al fine di acquisire elementi conoscitivi in ordine all'attività svolta dalla SOGESID Spa (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 76

RISOLUZIONI:

7-00288 Alessandri: Misure per l'immediato avvio delle attività di bonifica nelle aree colpite dal recente sversamento di idrocarburi nel fiume Lambro (*Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00062*) 77

ALLEGATO 1 (Risoluzione approvata) 80

7-00266 Motta: Rafforzamento delle misure per l'abbattimento delle barriere architettoniche (*Discussione e conclusione – Approvazione*) 78

INTERROGAZIONI:

5-02622 Mariani: Misure per garantire la trasparenza negli appalti pubblici 78

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 83

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 79

AVVERTENZA 79

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 17 marzo 2010.

Audizione di rappresentanti di Confapi, di ANCE e di CNA, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00257 Libè, 7-00258 Mariani, 7-00273 Togni e 7-00280 Ghiglia: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.35 alle 10.15.

AUDIZIONI

Mercoledì 17 marzo 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione del sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia,

al fine di acquisire elementi conoscitivi in ordine all'attività svolta dalla SOGESID Spa.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Roberto MENIA, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*, svolge una relazione sul temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Salvatore MARGIOTTA (PD), Alessandro BRATTI (PD) e Raffaella MARIANI (PD).

Roberto MENIA, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*, fornisce ulteriori precisazioni.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ringrazia il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

RISOLUZIONI

Mercoledì 17 marzo 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia e il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e trasporti, Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 14.55.

7-00288 Alessandri: Misure per l'immediato avvio delle attività di bonifica nelle aree colpite dal recente sversamento di idrocarburi nel fiume Lambro.

(Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00062).

La Commissione inizia la discussione.

Alessandro BRATTI (PD) illustra inizialmente la risoluzione di cui è cofirmatario. Peraltro fa presente che, a seguito di un'ulteriore istruttoria svolta in ordine alla questione dell'avvio delle attività di bonifica nelle aree colpite dal recente sversamento di idrocarburi nel fiume Lambro, riterrebbe opportuno, in accordo con gli altri proponenti, riformulare la risoluzione inserendo gli ulteriori impegni del Governo a provvedere alla nomina del segretario dell'Autorità di bacino, o in subordine, di un rappresentante del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Commissario delegato per la programmazione degli interventi e delle attività volte al superamento dell'emergenza, e a prevedere che tale Commissario delegato possa avvalersi di subcommissari designati, con riferimento ai rispettivi ambiti territoriali, dai presidenti delle regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, ed operanti sulla base di specifiche direttive e indicazioni impartite dal medesimo Commissario delegato.

Il sottosegretario Roberto MENIA esprime parere favorevole alla risoluzione come testè riformulata.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che i deputati Ghiglia, Lanzarin, Marantelli, Margiotta, Mariani, Motta, Piffari, Realacci e Togni hanno manifestato l'intenzione di sottoscrivere la risoluzione in titolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, all'unanimità, la nuova formulazione della risoluzione, che assume il numero 8-00062 (*vedi allegato 1*).

7-00266 Motta: Rafforzamento delle misure per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

(Discussione e conclusione – Approvazione).

La Commissione inizia la discussione.

Carmen MOTTA (PD) illustra la risoluzione in titolo sottolineandone l'importanza e richiamando la necessità di una approvazione urgente della stessa. In tal senso, chiede al Governo di operare ogni sforzo per accelerare al massimo i tempi dell'emanazione del richiesto testo unico in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, che consenta di superare le attuali carenze e contraddizioni normative, tenendo conto del prezioso lavoro a suo tempo svolto dalla Commissione ministeriale di studio per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI nell'esprimere parere favorevole sulla risoluzione in oggetto, fa presente che proprio nelle settimane scorse la Commissione citata dal deputato Motta è stata ricostituita e sta per ultimare il lavoro propedeutico alla ridefinizione della normativa oggetto dell'atto di indirizzo in esame.

Daniele MARANTELLI (PD), nell'esprimere apprezzamento per la posizione espressa dal rappresentante del Governo, rinnova la richiesta di procedere in tempi rapidissimi alla revisione della normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, che è ormai indispensabile per superare i molteplici ostacoli e difficoltà che quotidianamente si riscontrano con riferimento sia agli edifici pubblici che alle abitazioni private.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la risoluzione in oggetto.

La seduta termina alle 15.05.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 17 marzo 2010. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e trasporti, Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 15.05.

5-02622 Mariani: Misure per garantire la trasparenza negli appalti pubblici.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Raffaella MARIANI (PD) si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Pur riconoscendo, infatti, che nel proprio atto di sindacato ispettivo erano prospettate molteplici questioni, ritiene che gli elementi forniti dal Governo non possano essere considerati soddisfacenti né positivi. In particolare, giudica del tutto insufficiente l'azione condotta dal Governo sul versante dell'applicazione della normativa comunitaria e, soprattutto, della semplificazione delle procedure ordinarie di affidamento dei contratti pubblici che è concausa essenziale delle disfunzioni e dei fenomeni degenerativi sempre più all'attenzione della pubblica opinione e della magistratura. Allo stesso modo, giudica negativamente le recenti misure adottate dal Governo in materia di contenzioso in materia di appalti pubblici, a partire dalla reintroduzione degli arbitrati, che rischiano di tradursi in una inaccettabile lievitazione dei costi e in un allungamento dei tempi di realizzazione delle opere pubbliche. Ritiene, inoltre, che la risposta del Governo sia del tutto insoddisfacente anche con riferimento al ruolo e ai compiti assunti in questa legislatura dagli uffici e dagli organi del ministero delle infrastrutture, che hanno sempre più emarginato le stazioni appaltanti operanti sul territorio, con effetti negativi e pericolosi anche per quel che concerne la correttezza e la trasparenza delle procedure di affidamento dei contratti di appalto. Denuncia,

infine, il fatto grave che dopo il recente annuncio di un disegno di legge di contrasto ai fenomeni di corruzione il Governo non ha adottato alcuna misura. Sotto questo profilo, nell'esprimere rammarico per il fatto che, quanto detto dal rappresentante del Governo circa l'istituzione di specifici tavoli di confronto fra il Governo e gli operatori del settore, non può assolutamente essere considerato come elemento di rassicurazione, conclude richiamando il Governo alla necessità di aprire un confronto trasparente in sede parlamentare al fine di dare risposta alle questioni più urgenti per restituire credibilità al settore degli appalti pubblici e per farne strumento concreto di sviluppo economico e di superamento della crisi economica.

La seduta termina alle 15.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 17 marzo 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Legge comunitaria 2009.

C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

ALLEGATO 1

7-00288 Alessandri: Misure per l'immediato avvio delle attività di bonifica nelle aree colpite dal recente sversamento di idrocarburi nel fiume Lambro.**RISOLUZIONE APPROVATA**

L'VIII Commissione,

premesso che:

il 23 febbraio 2010 si è verificato uno sversamento, presumibilmente doloso, nella fognatura comunale di Villasanta (MB) – poi confluito nel fiume Lambro – di idrocarburi (gasolio e olio combustibile) provenienti dalla locale ditta Lombarda Petroli nell'ordine delle 3.000-4.000 tonnellate;

sin dalla scoperta dell'evento, la prefettura di Milano e la Protezione civile della regione Lombardia hanno organizzato interventi finalizzati al contenimento delle sostanze inquinanti e alla loro rimozione dal fiume Lambro;

è stato quindi attivato un coordinamento tra le regioni interessate (tramite anche le rispettive ARPA) per monitorare lo stato di qualità delle acque e per definire una mappatura dei siti e degli habitat interessati dall'inquinamento, mentre il dipartimento di Protezione civile ha provveduto all'attuazione degli interventi urgenti necessari a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni ed alla bonifica delle aree interessate dall'inquinamento;

a seguito della dichiarazione dello Stato di emergenza del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2010, sarebbero ora allo studio due possibili ordinanze di protezione civile:

a) la prima per la gestione della conclusione dell'emergenza sotto il coordinamento del Dipartimento di protezione civile;

b) la seconda per gli interventi di bonifica dei siti inquinati, il sostegno alle attività produttive ed il rimborso delle spese sostenute, che prevede l'individuazione di un Commissario delegato;

il Commissario delegato, da individuarsi all'interno degli enti che hanno partecipato ai primi interventi (regioni, autorità di bacino, Agenzia interregionale per il fiume Po – AIPo), dovrebbe provvedere all'adozione delle iniziative citate e all'espletamento di tutte le azioni necessarie al superamento dell'emergenza;

in merito all'individuazione del Commissario delegato e dell'ente attuatore sarebbero state avanzate alcune ipotesi procedurali sia da parte del dipartimento di protezione civile, della regione Lombardia e della regione Veneto (i quali individuerebbero l'AIPo come soggetto attuatore e la relativa nomina di Commissario delegato nella figura del suo direttore), sia da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (il quale sembrerebbe orientato ad una gestione diretta delle operazioni per il tramite di proprie strutture vigilate ed il coinvolgimento dell'autorità di bacino per il fiume Po – AdBPo);

l'AIPo rappresenta tutte le Regioni attraversate dal fiume Po, ha una struttura di 400 persone, costituite da tecnici per la maggior parte dislocati sul territorio in 12 uffici diversi ed ha per mission l'attuazione di interventi sui corsi d'acqua principali, mentre l'autorità di bacino per il fiume Po è ancora priva di un assetto

istituzionale definito ed è costituita da 40 unità di personale, tutte distaccate a Parma. Lo stesso ente non ha mai avuto funzioni operative o gestito appalti di lavori ma si è occupato esclusivamente di piani e programmi. In tal senso, sarebbe auspicabile la trasformazione dell'ente in autorità di distretto idrografico per completare e aggiornare la formulazione dei criteri, degli indirizzi e delle linee di coordinamento della pianificazione a livello di distretto in materia di rischio idraulico, risorse idriche, ambiente, come richiesto anche dalle regioni in sede di discussione delle modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006;

allo scopo di uniformare la gestione dei fiumi principali, il decreto legislativo n. 152 del 2006 ha operato un riordino dei distretti idrografici, ancora in fase di definizione da parte del Ministero dell'ambiente del territorio e del mare per una più puntuale corrispondenza alle vigenti direttive europee. Allo stato attuale, però, le disposizioni applicabili non conferiscono alla relativa autorità di bacino le necessarie competenze per poter gestire tutte le indispensabili attività da eseguire sul fiume, anche in considerazione del fatto che vi è un eccessivo numero di enti che interferiscono con la gestione della risorsa idrica all'interno del bacino del Po. Peraltro, l'emergenza di questi giorni ha dimostrato come qualsiasi episodio che si verifichi a monte del fiume abbia un impatto su tutto il suo corso, compreso il delta, e che qualsiasi progetto o intervento non può non considerare il Po come un unicum al di là dei confini amministrativi;

al fine risolvere con efficacia i problemi di emergenza e di rientro alle normali condizioni di vita, si potrebbero pertanto valutare due opzioni:

1) l'opportunità della nomina di un commissario individuato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che si avvallesse d'AIPo come soggetto attuatore;

2) in alternativa, andrebbe definito l'assetto istituzionale dell'AdBpo —

anche con il coinvolgimento delle regioni interessate — e nel contempo andrebbero adottati Criteri di gestione delle operazioni di bonifica in grado di garantire lo svolgimento delle attività, nel rispetto delle attribuzioni di tutti i soggetti competenti;

in tale ambito, occorrerebbe restituire alle regioni e agli enti locali le spese già sostenute per fare fronte all'emergenza (ad oggi stimate in circa un milione di euro) e provvedere ad un rigoroso monitoraggio dei fenomeni per procedere alla totale bonifica delle aree inquinate,

impegna il Governo:

ad adottare, d'intesa con i comuni danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi a danno dei fiumi Lambro e Po, tutte le misure necessarie ed urgenti per ricondurre nelle normali condizioni di vita i territori interessati;

ad intraprendere iniziative urgenti, anche di natura normativa, volte a ricondurre ad un'unica autorità le competenze e le risorse indispensabili per assicurare una governance efficace e autorevole del bacino del Po, a tal fine, sul piano amministrativo, ad attivare l'autorità distrettuale che, a prescindere dalle situazioni di emergenza, sia effettivamente posta a capo della gestione delle attività e delle politiche di governo del bacino del Po, procedendo alla nomina del relativo segretario distrettuale in accordo con le regioni interessate e sul piano normativo, ad adeguare la legislazione vigente per conferire poteri sostitutivi all'ente, qualora le regioni e gli enti locali non procedano nei tempi prestabiliti all'attuazione degli interventi di propria competenza;

a valutare l'opportunità di reperire le risorse necessarie finalizzate al ripristino dello stato di integrità ambientale dei luoghi danneggiati e al risarcimento di eventuali danni occorsi a terzi, anche provvedendo alla nomina, tramite ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, di un commissario delegato che provveda all'adozione delle necessarie e

urgenti iniziative volte ad eseguire le operazioni dichiarate indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, in tal senso avvalendosi di soggetti attuatori che abbiano idonea rappresentatività e competenze territoriali;

a provvedere a nominare il segretario dell'Autorità di bacino, o in subordine, un rappresentante del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Commissario delegato per la programmazione degli interventi e delle attività volte al superamento dell'emergenza;

a prevedere che il sopracitato Commissario delegato per l'espletamento delle attività di propria responsabilità possa avvalersi di subcommissari designati, con riferimento ai rispettivi ambiti territoriali, dai presidenti delle regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, che possono agire sulla base di specifiche direttive e indicazioni impartite dal medesimo Commissario delegato;

ad adottare provvedimenti immediati diretti a rimborsare le regioni e gli enti locali delle spese assunte nell'immediatezza dell'evento;

ad avviare immediatamente le attività di bonifica dei luoghi a partire dalle sponde del tratto piacentino del fiume Po che risultano gravemente danneggiate,

sulla base di un programma specifico che comprenda anche l'esecuzione di un accurato monitoraggio delle sostanze che non è stato possibile catturare e che eventualmente si siano depositate sul letto del fiume;

ad eseguire una verifica incisiva dell'applicazione della normativa in materia di vigilanza sulle attività delle industrie ad alto rischio, anche al fine di scongiurare ogni rischio di disattenzioni da parte degli organi di controllo ovvero di comportamenti elusivi da parte delle imprese che potrebbero rappresentare un pericoloso cedimento rispetto a comportamenti illegali come quelli che hanno portato al disastro ambientale che ha colpito il bacino del Po;

a garantire che entro il termine di scadenza della delega per la revisione del decreto legislativo n. 152 del 2006 sia assicurata la riforma della parte terza dello stesso decreto legislativo, relativamente alla materia della difesa del suolo e della tutela delle acque e gestione delle risorse idriche, senza prevedere ulteriori proroghe.

(8-00062) « Alessandri, Tommaso Foti, Bratti, Ghiglia, Lanzarin, Marantelli, Margiotta, Mariani, Motta, Piffari, Realacci, Togni ».

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-02622 Mariani: Misure per garantire la trasparenza negli appalti pubblici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Facendo riferimento agli specifici quesiti posti dagli onorevoli interroganti, e per quanto concerne gli aspetti di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si condivide la necessità di garantire che l'applicazione della normativa ordinaria in materia di appalti pubblici non costituisca un freno alla realizzazione in tempi certi e rapidi delle infrastrutture pubbliche, soprattutto nell'attuale periodo di sfavorevole congiuntura economica.

In questa direzione si è impegnato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche attraverso la promozione di tavoli tecnici con le maggiori stazioni appaltanti e le associazioni di categoria più rappresentative finalizzati all'individuazione ed al superamento, a livello legislativo, di criticità e disfunzioni della normativa in materia di appalti pubblici.

Proprio in questa logica è stata promossa l'introduzione nel codice dei contratti pubblici di una specifica norma semplificatoria in materia di valutazione delle offerte anomale, che, pur riguardando una fase necessaria della gara di affidamento degli appalti, prevista dal diritto comunitario, presentava una proceduralizzazione troppo pesante che richiedeva tempi eccessivi.

L'azione legislativa di semplificazione, seppure non pretende di essere esaustiva, si ritiene efficace per consentire, attraverso la riduzione dei tempi di durata della gara, una più rapida cantierizzazione delle opere pubbliche: è prevista, in particolare, la contrazione di alcuni termini procedurali, la presentazione dei giustificativi direttamente « *ex post* », anziché

in sede di offerta, e la valutazione « congiunta » delle prime cinque offerte sospette di anomalia.

Resta comunque fermo l'impegno per il futuro a recepire tutti i contributi capaci di superare, o quanto meno attenuare, attraverso lo strumento legislativo, ulteriori criticità di tipo procedurale, sempre nei limiti della compatibilità con le norme di diritto comunitario in materia.

Per quanto riguarda altresì le modifiche legislative al codice dei contratti pubblici che consentono, da un lato, di esperire la procedura negoziata senza bando per l'affidamento di lavori di importo inferiore a 500 mila euro, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e, dall'altro, di esperire la procedura ristretta semplificata per l'affidamento di lavori di importo inferiore ad un milione di euro, si ritiene che esse producano a livello di norma « ordinaria » una semplificazione procedurale per l'affidamento degli appalti, nel rispetto del diritto comunitario. Si evidenzia, inoltre, che la soglia di 500 mila euro entro la quale può essere esperita la procedura di cui all'articolo 122, comma 7-bis, è inferiore a quella prevista dalla normativa di altri Stati membri dell'Unione europea.

Riguardo al rilevante elemento « critico » di rallentamento della realizzazione delle opere costituito dall'instaurarsi, con ampia frequenza, di ricorsi in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, si evidenzia che, con il decreto legislativo di recepimento della direttiva « ricorsi », in corso di approvazione definitiva, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto norme mirate ad ac-

celerare il processo amministrativo in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici, volte a garantire una tutela effettiva, celere, che giunga prima dell'avvenuta stipulazione del contratto, a responsabilizzare tutti i protagonisti della vicenda contenziosa (ricorrente, stazione appaltante, giudice), a consentire di pervenire in tempi rapidissimi ad una pronuncia giurisdizionale cautelare e ad una decisione di merito, che da un lato assicuri che l'appalto sia aggiudicato all'avente diritto e dall'altro non impedisca la celere esecuzione dell'appalto medesimo.

Il medesimo decreto legislativo contiene inoltre, in attuazione di specifico criterio di delega, misure di razionalizzazione dell'arbitrato; esse, nel loro complesso, delineano un istituto profondamente rinnovato che consente di mantenere in vita il rimedio di tutela arbitrale, in ragione della validità ed efficacia dello stesso, garantendone, al contempo, la massima trasparenza ed il superamento delle criticità dell'istituto evidenziatesi nel passato.

Ciò soprattutto attraverso le seguenti disposizioni volute da questa Amministrazione:

impugnabilità del lodo prevista, oltre che per nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia; cosicché sulla decisione arbitrale, che viene a configurarsi quale giudizio di primo grado, è consentita la possibilità di un controllo successivo generalizzato, in sede giurisdizionale;

più rigorosi criteri di incompatibilità per l'arbitro presidente, tali per cui, per esempio, detto ruolo non può essere ricoperto da chi nel triennio precedente abbia esercitato funzioni di arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali, pena la nullità del lodo;

contenimento dei costi del giudizio arbitrale mediante la conferma delle disposizioni di riduzione dei compensi arbitrali previste dall'articolo 29, comma 1-*quinquiesdecies* del decreto-legge n. 207/08, convertito dalla legge n. 14/2009.

Per quanto riguarda le eccezioni sollevate sulla necessità di procedere all'affidamento delle concessioni autostradali mediante gara, la normativa già prevede che l'individuazione del concessionario avvenga mediante procedura concorsuale, e pertanto, alle scadenze dei rapporti concessori in corso, alcune delle quali imminenti, saranno esperite le gare per l'individuazione dei nuovi concessionari autostradali.

È stato peraltro prevista, con specifica disposizione della legge finanziaria per il 2010, l'anticipazione entro il 31 marzo 2010 delle gare per l'affidamento delle concessioni autostradali in scadenza entro il 31 dicembre 2014.

Rispetto alla necessità che sia garantita una maggiore qualificazione degli operatori economici realizzatori dei contratti pubblici, fondata anche su requisiti di tipo «reputazionale», il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha in più occasioni manifestato il più ampio favore nei confronti di meccanismi di selezione delle imprese che impediscano l'ingresso sul mercato a quelle meno competitive ed agevoli, viceversa, la crescita di quelle migliori.

Per quel che riguarda infine le recenti vicende giudiziarie in tema di appalti pubblici, si sottolinea che non sono emerse illegalità collegate direttamente agli Uffici di diretta collaborazione che, anzi, sono intervenuti per richiedere nel tempo gli approfondimenti necessari al fine di pervenire a soluzioni pienamente rispettose della legalità.

Per quanto concerne, invece, il coinvolgimento nelle inchieste giudiziarie di alti funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, eventuali comportamenti illeciti che dovessero emergere in esito alle inchieste in corso rimarrebbero circoscritti alla sfera dei comportamenti individuali, che comportano responsabilità personali, non riconducibili, in alcun modo, alla struttura.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-01293 Schirru: Cattiva ricezione del segnale televisivo digitale terrestre nel comune di Carbonia	85
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	94
5-02173 Madia: Situazione di crisi delle agenzie private di recapito e necessità di definire un contratto di settore in vista della liberalizzazione dei servizi postali	86
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	95
5-02462 Codurelli: Disservizi relativi al servizio postale nei comuni della provincia di Lecco ...	86
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	97
5-02497 Brandolini: Chiusura pomeridiana dell'ufficio postale di Gambettola (FC)	87
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	99
5-02586 Margiotta: Prevista riduzione delle frequenze radio a disposizione dell'emittente lucana « Basilicata radio due »	87
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	100

RISOLUZIONI:

Sull'ordine dei lavori	87
7-00279 Antonino Foti: Trasferimento di strutture operative della società Poste italiane Spa da Reggio Calabria a Catanzaro (<i>Discussione e rinvio</i>)	87
7-00292 Valducci: Revisione della disciplina in materia di servizi di autonoleggio con conducente dettata dal decreto-legge n. 207 del 2008 (<i>Discussione e rimessione in Assemblea</i>)	89

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sull'attività svolta dall'Osservatorio « Il futuro della rete » (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	92
---	----

COMITATO RISTRETTO:

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica. C. 2184 Boffa e C. 2219 Gioacchino Alfano	93
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	93
---	----

INTERROGAZIONI

Mercoledì 17 marzo 2010. — Presidenza del vicepresidente Silvia VELO. — Interviene il viceministro per lo sviluppo economico, Paolo Romani.

La seduta comincia alle 14.30.

5-01293 Schirru: Cattiva ricezione del segnale televisivo digitale terrestre nel comune di Carbonia.

Il vice ministro Paolo ROMANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Amalia SCHIRRU (PD), replicando, rileva che il problema oggetto dell'interro-

gazione sembra risolto per i due comuni maggiori, Iglesias e Carbonia, anche a seguito di una decisa presa di posizione dei sindaci al riguardo, mentre persiste per alcuni comuni minori della regione Sardegna. Rileva che è passato quasi un anno dalla presentazione dell'interrogazione e che i cittadini si sono sentiti del tutto abbandonati. Sottolinea che la visione dei canali Rai, per la quale è previsto il pagamento di un canone, riveste una particolare importanza per alcune fasce della popolazione, come ad esempio gli anziani, che sono anche le più deboli rispetto all'esigenza di affrontare i rilevanti problemi di ordine tecnico che sono stati evidenziati nella risposta resa dal vice ministro. Invita pertanto il Ministero ad effettuare un ulteriore intervento volto a verificare la ricezione dei canali Rai su tutto il territorio della regione Sardegna, anche al fine di offrire a tutti i cittadini, soprattutto quelli appartenenti alle fasce più deboli della popolazione, la medesima offerta televisiva.

5-02173 Madia: Situazione di crisi delle agenzie private di recapito e necessità di definire un contratto di settore in vista della liberalizzazione dei servizi postali.

Il vice ministro Paolo ROMANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Maria Anna MADIA (PD), replicando, ringrazia il vice ministro per l'articolata e dettagliata risposta, che contiene numerosi e positivi auspici. Ritiene tuttavia che non sia stata data alcuna indicazione a due importanti quesiti posti nell'interrogazione e in particolare alla data nella quale si intende effettuare l'incontro con le organizzazioni sindacali e alle modalità di definizione dell'ente previdenziale unico. Giudica necessario avere informazioni più dettagliate riguardo a quest'ultimo argomento e in particolare ritiene utile che il Governo definisca le modalità attraverso le quali i soggetti privati possono partecipare a questo ente e gli eventuali costi derivanti

da questa operazione. Ritiene che su questioni quale quella oggetto dell'interrogazione sia preferibile adottare misure concrete ancorché non generali e giudica la fissazione, in una data precisa, di un incontro con le organizzazioni confederali un primo passo concreto volto alla soluzione della questione.

5-02462 Codurelli: Disservizi relativi al servizio postale nei comuni della provincia di Lecco.

Il presidente, Silvia VELO, sottoscrive, con il consenso del presentatore, l'interrogazione in titolo.

Il vice ministro Paolo ROMANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Silvia VELO (PD), in qualità di cofirmataria, replicando, ringrazia il vice ministro per la risposta resa. Al di là della specifica questione oggetto dell'interrogazione, invita il Governo a fare una riflessione di carattere generale sui disservizi di natura postale che si stanno verificando in più aree del Paese. Fa presente che le carenze del servizio postale riguardano soprattutto realtà territoriali assai piccole, che quindi risentono di problemi di marginalità. Annuncia che il gruppo del Partito democratico assumerà un'iniziativa volta alla verifica su tutto il territorio nazionale dei servizi postali. Ricorda che la società Poste italiane Spa, pur essendo una società per azioni, è partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze per il 65 per cento e per il restante 35 per cento dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa e che quindi il ruolo pubblico all'interno della società è assai rilevante. Osserva che è attualmente in discussione il disegno di legge comunitaria, all'interno del quale sono contenute misure che incidono sul processo di liberalizzazione del settore postale, e giudica quindi questa un'utile occasione per fare il punto della situazione su un servizio di importanza primaria per il sistema economico del Paese.

5-02497 Brandolini: Chiusura pomeridiana dell'ufficio postale di Gambettola (FC).

Il vice ministro Paolo ROMANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Sandro BRANDOLINI (PD), replicando, rileva che da troppo tempo in diversi uffici postali, e non solo della zona oggetto dell'interrogazione, si verificano disservizi e peggioramenti dell'offerta relativa al servizio postale. Osserva che si è verificata una generalizzata riduzione del servizio postale, soprattutto nella fascia oraria pomeridiana e che lo spostamento della generalità dei servizi postali nelle fasce orarie mattutine, pur rispondendo ai criteri di razionalizzazione della società Poste italiane Spa, non risponde alle esigenze dei cittadini. Sottolinea che nel caso particolare di Gambettola, è necessario effettuare 10 km per poter usufruire di un servizio postale in orari pomeridiani. Fa presente che è intenzione del gruppo del Partito democratico affrontare compiutamente la questione del peggioramento dei servizi resi dalla società Poste italiane. Sottolinea che tale società è concessionaria del servizio postale in base ad un contratto di servizio sottoscritto con lo Stato, e giudica opportuno rivedere tale contratto al fine di pervenire ad una definizione del servizio che sia conforme alle esigenze dei cittadini. Invita quindi il vice ministro ad affrontare compiutamente la questione dei disservizi postali, che, come si evince dai un gran numero di atti di sindacato ispettivo, si sta diffondendo su tutto il territorio nazionale.

5-02586 Margiotta: Prevista riduzione delle frequenze radio a disposizione dell'emittente lucana « Basilicata radio due ».

Il vice ministro Paolo ROMANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Salvatore MARGIOTTA (PD), replicando, ringrazia il vice ministro della risposta resa. Ritiene necessario un ap-

profondimento in ordine ai profili giuridici della questione oggetto dell'interrogazione. Sottolinea che si tratta di una questione assai rilevante, relativa ad un'emittente locale che svolge bene e correttamente il proprio ruolo sul territorio lucano e auspica pertanto che si pervenga rapidamente ad una soluzione del problema relativo alle frequenze di tale emittente.

Silvia VELO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.

RISOLUZIONI

Mercoledì 17 marzo 2010. — Presidenza del vicepresidente Silvia VELO, indi del presidente Mario VALDUCCI. — Intervengono il viceministro per lo sviluppo economico, Paolo Romani e il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 15.

Sull'ordine dei lavori.

Dario GINEFRA (PD) in relazione all'interruzione verificatasi sulla linea ferroviaria Benevento-Foggia, in conseguenza della quale si sono resi necessari interventi straordinari di collegamento mediante mezzi di trasporto terrestri su gomma, chiede al presidente che siano valutate in sede di ufficio di presidenza le modalità più opportune per indurre il Governo a riferire al riguardo.

7-00279 Antonino Foti: Trasferimento di strutture operative della società Poste italiane Spa da Reggio Calabria a Catanzaro.

(*Discussione e rinvio*).

Francesco NUCARA (Misto-RRP) fa presente che la questione oggetto dell'in-

terrogazione è stata oggetto di precedenti atti di sindacato ispettivo e precisamente di una interrogazione a risposta scritta presentata dal collega Antonino Foti, in attesa di risposta, e da una interrogazione a risposta immediata in Assemblea a propria firma, cui è stata data risposta dal Ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola in data 23 febbraio scorso. Ritiene assai rilevante la problematica posta con la risoluzione, in considerazione della scelta del Parlamento di definire Reggio Calabria una città metropolitana. Al riguardo giudica del tutto inopportuno il trasferimento del *competence center* da Reggio Calabria a Catanzaro, anche tenuto conto delle attività di formazione del personale di Reggio Calabria per esercitare i compiti specifici di tale centro. Fa presente inoltre che Reggio Calabria, insieme alla città di Messina, forma l'area dello Stretto e che la presenza del *competence center* nella città di Reggio sarebbe utile anche per i cittadini dello Stretto di Messina. Al riguardo ricorda di aver recentemente presentato un disegno di legge per la costituzione di un'Agenzia per l'area dello Stretto. Invita quindi il Governo ad intervenire sulla società Poste italiane affinché sia ripristinato il *competence center* nella città di Reggio Calabria, anche in aggiunta a quello di Catanzaro.

Il viceministro Paolo ROMANI fa presente che la localizzazione a Catanzaro della struttura « Programma e controllo di gestione » e del *Competence Center* di Poste italiane fa parte del progetto di riorganizzazione avviato dall'azienda per ottimizzare il proprio assetto organizzativo e che tale riorganizzazione è stata oggetto di un accordo nazionale, sottoscritto il 16 luglio 2009 da tutte le organizzazioni sindacali. Rileva che l'accordo prevede che le attività svolte presso i 53 Centri Contabili Amministrativi siano accentrate presso 27 *Competence Center*, individuati secondo il criterio della rappresentanza regionale: almeno un Centro in ogni capoluogo di regione. Per la regione Calabria il nuovo modello organizzativo ha previsto un *Competence Center* con sede a Catanzaro e

Poste italiane ha escluso che siano state effettuate spese immobiliari riferibili ad un ipotetico *Competence center* a Reggio Calabria. Sottolinea che gli interventi di riorganizzazione contenuti nell'accordo nazionale sono stati condivisi a livello regionale con specifici accordi sindacali. In Calabria l'accordo regionale è stato sottoscritto lo scorso ottobre e, nel successivo incontro del 17 novembre, Poste Italiane ha reso noto ai sindacati lo stato di avanzamento delle attività di ricollocazione, su base volontaria, del personale. Evidenzia che le parti hanno condiviso le modalità di attuazione di un'ulteriore fase di mobilità territoriale, che comunque non contempla alcun ridimensionamento occupazionale.

In merito all'impegno richiesto al Governo, dichiara che il Governo è disposto ad accogliere la risoluzione subordinatamente alla seguente riformulazione del dispositivo: « a verificare che gli impegni presi da Poste italiane, relativamente al mantenimento degli attuali livelli occupazionali in Calabria siano puntualmente mantenuti e che Reggio Calabria non sia penalizzata dal riassetto organizzativo in atto, nonché ad adoperarsi affinché si giunga ad un incontro con le parti sociali, onde evitare che dall'intera operazione possa derivare un'ulteriore perdita di posti di lavoro, in un momento così delicato per la vita economica e sociale dell'intera Regione ».

Francesco NUCARA (Misto-RRP) chiede chiarimenti al Governo sulla situazione di mobilità del personale di Poste italiane operante a Reggio Calabria. Fa presente che non tutti dipendenti di Poste italiane SpA che operano a Reggio Calabria sono disponibili ad un trasferimento a Catanzaro, anche per ragioni economiche legate all'inseadimento in una città diversa da quella di residenza, per cui alcuni di essi si troverebbero costretti a rinunciare all'impiego. Chiede quindi rassicurazioni al Governo sul mantenimento a Reggio Calabria del personale di Poste italiane SpA ivi operante.

Il vice ministro Paolo ROMANI ribadisce che la riorganizzazione è stata condivisa a livello regionale con specifici accordi sindacali, che nell'incontro del 17 novembre scorso Poste Italiane ha reso nota ai sindacati la ricollocazione del personale su base volontaria e che le parti hanno condiviso le modalità di attuazione di un'ulteriore fase di mobilità territoriale.

Francesco NUCARA (Misto-RRP) ritiene necessario effettuare un ulteriore approfondimento al riguardo per verificare che non ci siano situazioni di mobilità coatte che costringano il personale al licenziamento volontario per l'impossibilità di trasferirsi nel capoluogo.

Silvia VELO, *presidente*, in considerazione della richiesta di chiarimento avanzate dal deputato Nucara, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00292 Valducci: Revisione della disciplina in materia di servizi di autonoleggio con conducente dettata dal decreto-legge n. 207 del 2008.

(Discussione e rimessione in Assemblea).

Mario VALDUCCI, *presidente*, nell'illustrare la risoluzione di cui è primo firmatario, fa presente che l'atto di indirizzo, che è stato sottoscritto da colleghi appartenenti a diversi gruppi politici, ricostruisce in modo dettagliato i problemi derivanti dalle modifiche della disciplina in materia di servizi di noleggio con conducente introdotte con un emendamento approvato dal Senato nel corso dell'esame del decreto-legge n. 207 del 2008.

Tali modifiche, come è noto, prevedono pesanti vincoli e restrizioni all'esercizio dell'attività di noleggio con conducente. In particolare, si limita l'accesso al territorio di comuni diversi da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, si introduce l'obbligo di effettuare le prenotazioni di trasporto e di iniziare e terminare ogni singolo servizio presso la rimessa situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Si impone anche la compilazione e

tenuta di un « foglio di servizio », che dovrebbe, tra l'altro, recare i dati del committente.

Le disposizioni in questione risultano altresì problematiche in ordine alla ripartizione di competenze legislative tra lo Stato e le Regioni, nonché in riferimento al rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario di libero esercizio dell'impresa, libertà di stabilimento e tutela della concorrenza.

Le difficoltà derivanti dalle disposizioni sopra richiamate sono confermate dal fatto che finora tali disposizioni non hanno trovato applicazione. Per effetto di successivi interventi disposti nell'ambito di decreti-legge, infatti, ne è stata prevista e più volte prorogata la sospensione dell'efficacia. Da ultimo il decreto-legge n. 194 del 2009 ha ulteriormente prorogato la sospensione dell'efficacia fino al 31 marzo 2010.

Nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati del disegno di legge di conversione del decreto-legge, il Governo ha accettato, nella seduta dell'Assemblea del 24 febbraio 2010, due ordini del giorno (uno di cui ero primo firmatario e l'altro presentato dal collega Montagnoli) che ribadiscono l'esigenza di evitare che le disposizioni dettate dal decreto-legge n. 207 del 2008 diventino efficaci prima di una complessiva revisione delle stesse.

Proprio in considerazione dell'approssimarsi del termine del 31 marzo, ha ritenuto opportuno presentare la risoluzione e prevederne la discussione da parte della Commissione per ribadire l'esigenza, in conformità con i pareri costantemente espressi dalla Commissione sul tema e con gli ordini del giorno accettati dal Governo, di una ulteriore proroga della sospensione delle citate disposizioni.

In tal modo sarà possibile pervenire, attraverso il confronto con tutte le associazioni rappresentative delle categorie interessate e il necessario coinvolgimento delle regioni, a elaborare una revisione della normativa concernente il settore dell'autonoleggio con conducente, che, nel salvaguardare l'obiettivo sicuramente condivisibile di impedire ogni esercizio abu-

sivo di tale attività, rimuova tuttavia gli ostacoli eccessivi che le disposizioni del decreto-legge n. 207 del 2008 imporrebbero per le imprese operanti nel settore.

In assenza di tale proroga, infatti, si determinerebbero gravi conseguenze negative per le imprese che svolgono servizio di noleggio con conducente, con il rischio di pesanti ripercussioni sotto il profilo occupazionale, che andrebbero a colpire oltre 16 mila famiglie.

Silvia VELO (PD), nel ringraziare il Presidente per l'iniziativa assunta con la presentazione dell'atto di indirizzo, evidenzia l'esigenza per la Commissione di conoscere quali siano gli intendimenti del Governo. Osserva infatti che il problema evidenziato dalla risoluzione si colloca completamente all'interno della maggioranza e del Governo. Le disposizioni sul servizio di noleggio con conducente del decreto-legge n. 207 del 2008 sono state infatti inserite con un emendamento presentato al Senato dal capogruppo del principale gruppo di maggioranza e successivamente il Governo è intervenuto in più decreti-legge per sospenderne l'efficacia. Ricorda altresì che nel corso dell'esame da parte dell'Assemblea della Camera, del disegno di legge di conversione del decreto n. 194 del 2009 era stata prospettata, proprio a seguito di una audizione informale di associazioni delle imprese di noleggio con conducente svolta di fronte alla Commissione, la presentazione da parte del relatore di un emendamento che ampliasse ulteriormente il termine per la proroga fissato al 31 marzo 2010. Tale emendamento in realtà non è stato presentato e sono intervenuti gli ordini del giorno richiamati nella risoluzione. Nel riconoscere le difficoltà di individuare una soluzione pienamente soddisfacente, ribadisce comunque la richiesta che il rappresentante del Governo indichi con chiarezza alla Commissione quali iniziative il Governo stesso intenda assumere.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) nel ribadire le richieste della risoluzione, che ha sottoscritto, evidenzia che è necessario

da parte del Governo un intervento per non creare una condizione in cui di fatto alle imprese di noleggio con conducente sia impedito di proseguire la propria attività. Osserva altresì che, tenuto conto delle elezioni regionali, l'ultima opportunità per prorogare la sospensione dell'efficacia delle disposizioni del decreto-legge n. 207 del 2008, è costituita dal Consiglio dei ministri che si terrà nella settimana in corso. Auspica quindi che il Governo e, in particolare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, inseriscano nel decreto-legge in materia di incentivi all'economia che dovrebbe essere approvato nella suddetta seduta del Consiglio dei ministri, una ulteriore disposizione di proroga, segnalando che, a suo avviso, il termine della ulteriore proroga non dovrebbe essere fissato prima del 31 dicembre 2010, in considerazione della complessità dell'elaborazione di una nuova disciplina del settore.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO sottolinea che il Governo è consapevole delle problematiche poste in evidenza nella risoluzione presentata dal Presidente Valducci sul delicato tema della disciplina del noleggio con conducente e sulle conseguenze che la stessa ha su tutto il territorio nazionale. Il Ministro, infatti, ha attivato un tavolo tecnico con le parti interessate, la cui attività è in corso, allo scopo di individuare una soluzione condivisa da parte delle associazioni di categoria, delle imprese operanti nei settori coinvolti, nonché da parte delle regioni e dei comuni. In particolare segnala che nella giornata odierna si terrà una riunione assai importante del tavolo tecnico, che potrebbe portare all'individuazione di una soluzione soddisfacente, sebbene al momento non sia possibile prevedere gli esiti di tale riunione. Per queste ragioni ritiene che, proprio al fine di non pregiudicare l'esito positivo del confronto in corso, in primo luogo nell'interesse dei soggetti coinvolti, non sia opportuno in questo momento porre in votazione la risoluzione in discussione. Assicura comunque

la Commissione che il Governo ha ben presenti quali siano gli strumenti a propria disposizione per intervenire sul problema in modo tempestivo, in relazione alla scadenza del 31 marzo. Ribadisce tuttavia che allo stato non è possibile indicare quali siano le modalità di questo intervento.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ritiene opportuno richiamare alcuni elementi essenziali della complessa vicenda che è oggetto della risoluzione in discussione. In primo luogo, evidenzia che l'intesa raggiunta in sede di tavolo tecnico il 10 febbraio 2010, che era stata resa nota alla Commissione, non era in realtà condivisa da importanti associazioni rappresentative delle imprese di autonoleggio con conducente, quali Federnoleggio e FAI – Trasporto persone, che la Commissione ha avuto modo di ascoltare in sede di audizione informale. Sottolinea quindi l'esigenza di assicurare che le soluzioni che saranno individuate siano effettivamente condivise dalle imprese del settore dei servizi di noleggio con conducente. In relazione all'episodio richiamato dalla collega Velo, ricorda che l'emendamento del relatore sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 194 del 2009 non fu presentato per le assicurazioni fornite dal Governo di pervenire ad una modifica della disciplina; al tempo stesso gli emendamenti dei gruppi di opposizione che prolungavano la proroga oltre il termine del 31 marzo furono ritirati per effetto dell'accordo intervenuto sui contributi all'editoria. Osserva che nella situazione che si è creata occorre assolutamente che il Governo intervenga prima della data del 31 marzo; la sede per tale intervento non potrà quindi che essere il decreto-legge in materia di incentivi che dovrebbe essere adottato nella prossima seduta del Consiglio dei ministri. Segnala infine l'esigenza di non lasciarsi intimidire da coloro che protestano in modo arrogante e che in questo modo intendono imporre i propri interessi a scapito di altre categorie. Ritiene infatti che un conto è

disciplinare un settore, mentre del tutto diverso è dettare norme che impediscono alle imprese di quel settore a continuare a lavorare. Invita quindi il sottosegretario Giachino a riferire al Ministro le sollecitazioni della Commissione.

Michele Pompeo META (PD) dichiara di sottoscrivere, per conto del proprio gruppo, la risoluzione e sottolinea l'esigenza che sia posta in votazione nella seduta odierna, in modo da definire impegni vincolanti per il Governo. I tempi per intervenire sono infatti estremamente ristretti; in ogni caso la Commissione dovrebbe di nuovo convocarsi sulla questione prima della fine del mese.

Carlo MONAI (IdV) dichiara di voler sottoscrivere per conto del proprio gruppo la risoluzione, della quale condivide pienamente i contenuti. Ritiene che pur non essendo la proroga uno strumento condivisibile in assoluto, in questo caso si è in presenza di una situazione di emergenza per il settore dei servizi di noleggio con conducente. Ricorda che erano stati presentati emendamenti al disegno di legge di conversione del decreto-legge recante proroghe di termini legislativi, con cui si differiva ulteriormente la scadenza del 31 marzo. Tali emendamenti, condivisi dal proprio gruppo, erano stati ritirati in conseguenza dell'impegno preso dal Governo di risolvere la questione. Invita quindi la Commissione a dare un indirizzo al Governo ed evidenzia l'esigenza che la risoluzione sia posta in votazione indipendentemente dagli esiti della riunione odierna del tavolo tecnico convocato tra il Governo e le parti interessate.

Angelo COMPAGNON (UdC) esprime il proprio apprezzamento per la larga condivisione dei contenuti della risoluzione da parte dei rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari. Giudica che sia opportuno che venga dato un segnale forte da parte della Commissione, volto a definire delle linee di indirizzo per il Governo, al fine di pervenire rapidamente, dati i tempi assai ristretti, ad una ulte-

riore proroga dell'entrata in vigore della nuova disciplina del settore e contestualmente a permettere l'elaborazione di una nuova disciplina che sia soddisfacente per le imprese del settore dei servizi di noleggio con conducente.

Mario VALDUCCI, *presidente*, in considerazione delle posizioni assunte dagli esponenti di tutti i gruppi, ritiene necessario procedere alla votazione della risoluzione in discussione, salvo che il rappresentante del Governo si avvalga della facoltà di cui all'articolo 117, comma 3, del regolamento.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO non ritiene opportuno procedere alla votazione della risoluzione, chiedendo quindi, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, del regolamento, che di essa sia investita l'Assemblea.

Mario VALDUCCI, *presidente*, informa che, a seguito dell'esercizio, da parte del rappresentante del Governo, della facoltà di remissione in Assemblea prevista dall'articolo 117, comma 3, del regolamento, la discussione della risoluzione proseguirà eventualmente in Assemblea.

La seduta termina alle 15.30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 17 marzo 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 15.30.

Sull'attività svolta dall'Osservatorio « Il futuro della rete ».

(Svolgimento e conclusione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, dà conto alla Commissione dei lavori che sta svolgendo l'Osservatorio « Il futuro della rete », all'intero del quale operano Forum PA e la società Between. Ricorda che l'Osservato-

rio è stato costituito da parte di questi due soggetti a seguito dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione sull'assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche.

Come è noto, Forum PA è una struttura impegnata, anche attraverso l'organizzazione di periodiche sedi di incontro, tra cui in particolare l'esposizione annuale, a favorire il confronto tra amministrazioni pubbliche centrali e locali e soggetti privati al fine di valorizzare le iniziative e le esperienze di innovazione. Between è una società per azioni che opera nella consulenza strategica e tecnologica nel settore delle tecnologie dell'informazione e comunicazione.

All'Osservatorio « Il futuro della rete » partecipano molte delle principali società pubbliche e private che operano nel settore delle telecomunicazioni e delle tecnologie informatiche.

L'Osservatorio « Il futuro della rete » ha svolto e continua a svolgere una approfondita attività di ricerca sul tema dello sviluppo della banda larga, che costituiva la finalità principale del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva approvato dalla Commissione.

In particolare l'Osservatorio ha svolto un'analisi sia sul versante della domanda relativa ai servizi della banda larga, sia sul versante dell'offerta. Per quanto riguarda la domanda, vale a dire le questioni relative all'utenza internet in Italia, al *digital divide* e all'esigenza di sviluppo della rete per rendere pienamente accessibili le informazioni e i servizi che sono forniti attraverso la rete, l'Osservatorio aveva presentato un primo rapporto in occasione del Forum PA 2009, che è stato successivamente aggiornato. Per quanto riguarda l'offerta, l'Osservatorio ha predisposto un rapporto, disponibile in una versione preliminare, che esamina i progetti territoriali per il superamento del *digital divide*. È stata altresì preparata una sintesi di tale rapporto.

I tre documenti mi sono stati anticipati e sono a disposizione dei membri della Commissione. Segnala altresì che lo studio completo sulle iniziative per la digitaliz-

zazione del Paese sarà presentato in un convegno che si terrà il 20 aprile presso la Camera dei deputati.

Ritiene che l'attività di studio e di ricerca che l'Osservatorio « Il futuro della rete » sta svolgendo sia di grande importanza al fine di mantenere viva l'attenzione su un tema di rilevanza strategica per il Paese, come lo sviluppo della banda larga, e di individuare gli interventi più appropriati per assicurare il potenziamento della rete. Da questo punto di vista le indicazioni che emergeranno da tale attività potranno essere prese in considerazione nell'ambito dei lavori della Commissione.

La seduta termina alle 15.35.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 17 marzo 2010.

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica.

C. 2184 Boffa e C. 2219 Giacchino Alfano.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.35 alle 15.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.45.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01293 Schirru: Cattiva ricezione del segnale televisivo digitale terrestre nel comune di Carbonia.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In merito all'atto in esame, si ritiene opportuno, innanzitutto, evidenziare che il cambiamento della diffusione del segnale televisivo dalla tecnologia analogica a quella digitale può provocare interferenze, intrinseche al mutamento della tecnologia stessa, che, durante la fase di passaggio (switch off), si è cercato di ridurre al minimo.

Si evidenzia, inoltre, che le situazioni di disagio sono, continuamente, monitorate dagli Uffici periferici competenti per territorio del Dipartimento per le Comunicazioni che segnalano ai gestori televisivi interessati le soluzioni tecniche da adottare.

Ciò premesso in linea generale, si fa presente che per quanto concerne la specifica situazione rappresentata dall'On.le Interrogante, nella regione Sardegna, ed in particolare nella città di Carbonia, dopo alcuni iniziali inconvenienti conseguenti all'attivazione degli impianti RAI, i problemi di ricezione appaiono superati.

Dalle verifiche effettuate, è stato riscontrato che, talvolta, i disagi segnalati dagli utenti possono essere attribuiti sia

all'utilizzo di impianti d'antenna inadeguati a ricevere il segnale digitale terrestre sia alla non corretta sintonizzazione dei decoder stessi.

Qualche problema di ricezione è stato registrato solo in aree circoscritte in cui la particolare orografia del territorio rende difficoltosa la ricezione del segnale – fenomeno peraltro già presente con le trasmissioni analogiche – che le principali emittenti nazionali ma anche le televisioni locali della regione, stanno gradualmente provvedendo a risolvere.

Relativamente, infine, alla questione del pagamento del canone, si ritiene di dover rammentare che, in base alla normativa vigente, il canone radiotelevisivo è configurato quale tributo e che la Corte Costituzionale ha più volte confermato tale natura.

Il Ministero dello sviluppo economico continuerà, comunque, ad effettuare puntuali monitoraggi su tutto il territorio nazionale, compresa la Sardegna, affinché gli utenti possano compiutamente usufruire del servizio pubblico radiotelevisivo.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-02173 Madia: Situazione di crisi delle agenzie private di recapito e necessità di definire un contratto di settore in vista della liberalizzazione dei servizi postali.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Gli Interroganti chiedono delucidazioni sulla situazione delle agenzie di recapito postale in Italia, con particolare riguardo nell'area romana. Al riguardo, si precisa quanto segue.

Al fine di migliorare il livello di concorrenzialità dei mercati postali, incrementare l'efficienza e migliorare la qualità dei servizi postali, Poste Italiane nel 2007 e nel 2008 ha aperto procedure di Gara, con chiamata da Albo (ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 2006), per l'aggiudicazione di Accordi Quadro, aventi ad oggetto il servizio di distribuzione e raccolta di corrispondenza e posta non indirizzata ed espletamento di servizi ausiliari in ambito urbano.

Attualmente la situazione dell'esternalizzazione dei lotti aggiudicati alle Agenzie di Recapito è la seguente:

A seguito della I° GARA: dei 19 Lotti aggiudicati nel 2007, e regolarmente implementati, sono stati reinternalizzati i servizi relativi a 3 lotti di Milano, aggiudicati all'ACT (ex Carlo d'Angelo), per gravi inadempimenti contrattuali da parte della suddetta società, che hanno determinato notevoli ripercussioni negative sulla qualità del servizio erogato nella città di Milano.

In merito alla II° GARA, si segnala che i 69 lotti aggiudicati nel 2008 sono stati tutti regolarmente implementati.

Nel settembre 2009 è stata, inoltre, bandita un'ulteriore Gara per attività di recapito, da svolgere presso le città di Genova, Palermo, Caserta, Casoria, Aversa, Trieste, che al momento è in corso di svolgimento.

Per quanto riguarda in particolare la situazione di mercato nell'area romana, Poste Italiane ha precisato che tutti i lotti messi a gara nella zona di Roma sono stati regolarmente assegnati e che le Società « Romana Recapiti » e le « Colonnelle », che hanno contratti con l'azienda, stanno regolarmente svolgendo la propria attività, mentre non risultano rapporti di collaborazione della società Uniposta con la Concessionaria.

Si rammenta, inoltre, che la Direttiva 2008/06/CE (attualmente in fase di recepimento nell'ambito della legge comunitaria 2009), ha sancito la piena liberalizzazione del mercato postale, prevedendo l'eliminazione della quota residua di monopolio assegnato al fornitore del servizio universale.

Nell'attuare la piena liberalizzazione del mercato postale saranno, quindi, necessarie ulteriori misure, volte a garantire un'uniforme applicazione, in tutto il territorio nazionale, del rispetto degli obblighi e dei diritti previdenziali ed assistenziali dei prestatori di lavoro, anche al fine di evitare eventuali fenomeni distorsivi della concorrenza.

In particolare, la citata Direttiva dispone che fra gli elementi essenziali richiesti a tutti gli operatori postali (titoli abilitativi, all'offerta dei servizi nel mercato postale, articolo 9, commi 1 e 2) rientri « il rispetto delle condizioni di lavoro e dei sistemi di sicurezza sociale previsti dalla legge, dai regolamenti o dalle disposizioni amministrative e/o dagli accordi collettivi negoziati tra le parti

sociali nazionali, in conformità al diritto comunitario e nazionale » (articolo 2, lettera 19).

La questione è stata ritenuta talmente importante, da essere stata oggetto di particolare attenzione in sede di elaborazione della direttiva 2008/6/CE. I soggetti istituzionali coinvolti nel processo di formazione della stessa, come la maggior parte delle forze politiche del Parlamento europeo, alcuni Governi in seno al Consiglio e le Unioni dei sindacati europei hanno ottenuto, infatti, che nella Direttiva fossero previste alcune garanzie, a tutela dell'armonizzazione delle condizioni di lavoro nel mercato postale, quale condizione di sviluppo di una leale concorrenza, nonché di garanzia delle condizioni di lavoro per i dipendenti delle imprese postali.

In una situazione di piena concorrenza non potrà, infatti, essere consentito alle imprese di competere facendo leva sulla riduzione illegittima dei costi del lavoro che potrebbero dar luogo a forme di dumping di carattere « sociale » lesive dei principi di leale concorrenza in un mercato pienamente competitivo.

In linea con le esigenze essenziali, rappresentate dalla direttiva 2008/06/CE, il MSE sta valutando come armonizzare gli aspetti previdenziali ed assistenziali del

settore e la possibilità di attribuire ad un unico ente previdenziale pubblico la gestione di tutto il personale dipendente dalle imprese abilitate a fornire servizi postali, individuandolo fra quelli con maggiore esperienza nel mercato di riferimento.

Ciò consentirebbe di garantire a tutti coloro che operano nel settore postale le stesse condizioni previdenziali ed assistenziali evitando fenomeni di concorrenza sleale tra le imprese.

Comunque, sempre al fine di scongiurare il verificarsi di detti comportamenti derivanti anche dall'utilizzo di diverse forme contrattuali per l'occupazione, le parti sociali interessate hanno avviato un percorso diretto alla stipula di un contratto unico di comparto, in grado di garantire a tutto il personale dipendente, che presta la propria attività lavorativa nel mercato postale, pari condizioni di lavoro.

Il Ministero dello Sviluppo Economico è, quindi, per quanto di propria competenza, favorevole alla definizione di un contratto unico del settore, per armonizzare così definitivamente le discipline contrattuali vigenti, previa apertura di un tavolo di confronto con le Organizzazioni Sindacali e tutte le altre istituzioni competenti.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-02462 Codurelli: Disservizi relativi al servizio postale nei comuni della provincia di Lecco.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Gli interroganti chiedono notizie sui disservizi nel servizio postale in provincia di Lecco. Al riguardo si segnala quanto segue.

Il servizio di recapito nel territorio in esame è assicurato da tre Centri Principali di Distribuzione (Lecco, Merate e Barzanò), che servono in totale 194 zone di recapito, e dai quali dipendono numerosi Presidi Decentrati di Distribuzione.

Qualche difficoltà di carattere logistico-organizzativo si è registrata presso il Centro di Barzanò (che gestisce in totale 40 zone di recapito e dal quale dipendono 12 Presidi Decentrati, di cui 4 monozona) e presso il centro di Merate (che gestisce in totale 39 zone di recapito e dal quale dipendono 12 Presidi Decentrati, di cui 3 monozona), per improvvise assenze degli addetti al recapito.

A tale riguardo si precisa che le dimensioni dei Presidi Decentrati di Distribuzione, solitamente molto ridotte, permettono di ospitare un numero contenuto di addetti al recapito, rendendo possibile, in caso di necessità improvvisa, un limitato numero di sostituzioni.

Pertanto, per fronteggiare improvvise o prolungate assenze del personale, come nel caso dell'addetto al recapito di Bulciago, vittima di un infortunio, è necessario fare ricorso all'applicazione di personale assunto con contratto a tempo determinato, la cui limitata conoscenza del territorio può qualche volta determinare dei rallentamenti nella fase di consegna.

Comunque, al fine di rendere più agevole l'organizzazione operativa, è in fase di allestimento, a Merate, una nuova struttura immobiliare che consentirà, già durante l'anno in corso, di accorpere tutti i portalettere del Centro Principale di Distribuzione in un'unica base logistica.

Si fa inoltre presente che, nel territorio in esame, sono stati registrati disagi anche a causa delle avverse condizioni meteorologiche, come le nevicate particolarmente abbondanti, che, durante le festività natalizie e nel corso mese di febbraio, hanno spesso rallentato lo svolgimento del recapito.

Al momento, in tutti i casi sotto osservazione, nel territorio provinciale di Lecco la situazione risulta normalizzata e non si registrano carenze di personale.

Riguardo al rinvenimento di alcuni oggetti di corrispondenza lungo le rive dell'Adda, cui si fa riferimento nell'atto in esame, si comunica che sull'episodio, che pur nella sua gravità riveste comunque carattere isolato, sono in corso gli accertamenti del caso, sia da parte dell'Autorità Giudiziaria che di Poste Italiane.

Infine, per completezza di informazione, si precisa che il presidio di Poste Italiane sul territorio di Lecco è garantito dalla presenza di 99 uffici postali che, come confermato anche dalle analisi dei flussi di traffico, soddisfano adeguatamente la domanda di servizi da parte della clientela.

Riguardo ai tempi di attesa agli sportelli si comunica che le rilevazioni aziendali evidenziano livelli di qualità del servizio complessivamente rispettosi degli obiettivi aziendali prefissati, con qualche sporadico disallineamento solo in concomitanza di sensibili incrementi dei flussi di traffico.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, nell'ambito delle sue competenze, continuerà a vigilare affinché l'importante servizio reso dalla concessionaria universale, sia sempre più efficiente e adeguato alle esigenze sia dei cittadini, sia delle aziende operanti sul territorio.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-02497 Brandolini: Chiusura pomeridiana dell'ufficio postale di Gambettola (FC).**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Gli interroganti chiedono di ripristinare l'apertura pomeridiana dell'ufficio postale di Gambettola, in provincia di Forlì Cesena.

Al riguardo, sulla base degli elementi forniti dalla Concessionaria Poste Italiane e dal Dipartimento per le Comunicazioni, si segnala quanto segue.

L'ufficio postale di Gambettola è ubicato nel comune omonimo e dispone di cinque sportelli, un'area prodotti finanziari ed un cash dispenser fruibile nelle 24 ore.

Esso è stato recentemente oggetto ad una rimodulazione dell'orario di apertura, ed attualmente è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì con orario 8.00 – 13.30 ed il sabato con orario 8.00 – 12,30.

Da verifiche effettuate si è constatato che, effettivamente, durante il periodo dicembre 2009 – gennaio 2010 sono stati, talvolta, registrati tempi di attesa allo sportello superiori alla media.

Tali lunghi tempi di attesa sono attribuibili a motivazioni contingenti, quali il sensibile incremento dei flussi di traffico e le esigenze di natura tecnica ed organizzativa, che solitamente si registrano in concomitanza di variazioni delle condizioni operative degli uffici.

Infatti, già dalla prima decade dello scorso mese di febbraio, l'operatività dell'ufficio postale di Gambettola si è avviata verso una progressiva normalizzazione.

Per completezza di informazione si rende altresì noto che, nel raggio di circa 8 km., sono attivi gli uffici di Gatteo, Calisese, Macerone, Sala di Cesenatico e Montiano aperti tutti i giorni con orario antimeridiano e l'ufficio di Savignano sul Rubicone, aperto anche durante l'orario pomeridiano.

L'ufficio in questione è comunque sottoposto ad un costante monitoraggio per verificare tempestivamente l'eventuale necessità di procedere ad un potenziamento dell'offerta dei servizi.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, nell'ambito delle sue competenze, non mancherà di insistere, presso la concessionaria Poste Italiane, perché valuti positivamente la possibilità che il servizio di doppio turno venga ripristinato, almeno nel caso che la richiesta dell'utenza torni a dei livelli per i quali debba ritenersi necessario ripristinare il precedente orario di servizio.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-02586 Margiotta: Prevista riduzione delle frequenze radio a disposizione dell'emittente lucana « Basilicata radio due ».**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Dalle informazioni acquisite presso il competente Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, risulta che l'emittente radiofonica Basilicata Radio Due ha richiesto, ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 112 del 2004, l'attivazione dei seguenti microimpianti di diffusione sonora:

freq. 93.500 MHz in Monte Gaido di Viggianello (PZ);

freq. 101.400 MHz in Rotano di Ravello (PZ);

freq. 93.500 MHz in Contrada Chiesa di Brienza (PZ);

freq. 92.700 MHz in Masseria Faraone di Tito (PZ).

Il citato Ispettorato Territoriale, avendo verificato la non conformità della richiesta presentata da Basilicata Radio Due ai requisiti previsti dalla citata legge n. 112/04, ha espresso « provvedimento di diniego ».

In particolare, è stato rilevato insussistente il requisito previsto dal citato articolo 27 (ovvero il miglioramento delle

potenzialità del bacino d'utenza connesso all'impianto principale), in quanto le aree associate ai microimpianti segnalati risultano palesemente disgiunte dalle aree dei rispettivi impianti principali.

L'esercizio di tali microimpianti comporterebbe, infatti, non già un miglioramento bensì un illegittimo ampliamento su aree non servite dall'impianto principale.

Si evidenzia, inoltre, che avverso tale « provvedimento di diniego » l'emittente lucana ha presentato ricorso al TAR Lazio, presso cui è ancora pendente il giudizio.

Pertanto, i microimpianti in questione dovranno esser mantenuti spenti, in attesa della pronuncia del giudice amministrativo.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso gli uffici competenti, in attesa del pronunciamento definitivo dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa, sta comunque monitorando gli sviluppi della vicenda, consapevole dell'importanza del servizio svolto dalla emittente locale lucana.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri. C. 2624/B Reguzzoni, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (*Esame e conclusione – Approvazione*) 101

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Assocarta e delle associazioni sindacali SLC-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni nn. 7-00148 Benamati e 7-00161 Fava, concernenti iniziative a favore del settore cartario 102

RISOLUZIONI:

7-00148 Benamati: Iniziative a favore del settore cartario.

7-00161 Fava: Iniziative a favore del settore cartario (*Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione di un testo unificato*) 102

ALLEGATO 1 (*Documentazione integrativa depositata dal sottosegretario dello sviluppo economico, Stefano Saglia*) 104

ALLEGATO 2 (*Testo unificato approvato dalla Commissione*) 106

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 103

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 17 marzo 2010. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il viceministro dello sviluppo economico, Adolfo Urso.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri.

C. 2624/B Reguzzoni, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Esame e conclusione – Approvazione).

La Commissione inizia la discussione.

Andrea GIBELLI (LNP) ricorda che nella seduta antimeridiana di oggi l'Assemblea ha deliberato, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, del regolamento, l'assegnazione della proposta di legge in titolo alla Commissione Attività produttive, commercio e turismo in sede legislativa.

Ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione dei provvedimenti in sede legislativa è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso, ne dispone pertanto l'attivazione.

Dichiara aperta la discussione sulle linee generali e invita il relatore a svolgere il suo intervento.

Enzo RAISI (PdL), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento in titolo, evidenziando in particolare le modifiche introdotte dal Senato.

Il viceministro Adolfo URSO, evidenziati i profili di criticità che il provvedimento in esame potrebbe incontrare in sede europea, esprime la soddisfazione del Governo per i risultati raggiunti in un clima di grande collaborazione istituzionale.

Anna Teresa FORMISANO (UdC), intervenendo sull'ordine dei lavori, lamenta che nel testo trasmesso dal Senato non compaiono i firmatari delle proposte di legge abbinate alla proposta C. 2624/B Reguzzoni.

Andrea GIBELLI, *presidente*, nessuno altro chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 14.25 della giornata odierna.

Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.20, è ripresa alle 14.25.

Andrea GIBELLI, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti e comunica che le Commissioni I, II, V, XII e XIV hanno espresso parere favorevole sul provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara aperta la votazione.

La Commissione, con distinte votazioni approva gli articoli 1, 2, 3 e 4.

Andrea GIBELLI, *presidente*, prende atto che non vi sono richieste di intervento per dichiarazione di voto finale.

La Commissione, con votazione nominale finale, approva la proposta di legge

C. 2624/B, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

La seduta termina alle 14.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 17 marzo 2010.

Audizione di rappresentanti di Assocarta e delle associazioni sindacali SLC-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni nn. 7-00148 Benamati e 7-00161 Fava, concernenti iniziative a favore del settore cartario.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.30.

RISOLUZIONI

Mercoledì 17 marzo 2010. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 15.30.

7-00148 Benamati: Iniziative a favore del settore cartario.

7-00161 Fava: Iniziative a favore del settore cartario.
(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione di un testo unificato).

La Commissione prosegue l'esame congiunto delle risoluzioni in titolo, rinviato nella seduta del 26 novembre 2009.

Andrea GIBELLI, *presidente*, avverte che i deputati Benamati e Fava hanno presentato un testo unificato delle loro risoluzioni n. 7-00148 e 7-00161.

Invita i presentatori ad illustrarne il contenuto.

Giovanni FAVA (LNP) sottolinea che il testo unificato delle due risoluzioni è una sintesi efficace delle tematiche prevalenti in esse contenute, rappresentate, relativamente alla risoluzione dell'onorevole Benamati, dalla situazione di crisi in cui versa l'industria cartaria italiana e, per quanto riguarda il suo atto di indirizzo, dalla questione dei costi dell'energia, che rende difficile la competizione delle nostre aziende sul mercato europeo. Ritiene pertanto che, se non vi sono obiezioni da parte del Governo, si possa procedere nella giornata odierna all'approvazione della risoluzione.

Gianluca BENAMATI (PD), nel concordare con le osservazioni del collega Fava, rileva che il dispositivo della risoluzione è una buona sintesi degli intenti due risoluzioni inizialmente presentate. Sottolinea altresì la necessità, fortemente sollecitata dalle associazioni di categoria, di convocare un tavolo settoriale e l'importanza di procedere tempestivamente alla riduzione dei costi energetici per restituire competitività all'industria cartaria italiana, contenendo i drammatici effetti della crisi

occupazionale che ha investito in maniera consistente anche questo settore.

Laura FRONER (PD), come già richiesto nella precedente seduta del 26 novembre 2009, dichiara di voler sottoscrivere il testo unificato della risoluzione.

I deputati Anna Teresa FORMISANO (UdC) e Lido SCARPETTI (PD) dichiarano di voler sottoscrivere il testo unificato della risoluzione.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA (PdL), nell'accogliere il testo unificato delle risoluzioni in esame, consegna agli atti della Commissione una documentazione che dà conto, tra l'altro, delle azioni sinora messe a punto dal Governo a favore del settore cartario (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva quindi il testo unificato delle risoluzioni in titolo, che assume il numero 8-00063 (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 15.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.45.

ALLEGATO 1

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DEPOSITATA DAL SOTTOSEGRETARIO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, STEFANO SAGLIA

L'industria cartaria italiana sta vivendo una fase difficile tuttavia, nel 2007, le cartiere italiane sono state capaci di mantenere il quarto posto tra i principali produttori europei dopo Germania, Finlandia, Svezia e prima della Francia, con oltre 10 milioni di tonnellate di prodotto e 7,6 miliardi di Euro di fatturato (dati Assocarta).

Più in generale, nonostante i significativi investimenti effettuati per oltre 6,5 miliardi di Euro nel periodo 1998-2007, l'industria cartaria italiana ha avuto crescenti difficoltà nel mantenere la propria capacità competitiva in un contesto internazionale sempre più globalizzato.

Nel 2008 la crisi di domanda generata dal complesso quadro economico internazionale ha condizionato fortemente l'attività produttiva del settore, la produzione di carta e cartone, rilevata dall'ISTAT, si è collocata poco oltre i 9,4 milioni di tonnellate, quindi il 6,4 per cento in meno rispetto al 2007, mentre il fatturato è diminuito nello stesso periodo di oltre il 6,7 per cento con riflessi evidenti sulla redditività delle imprese.

Lo scenario descritto, ritenuto quasi ineluttabile a causa della complessità del momento, risulta per l'Italia, tuttavia, aggravato dalle penalizzazioni di cui soffre l'industria nazionale rispetto ai concorrenti esteri.

L'Unione Europea ha abolito tutti i dazi sui prodotti cartari già dal 2004 e la competizione è sempre più forte. Le cartiere italiane sono state spesso costrette, per mantenere le proprie quote di mercato rispetto ai principali *competitors* europei e internazionali, a non trasferire sui prezzi i maggiori costi di produzione.

La forte crescita dei costi riguarda, per tutte le imprese cartarie mondiali, le materie prime e l'energia.

Per le materie prime, tuttavia, pur con alcuni rilevanti problemi, le dinamiche competitive sono comunque internazionali e non danneggiano, quindi, particolarmente le nostre imprese.

Per i costi dell'energia, nonostante riorganizzazioni e investimenti, l'industria cartaria nazionale deve invece fronteggiare un pesantissimo *handicap* competitivo nei confronti dei concorrenti esteri.

L'incidenza media dei costi energetici sui costi di produzione ha già superato il 20 per cento ed è ancora doppia rispetto a quella dei concorrenti internazionali.

A riguardo si vuol, comunque, rilevare che il MiSE, è fortemente impegnato nell'attuazione delle misure di sviluppo del mercato elettrico e dei servizi nel mercato interno, per favorire l'accesso alle attività ad alto consumo energetico presenti in Italia.

In tal senso sono in fase di implementazione le disposizioni previste dalla legge n. 99 del 2009 e, in particolare, quelle concernenti la realizzazione di nuove linee di interconnessione con l'estero attraverso il finanziamento dei clienti energivori.

Terna ha già individuato le frontiere interessate e i volumi fino a 2000 MW e, quindi, il 20 novembre 2009, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha emanato la delibera attuativa.

È già operativa, inoltre, la disposizione che esonera i grandi consumatori industriali, che prestano il servizio di interrompibilità per una potenza non inferiore a 40 MW, dall'applicazione di numerosi corrispettivi tariffari sull'energia prelevata.

Sul versante, invece, dell'efficienza energetica, riveste particolare rilievo per l'industria della carta la previsione, legge n. 99 del 2009, di un nuovo sistema di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento, secondo un criterio che assicuri un valore economico dell'incentivo, in linea con quello riconosciuto nei principali Paesi dell'Unione europea. Per l'attuazione della norma, è in corso il confronto con i settori industriali interessati, in base alla tipicità dei processi produttivi.

Altri interventi che agevolano il ricorso all'autoproduzione per usi industriali sono presenti nella recente disciplina delle cosiddette «reti interne di utenza» e dei «sistemi efficienti di utenza». Interventi attualmente in fase di revisione per chiarire, tra l'altro, le forme di pagamento dei corrispettivi di rete e dei cosiddetti oneri di sistema.

Il Ministero dello sviluppo economico, è impegnato anche sul fronte della riduzione dei costi di approvvigionamento del gas naturale, in tal senso si segnalano, tra le misure già applicate, le aste per l'assegnazione di gas (cosiddetta *gas release*) in applicazione della legge 3 agosto 2009, n. 102.

Pur tuttavia, il Ministero, ritenendo che il settore cartario continui comunque, a

risentire pesantemente della forte crisi di domanda internazionale, con livelli produttivi in calo che subiscono anche gli effetti del processo di riorganizzazione in atto, ha ritenuto necessario intervenire in modo mirato istituendo un «tavolo» nazionale del comparto, per superarne le criticità.

Tra gli argomenti che verranno trattati in questa sede, le cui misure attuative potrebbero essere adottate a breve, in quanto già previste dalle direttive europee, si citano:

1. l'introduzione in forma stabile della riduzione complessiva dell'accisa gas ad uso industriale al livello minimo previsto dalla direttiva UE sulla fiscalità energetica (n. 2003/96/CE);

2. l'allineamento degli incentivi previsti a livello nazionale per la cogenerazione ad alto rendimento ai valori dei Paesi che hanno già realizzato un efficace recepimento della apposita direttiva UE (n. 2004/8/CE).

Per quanto sopra esposto si ritiene, pertanto, di poter accogliere l'impegno richiesto al Governo.

ALLEGATO 2

7-00148 Benamati: Iniziative a favore del settore cartario.

7-00161 Fava: Iniziative a favore del settore cartario.

TESTO UNIFICATO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

premessi che:

L'industria cartaria nazionale produce oltre 10 milioni di tonnellate di carte e cartoni, realizzando un fatturato di oltre 7,6 miliardi di euro con 23 mila addetti diretti e almeno altrettanti nell'indotto; le cartiere italiane sono al quarto posto in Europa (dopo Germania, Finlandia e Svezia) con il 10 per cento dei volumi prodotti; l'intera filiera rappresenta, da sempre, una delle eccellenze del nostro Paese, depositaria di una tradizione plurisecolare;

il settore cartario è il primo anello di un'importante filiera produttiva, quale quella dell'editoria, stampa e trasformazione che, nel suo complesso, ha un'occupazione complessiva diretta di 254 mila addetti e una indotta quantificabile in circa 578 mila unità; la presenza dell'industria cartaria nazionale, oltre al reddito e all'occupazione generata direttamente e nel proprio indotto, porta a questi importanti settori dell'economia nazionale vantaggi competitivi non fungibili con il ricorso alle importazioni;

il Paese è ben posizionato in Europa per la produzione di carta da stampa e da scrivere, con particolare riguardo alla produzione della carta per i periodici, per uso igienico e sanitario, di cui è il primo produttore europeo; per la produzione di carte per ondulatori, fra tutti i Paesi europei l'industria italiana vanta un più elevato numero di imprese produttrici,

orientate verso un mercato di trasformazione, a sua volta frammentato in nicchie locali;

attualmente l'industria è diffusa su tutto il territorio nazionale con alcuni poli di specializzazione: in Lombardia e in Piemonte, dove sono localizzate le direzioni generali di molte imprese leader, operano circa 60 stabilimenti delle diverse tipologie produttive che realizzano il 27 per cento della produzione italiana; in Triveneto l'industria cartaria rappresenta circa il 31 per cento della produzione nazionale di carta e cartone e dell'occupazione complessiva del settore; la Toscana realizza circa il 20 per cento della produzione nazionale ed è leader in Italia per la produzione di carte per ondulatori, oltre ad essere un'importante area di produzione di carte per uso sanitario e domestico; in l'Emilia Romagna in cui il solo Gruppo Reno de Medici, è il primo produttore italiano ed il secondo europeo di cartoncino ricavato da materiale riciclato;

la crisi di domanda generata dal complesso quadro economico internazionale ha condizionato fortemente l'attività produttiva del settore; nel 2008 la produzione di carta e cartone, rilevata dall'ISTAT, si è collocata poco oltre i 9,4 milioni di tonnellate, quindi il 6,4 per cento in meno rispetto al 2007, mentre il fatturato è diminuito nello stesso periodo di oltre il 6,7 per cento con riflessi evidenti sulla redditività delle imprese;

lo scenario descritto, inevitabile in un momento particolarmente complesso come quello attuale, risulta per l'Italia,

tuttavia, aggravato dalle penalizzazioni di cui soffre l'industria nazionale rispetto ai concorrenti esteri a causa del costo elevato delle materie prime (per il cui approvvigionamento l'Italia dipende fortemente dall'estero) e, soprattutto dell'energia, rappresentando uno dei settori del comparto manifatturiero a più elevata intensità energetica (*energy intensive*);

la forte incidenza dell'energia sul costo ha fatto sì che l'industria cartaria effettuasse investimenti notevoli in efficienza energetica, che hanno portato negli ultimi 12 anni a ridurre l'esigenza di energia per unità di prodotto del 20 per cento. Il settore ha inoltre completato la conversione degli impianti di combustione al gas naturale e ha investito molto in cogenerazione; la cogenerazione ad alto rendimento attualmente installata consente un risparmio di circa 1,2 milioni tonnellate di CO₂ rispetto agli acquisti dalla rete elettrica nazionale;

nonostante i significativi investimenti effettuati per circa 6,5 miliardi di euro nel periodo 1998-2007 (9,2 per cento del fatturato dello stesso periodo), l'industria cartaria italiana ha consistenti difficoltà nel mantenere la propria capacità competitiva in un contesto internazionale sempre più globalizzato (l'UE ha sostanzialmente abolito tutti i dazi sui prodotti cartari dal 2004);

la penalizzazione maggiore, rispetto ai concorrenti stranieri, deriva sia da un maggiore prezzo del gas, che a fronte di un utilizzo di ben 2,5 miliardi di mc/anno per lo sviluppo della cogenerazione costituisce la principale voce della bolletta energetica del settore, sia dell'energia elettrica di acquisto (circa 3,8 miliardi di kWh/anno);

l'industria cartaria italiana peraltro, rispetto agli altri settori *energy intensive* nazionali che usufruiscono di un'opportuna esenzione prevista dalla direttiva UE sulla fiscalità energetica (n. 2003/96/

CE), deve far fronte a un pesante carico fiscale sul gas utilizzato a fini industriali (dato dalla somma dell'accisa nazionale e di quella regionale) attualmente ridotta, ma non ai livelli minimi come avviene per altri settori;

importanti risultati sono stati comunque ottenuti con l'impiego di un prodotto rinnovabile e riciclabile per la cui produzione si impiegano ogni anno circa 6 milioni di tonnellate di macero che confermano l'Italia come terzo utilizzatore europeo dopo la Germania e la Francia;

allo scopo di far fronte alla fase acuta della crisi del settore cartario, si potrebbero valutare, tra gli altri, specifici interventi finalizzati a:

a) adottare misure per contenere i costi dell'energia del settore e, in particolare, quello del gas;

b) introdurre in forma stabile la riduzione complessiva dell'accisa del gas ad uso industriale al livello minimo previsto dalla direttiva UE sulla fiscalità energetica (n. 2003/96/CE);

c) allineare gli incentivi previsti a livello nazionale per la cogenerazione ad alto rendimento ai valori dei Paesi che hanno realizzato un efficace recepimento della direttiva UE n. 2004/8/CE, scongiurando definitivamente la possibilità che gli autoproduttori siano ingiustamente penalizzati da impropri oneri di sistema;

d) evitare che la revisione attualmente in corso della direttiva europea in materia di *Emissions Trading* (ETS) comporti per il settore ulteriori penalizzazioni competitive e insostenibili aggravati per la bolletta energetica delle imprese;

e) attuare le misure idonee a consentire una più razionale gestione degli scarti di produzione, che consentirebbe, oltre al recupero energetico della biomassa in esso contenuta, anche di ridurre la

dipendenza delle fonti fossili e di contenere le emissioni di gas responsabili dell'effetto serra,

impegna il Governo

a convocare un tavolo settoriale e a valutare l'adozione di un complesso di misure di politica industriale che risultasse necessario per salvaguardare la competitività delle imprese e la sopravvivenza dell'intero

comparto industriale nazionale, a partire, in primo luogo, da interventi volti alla riduzione dei costi dell'energia affinché siano in linea con quelli sostenuti dagli altri Paesi europei.

(8-00063) « Benamati, Fava, Allasia, Marco Carra, Fogliardi, Anna Teresa Formisano, Laura Froner, Lulli, Mariani, Reguzzoni, Scarpetti, Torazzi ».

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-02511 Schirru: Interventi per contrastare il fenomeno del caporalato	110
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	117
5-02625 Fedriga: Operatività del Fondo per le vittime dell'amianto	110
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	119
5-02633 Porcino: Interventi per la tutela occupazionale nell'ambito di una struttura sanitaria a Crotone	110
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	120
5-02645 Damiano: Ammortizzatori sociali in deroga per il comparto delle cooperative di portabagagli	111
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	121

RISOLUZIONI:

7-00274 Codurelli: Sulle politiche a sostegno delle donne e dell'occupazione femminile.	
7-00285 Pelino: Sulle politiche a sostegno delle donne e dell'occupazione femminile (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	111

SEDE REFERENTE:

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi. C. 1524 Lo Presti (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	112
<i>ALLEGATO 5 (Emendamento del relatore)</i>	122
Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. Nuovo testo C. 2424 Antonino Foti e abbinata C. 3089 Jannone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	113
Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago. Testo unificato C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino (<i>Seguito dell'esame e rinvio - Adozione di un nuovo testo base</i>)	115
<i>ALLEGATO 6 (Nuovo testo unificato elaborato dal comitato ristretto adottato come testo base)</i> ..	123

SEDE CONSULTIVA:

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Testo unificato C. 136 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	116
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo aprile-giugno 2010	116
--	-----

INTERROGAZIONI

Mercoledì 17 marzo 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 9.20.

5-02511 Schirru: Interventi per contrastare il fenomeno del caporalato.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Amalia SCHIRRU (PD) si dichiara parzialmente insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, dal momento che da essa – sia pur dettagliata e precisa nelle ricostruzioni effettuate – emerge tuttavia un intervento del Governo tardivo e non completamente adeguato a contrastare i fenomeni di sfruttamento della manodopera, del caporalato e di quello che definisce un vero e proprio « schiavismo » sui posti di lavoro. Si sarebbe, pertanto, attesa un impegno maggiore dell'Esecutivo su tale versante, considerato che si registrano, specie in alcune zone del territorio nazionale, gravi forme di vessazione nei confronti della manodopera (soprattutto straniera), spesso privata dei più elementari diritti sociali. Ritieni, quindi, che, a fronte di queste gravi forme di sopruso nei confronti dei lavoratori, si debba intervenire anche attraverso modifiche del codice penale, così come previsto da talune proposte di legge presentate dal suo gruppo.

Chiede, in conclusione, al Governo di rendere maggiori delucidazioni in futuro circa le iniziative che intende intraprendere al fine di svolgere una più efficace forma di controllo su tali fenomeni distortivi del mercato del lavoro, che si verificano soprattutto nell'ambito del sistema degli appalti e dei subappalti.

5-02625 Fedriga: Operatività del Fondo per le vittime dell'amianto.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Edoardo RIXI (LNP), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della ri-

sposta del rappresentante del Governo, atteso che la questione dell'esposizione all'amianto dei lavoratori, che desta grande apprensione soprattutto tra gli addetti alla cantieristica navale, appare ancora aperta e lontana da una definitiva soluzione. Ritieni che la scarsa tutela di tali categorie di lavoratori sia in gran parte addebitabile ad una non soddisfacente attuazione dei provvedimenti legislativi intervenuti sulla materia ed a palesi carenze normative, emerse anche di recente, in relazione alla tematica dei trattamenti pensionistici relativi a questa tipologia di lavoratori. Auspica, pertanto, che la situazione possa essere celermente sbloccata e che il Governo proceda alla sollecita emanazione dei previsti regolamenti attuativi, nella prospettiva di garantire la piena operatività del Fondo per le vittime dell'amianto.

5-02633 Porcino: Interventi per la tutela occupazionale nell'ambito di una struttura sanitaria a Crotona.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Ignazio MESSINA (IdV), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, pur prendendo atto della disponibilità del rappresentante del Governo a seguire gli sviluppi della vicenda in oggetto, sottolinea la necessità di un intervento più incisivo a garanzia del posto di lavoro dei soggetti coinvolti e della piena funzionalità della struttura sanitaria descritta nell'atto di sindacato ispettivo. Fa notare, infatti, che la clinica Villa Giose di Crotona, sebbene rappresenti una struttura all'avanguardia e moderna, in un contesto geografico carente di servizi sanitari adeguati, vive tuttavia una situazione di grave difficoltà finanziaria – dietro cui si celano episodi controversi, sui quali sta indagando la stessa magistratura – aggravata dall'assenza totale delle istituzioni locali, che non appaiono in grado di salvaguardare le realtà sanitarie più meritevoli ed efficienti. Auspica, pertanto, un pronto intervento

dell'Esecutivo, che favorisca l'apertura di una tavola di confronto e contrattazione, soprattutto in vista dell'accelerazione delle procedure in deroga della cassa integrazione guadagni e del pieno coinvolgimento di tutte le parti in causa nel piano di ristrutturazione aziendale della clinica in oggetto.

5-02645 Damiano: Ammortizzatori sociali in deroga per il comparto delle cooperative di portabagagli.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Rolando NANNICINI (PD), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, nel prendere atto positivamente dell'avvio delle procedure volte all'emanazione dei provvedimenti necessari alla concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, ottenuto grazie alla definitiva stipula dell'accordo nell'ambito della Conferenza Stato-regioni, auspica che dette procedure possano concludersi in tempi molto brevi, atteso che i lavoratori del comparto delle cooperative di portabagagli operanti in attività e servizi ferroviari, anche a causa della grave crisi economica in atto, risultano al momento privi di forme adeguate di tutela del reddito. Si ripromette, a tal fine, di rasserenare i predetti lavoratori, attraverso la pronta comunicazione di quanto oggi riferito dal rappresentante del Governo.

Silvano MOFFA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.45.

RISOLUZIONI

Mercoledì 17 marzo 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 9.45.

7-00274 Codurelli: Sulle politiche a sostegno delle donne e dell'occupazione femminile.

7-00285 Pelino: Sulle politiche a sostegno delle donne e dell'occupazione femminile.

(*Seguito della discussione congiunta e rinvio*).

La Commissione prosegue la discussione delle risoluzioni in titolo.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta è stata illustrata la risoluzione n. 7-00274, a prima firma Codurelli, e si è convenuto di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione. Comunica, quindi, che – facendo seguito a quanto già preannunciato – è stata nel frattempo presentata anche la risoluzione n. 7-00285, a prima firma Pelino, vertente sull'identico argomento; per tale ragione, avverte che la Commissione procederà alla discussione congiunta delle citate risoluzioni.

Fa presente, infine, che nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è concordato di dedicare la seduta odierna all'illustrazione della predetta risoluzione n. 7-00285 e di rinviare alla giornata del 30 marzo prossimo – ove compatibile con l'andamento dei lavori parlamentari – il seguito del dibattito, per il quale è stata richiesta la presenza del Ministro per le pari opportunità.

Paola PELINO (PdL), nell'illustrare la sua risoluzione, mette in evidenza come l'Esecutivo, a fronte dell'evidente ritardo scontato dal Paese nel campo dell'occupazione femminile – soprattutto nell'ambito del territorio meridionale – rispetto al perseguimento degli obiettivi definiti a Lisbona nel 2000, ha intrapreso una serie di politiche attive di conciliazione e di sostegno al lavoro femminile, che si sono tradotte in misure concrete intervenute in materia di congedi parentali, flessibilità dell'orario di lavoro (per quanto concerne il *part-time*), servizi all'infanzia (asili nido), formazione scolastica e professionale.

Fa riferimento, inoltre, all'adozione di piani concordati tra i diversi dicasteri competenti, tesi soprattutto a garantire sia l'ingresso al lavoro delle donne sia la loro permanenza al lavoro in caso di maternità. Ribadisce, peraltro, come la chiave di volta di tutte le politiche in materia sia rappresentata da un forte investimento sul principio di conciliazione, sul quale è incentrata la risoluzione a sua prima firma.

In conclusione, fa notare che l'Esecutivo in carica ha avviato un cammino virtuoso nel settore delle politiche per l'occupazione femminile, che sembra condurre ad una piena salvaguardia del lavoro delle donne, il cui apporto alla società e alla famiglia appare oggi una risorsa sempre più essenziale da tutelare, soprattutto in un periodo di crisi economica come quello attuale.

Giovanni PALADINI (IdV) preannuncia che il suo gruppo si riserva di presentare una propria risoluzione concernente le tematiche oggetto degli atti di indirizzo oggi in discussione.

Silvano MOFFA, *presidente*, alla luce di quanto emerso dal dibattito odierno, ritiene opportuno rinviare il seguito della discussione ad una prossima seduta, anche in attesa dell'annunciata presentazione di ulteriori atti d'indirizzo sulla materia, sui quali occorrerà svolgere le necessarie valutazioni di merito.

Rinvia, pertanto, il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 marzo 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 14.15.

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi.

C. 1524 Lo Presti.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda di avere comunicato, nella precedente seduta, che – anche alla luce dell'acquisizione di tutti i prescritti pareri – la presidenza si riservava di trasmettere al Presidente della Camera la richiesta di trasferimento alla sede legislativa del nuovo testo della proposta di legge n. 1524, come risultante dagli emendamenti approvati, una volta verificata la sussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 92, comma 6, del Regolamento.

Al riguardo, avverte che – pur essendo nel frattempo pervenuta la sottoscrizione, da parte di tutti i rappresentanti di gruppo, della richiesta di trasferimento di sede – il Governo ha, invece, fatto presente che non è possibile, allo stato, comunicare l'assenso al trasferimento del provvedimento alla sede legislativa.

Per tale ragione, segnala che si è conseguentemente convenuto di porre in votazione, nella seduta odierna, il mandato al relatore a riferire all'Assemblea sul predetto progetto di legge, in modo da consentirne la prosecuzione dell'*iter* e la definitiva approvazione da parte della Camera.

Avverte, infine, che il relatore ha presentato un proprio emendamento di natura formale, diretto a rendere più chiara la formulazione del testo (*vedi allegato 5*).

Giulio SANTAGATA (PD), intervenendo per una considerazione di metodo relativa all'*iter* parlamentare del provvedimento in esame, dichiara di non comprendere i motivi che inducono il Governo a negare il proprio consenso al trasferimento alla sede legislativa del provvedimento in esame, sebbene anche i gruppi di opposizione abbiano manifestato a più riprese un orientamento sostanzialmente favorevole sul testo in questione.

Quanto ai profili di merito, pur ribadendo la propria teorica adesione nei confronti di un intervento legislativo tendente ad un aumento del contributo integrativo a carico degli iscritti alle casse professionali, prospetta l'esigenza di valutare seriamente l'opportunità di una più complessiva rivisitazione e razionalizzazione del sistema degli enti previdenziali privati – così come sostenuto dal suo gruppo, attraverso la presentazione di talune proposte di legge in materia, e dalla stessa Commissione parlamentare competente, attraverso la definizione condivisa di un atto d'indirizzo in materia – rispetto ai quali si pone con forza un problema di tenuta dei rispettivi bilanci, sorto in conseguenza della crisi economica e di taluni investimenti gravemente sbagliati, intrapresi da diverse di queste casse privatizzate.

Giuliano CAZZOLA (Pdl), *relatore*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.500, che è frutto di una modifica di carattere esclusivamente formale, suggerita per una migliore formulazione del testo.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI prende atto che l'emendamento 1.500 del relatore apporta una modifica di carattere meramente formale al testo del provvedimento.

La Commissione approva l'emendamento 1.500 del relatore.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI, intervenendo per una precisazione sugli aspetti di natura generale relativi al progetto di legge in esame, osserva che il Governo è certamente favorevole al merito del provvedimento stesso; l'unica ragione del mancato assenso al suo trasferimento di sede, pertanto, è da individuare nell'ambito di talune perplessità manifestate dagli organismi competenti in ordine ai profili di carattere finanziario. Assicura, peraltro, che tali perplessità potrebbero essere fugate dall'ormai avvenuto accoglimento, da parte della Com-

missione, della condizione posta nel parere della V Commissione (Bilancio) relativamente all'obbligo di vincolare le delibere di eventuale aumento del contributo previdenziale integrativo alla verifica dei ministeri vigilanti, secondo quanto era stato, peraltro, prospettato anche dal suo dicastero.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al deputato Cazzola il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1524, come modificato nel corso dell'esame in sede referente. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Silvano MOFFA, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito.

Nuovo testo C. 2424 Antonino Foti e abbinata C. 3089 Jannone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 10 marzo 2010.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la Commissione ha deliberato di accantonare talune proposte emendative riferite al nuovo testo della proposta di legge n. 2424, adottato come testo base, anche in attesa di acquisire chiarimenti dal Governo sugli aspetti di carattere finanziario. Al riguardo, fa presente che il dicastero competente – che sta svolgendo una approfondita istruttoria su tali profili e ha già definito una stima di massima degli oneri – ha, nel frattempo, segnalato l'esigenza di poter disporre di un ulteriore margine temporale per completare il quadro degli elementi richiesti, attesa anche l'opportunità di individuare soluzioni in grado di rendere il

testo il più possibile coerente con la normativa vigente in materia.

Preso atto di tale esigenza, giudica pertanto opportuno il differimento dell'esame degli emendamenti accantonati ad una fase successiva alla prevista sospensione dei lavori parlamentari, incaricando sin d'ora il relatore di verificare – anche in via informale – l'eventuale necessità di predisporre ulteriori proposte emendative che possano tenere conto degli elementi conoscitivi nel frattempo acquisiti.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI fa presente che, a seguito delle sollecitazioni rivolte al Governo nella precedente seduta e premesso che sono in corso ulteriori approfondimenti, all'esito dei quali sarà possibile esprimere definitive valutazioni sulle diverse problematiche sollevate, il suo dicastero – sulla base dei primi dati forniti dall'INPS e dal Ministero dell'economia e delle finanze – è in grado di rappresentare alla Commissione taluni riscontri sull'argomento. Con riferimento agli aspetti collegati alla quantificazione degli oneri del provvedimento, rileva che, dalle prime stime effettuate dall'INPS e dall'amministrazione finanziaria, emerge che le disposizioni contenute all'interno degli articoli 1 e 2, complessivamente considerate, determinerebbero un onere complessivo netto stimato di poco superiore a 3 milioni di euro annui. Al contempo, osserva che la disposizione di cui all'articolo 7 (relativa all'inquadramento dei soci lavoratori delle cooperative artigiane) comporterebbe un onere stimato di circa 9 milioni di euro, come minore gettito contributivo. Infine, segnala che, con riferimento all'articolo 3, da prime valutazioni effettuate dal Ministero competente, emerge come le agevolazioni fiscali non necessitino di alcuna copertura finanziaria, in quanto si collocherebbero nell'ambito delle misure previste a legislazione vigente, configurandosi come una rinuncia a maggior gettito, mentre la possibilità di richiedere assistenza fiscale agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate (comma 3) comporterebbe, presumibilmente, costi analo-

ghi a quelli già sostenuti dall'Agenzia stessa per iniziative similari.

Per tali ragioni, chiede alla Commissione la disponibilità a concedere al Governo un ulteriore, mirato, approfondimento delle questioni sollevate, riservandosi di effettuare le necessarie verifiche tecniche, anche al fine di valutare le possibili modalità di copertura del provvedimento, che attualmente sono previste nell'ambito degli stanziamenti destinati a legislazione vigente al finanziamento delle misure di sostegno al reddito.

Antonino FOTI (Pdl), *relatore*, nel ringraziare il rappresentante del Governo per avere fornito esaurienti chiarimenti sul provvedimento in esame, prende atto della necessità di ulteriori approfondimenti in ordine ai profili di natura finanziaria, che auspica possano essere svolti entro margini temporali ragionevolmente ristretti. Si augura, pertanto, che la Commissione possa concludere l'esame degli emendamenti accantonati e di eventuali ulteriori emendamenti, che si riserva di predisporre in qualità di relatore, subito dopo l'imminente periodo di sospensione dei lavori parlamentari in occasione delle previste elezioni amministrative.

Giulio SANTAGATA (PD) fa notare che le precisazioni rese dal rappresentante del Governo sugli oneri finanziari recati dal provvedimento in esame rafforzano l'orientamento assunto dal suo gruppo, che intende porre in luce la scarsa capacità del testo in questione di garantire un sostegno effettivo ai lavoratori destinatari dell'intervento, anche a causa della mancanza delle risorse finanziarie necessarie.

Chiede, inoltre, chiarimenti al Governo circa il reale impatto che l'articolo 7 del nuovo testo potrebbe avere sulla questione dell'inquadramento contributivo previdenziale dei soci lavoratori delle cooperative con qualifica artigiana, rispetto alla quale paventa il rischio che il contenzioso giudiziario già in atto, anziché ridursi, possa accrescersi ulteriormente.

Nedo Lorenzo POLI (UdC), nel concordare con l'esigenza – prospettata dal rappresentante del Governo – di effettuare ulteriori approfondimenti sui profili di ordine finanziario, si sofferma sul merito dell'articolo 7, sottolineando la necessità di definire con chiarezza una norma che disciplini, una volta per tutte, l'inquadramento previdenziale dei soci lavoratori delle cooperative, ponendo fine al contenzioso in corso e alle incertezze interpretative sorte nel contesto delle diverse zone territoriali del Paese. In proposito, ritiene che la soluzione individuata dal nuovo testo in esame, che prevede la possibilità per i soci artigiani di iscriversi nella Gestione INPS dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani, in conformità con la legge n. 233 del 1990, possa essere condivisa unitariamente.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI, intervenendo per una precisazione rispetto alle questioni emerse dal dibattito, fa anzitutto presente che le riflessioni sinora svolte dal Governo si riferiscono solo ad una parte del provvedimento in esame.

Quanto ai profili di merito concernenti l'articolo 7, rileva poi che dalla sua approvazione discenderebbe l'iscrizione alla gestione INPS dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani dei soci delle cooperative artigiane, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma. Fa notare che i soci lavoratori in questione transiterebbero, di conseguenza, dal Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) alla Gestione Artigiani dell'INPS; a parità di base imponibile, ne deriverebbe un minor gettito contributivo, in relazione alle diverse aliquote di prelievo in vigore nelle due gestioni sopra indicate. Peraltro, con riferimento ai circa 2.600 lavoratori individuati come interessati alla norma, sottolinea che l'effetto annuo del testo in esame può essere stimato in 22,3 milioni di euro di minor gettito per il FPLD e in 13,5 milioni di euro di maggior gettito per la Gestione

Artigiani dell'INPS, con un saldo netto a carico dell'Istituto previdenziale pari a circa 8,8 milioni di euro.

Silvano MOFFA, *presidente*, ritiene che i diversi elementi conoscitivi emersi dal dibattito odierno rendano utile prevedere un ulteriore termine a disposizione del Governo per definire le ultime verifiche di carattere tecnico, atteso che il provvedimento sarà nuovamente inserito nel calendario dei lavori della Commissione per la giornata di mercoledì 31 marzo; nel frattempo, raccomanda al relatore di curare la stesura di eventuali, nuove, proposte emendative, che consentano di recepire le indicazioni provenienti dal competente dicastero.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago.

Testo unificato C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base).

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che, in esito ai lavori del Comitato ristretto, è stato elaborato un nuovo testo unificato dei progetti di legge in titolo, che il relatore prospetta di adottare come nuovo testo base per il seguito dell'esame in sede referente (*vedi allegato 6*).

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI avverte che il Governo si riserva di valutare con attenzione il nuovo testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, al fine di fornire con tempestività alla Commissione il proprio orientamento su tale testo, eventualmente anche nella successiva fase di esame degli emendamenti.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, propone di adottare il nuovo testo unificato delle proposte di legge in esame, elaborato dal

Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

La Commissione delibera di adottare il nuovo testo unificato delle proposte di legge nn. 762, 1550, 2112 e 2654, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Silvano MOFFA, *presidente*, facendo seguito a quanto concordato nell'ambito del Comitato ristretto, propone che il termine per la presentazione di emendamenti al nuovo testo unificato, adottato come testo base, sia fissato alle ore 16 di martedì 30 marzo 2010.

La Commissione concorda.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 marzo 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 14.40.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.

Testo unificato C. 136 e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'11 marzo 2010.

Paola PELINO (PdL), *relatore*, preso atto delle diverse questioni sinora emerse nel corso dell'esame del provvedimento in titolo, prospetta l'esigenza di differire l'espressione del parere di competenza

della Commissione, riservandosi di predisporre nel frattempo una proposta di parere, verificati anche gli esiti dell'*iter* parlamentare del nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 762 e abbinate, vertenti su analoga materia, tuttora in corso di esame in sede referente presso la Commissione stessa. Ritiene, infatti, che – solo dopo aver conosciuto il testo risultante dall'esame degli emendamenti che saranno presentati al richiamato nuovo testo unificato – la Commissione potrà pronunciarsi con maggiore consapevolezza sul provvedimento in esame e sarà nelle condizioni di assumere le conseguenti determinazioni al riguardo.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire e considerato che non si registrano obiezioni dei gruppi in ordine a quanto testé prospettato dal relatore, ritiene opportuno prevedere un ulteriore differimento della deliberazione di competenza da parte della Commissione, anche in attesa di verificare il contenuto definitivo che assumerà il nuovo testo unificato delle proposte di legge concernenti i lavoratori dello spettacolo, all'esame in sede referente della Commissione stessa.

La Commissione conviene.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 17 marzo 2010.

**Predisposizione del programma dei lavori
per il periodo aprile-giugno 2010.**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

ALLEGATO 1

5-02511 Schirru: Interventi per contrastare il fenomeno del caporalato.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto ispettivo dell'onorevole Schirru, inerente il fenomeno del cosiddetto caporalato e, più in generale, dello sfruttamento della manodopera, passo ad illustrare gli elementi informativi acquisiti presso i competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento.

Preliminarmente, pare opportuno precisare che l'attività di vigilanza nei cantieri dell'isola della Maddalena, ha avuto inizio solo a seguito del rilascio (9 febbraio 2009), da parte della Amministrazione che rappresento, del provvedimento di nulla osta di segretezza (Nos), in conformità a quanto stabilito nel « Protocollo d'intesa per la tutela delle condizioni di lavoro nei cantieri dell'isola della Maddalena relativi alla realizzazione delle infrastrutture del G8 del 2009 », sottoscritto tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e il Dipartimento della Protezione Civile.

Per quanto sopra specificato, nel periodo antecedente all'emissione del predetto provvedimento, la competente DPL di Sassari non ha potuto procedere ad effettuare gli accertamenti ispettivi, attese le ricordate esigenze di segretezza delle opere da realizzare.

Tuttavia, nel corso di tale periodo il predetto Ufficio ha svolto le attività di promozione e informazione di cui agli articoli 2 e 3 del citato Protocollo, provvedendo, tra l'altro, ad istituire un Presidio stabile costituito da personale dotato di specifiche professionalità.

Nel periodo successivo al rilascio del NOS, un *team* di 15 ispettori ha provveduto ad effettuare accertamenti nei cantieri di che trattasi.

Dai dati provvisori (in quanto gli accertamenti non sono ancora conclusi) forniti dal competente ufficio provinciale del lavoro risulta che sono stati ispezionati 16 cantieri (8 dei quali irregolari), che le aziende sottoposte ad accertamenti sono state 59 (17 delle quali irregolari) e che è stata verificata la regolarità del rapporto di lavoro di 586 lavoratori (98 dei quali irregolari e 4 in nero).

Sono, inoltre, stati contestati 109 illeciti amministrativi ed irrogate sanzioni amministrative per un ammontare pari a euro 43.083; sono stati accertati 156 illeciti penali, le relative sanzioni ammontano a euro 72.716.

I principali illeciti riscontrati nei cantieri ispezionati riguardano la violazione della normativa in materia di riposi giornalieri e settimanali nonché di lavoro straordinario; l'errata qualificazione dei rapporti di lavoro; i distacchi illeciti; la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nel corso degli accertamenti sono inoltre emerse fattispecie riconducibili ad un'illecita interposizione nelle prestazioni di manodopera; di ciò è stata data comunicazione alla competente Autorità Giudiziaria.

Tanto premesso, con riferimento alle iniziative intraprese dal Governo in ordine alle problematiche evidenziate nel presente atto parlamentare, faccio presente quanto segue.

L'Amministrazione che rappresento, in conformità alle indicazioni contenute nella Direttiva ministeriale inerente « Servizi ispettivi e attività di vigilanza » del 18 settembre 2008, intende proseguire nell'at-

tività di programmazione della vigilanza sulla base delle peculiarità dei fenomeni di irregolarità nei diversi ambiti locali.

Sono state, pertanto, esaminate le proposte provenienti dai competenti uffici regionali del lavoro i quali, in forza della approfondita conoscenza delle realtà socio-economiche locali, hanno individuato quei fenomeni, maggiormente rilevanti nei rispettivi ambiti territoriali, su cui indirizzare l'attività ispettiva.

L'azione ispettiva sarà, dunque, indirizzata sui fenomeni del caporalato, del lavoro nero e della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare attenzione per il settore dell'edilizia ove si è riscontrata una maggiore concentrazione degli stessi.

La problematica del caporalato, in particolare, si inserisce in quella relativa al controllo sulla regolarità dei contratti di appalto e subappalto, rispetto ai quali la

predetta Direttiva ha chiarito che gli stessi dovranno essere oggetto di specifico e attento esame da parte dei competenti organi di vigilanza.

Conseguentemente, anche con riferimento al corrente anno, è emersa la necessità di verificare le modalità attuative dei contratti di appalto in ordine all'autenticità degli stessi e alla corretta applicazione della disciplina normativa e contrattuale da parte di appaltatori e subappaltatori.

Da ultimo, sotto il profilo preventivo, considerato che gli incidenti sul lavoro nel settore edilizio rappresentano, per gravità, una componente numericamente rilevante rispetto alla globalità del fenomeno infortunistico, si ritiene che la vigilanza tecnica debba essere condotta prestando particolare attenzione al rapporto appalti-subappalti (laddove sussistenti).

ALLEGATO 2

**5-02625 Fedriga: Operatività del Fondo
per le vittime dell'amianto.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto ispettivo presentato dall'onorevole Fedriga, relativo alla tempistica dei regolamenti attuativi delle disposizioni istitutive del Fondo per le vittime dell'amianto (articolo 1, commi 241-246, legge n. 244 del 2007), passo ad illustrare le notizie fornite dai competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento, dall'Inail, dall'Ipsema e dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Come accennato nel presente atto parlamentare, uno schema di regolamento era stato già predisposto dall'Amministrazione che rappresento e sottoposto al Consiglio di Stato che, nell'adunanza del 6 ottobre 2008, esprimendo un parere interlocutorio, formulava osservazioni e chiedeva chiarimenti ed integrazioni, soprattutto in tema di modalità di erogazione della rendita di cui trattasi, di finanziamento del Fondo e di assetto del Comitato amministratore del Fondo medesimo.

Preciso, inoltre, che il predetto Organo ha condiviso la scelta operata dal Ministero che rappresento di accorpate i previsti regolamenti attuativi (comma 245,

comma 246, articolo 1, legge n. 244 del 2007) in un unico provvedimento, ai fini di una maggiore organicità della disciplina e per economia di produzione normativa.

Sono seguiti diversi incontri tra le parti istituzionalmente interessate ed è stato predisposto un nuovo schema di regolamento tenuto conto dei rilievi formulati dal Consiglio di Stato.

Da ultimo, il 25 febbraio scorso, il testo riformulato, condiviso dal concertante Ministero dell'economia e delle finanze (che ha chiesto l'inserimento di un'ulteriore clausola di neutralità finanziaria), è stato nuovamente trasmesso al Consiglio di Stato.

Una volta acquisito il relativo parere lo schema di regolamento potrà proseguire il proprio *iter* fino alla definitiva approvazione, ed è intento dell'Amministrazione che rappresento che ciò avvenga il più celermente possibile, in modo da consentire ai destinatari delle disposizioni in argomento di fruire dei benefici loro riconosciuti dalla vigente normativa.

ALLEGATO 3

5-02633 Porcino: Interventi per la tutela occupazionale nell'ambito di una struttura sanitaria a Crotona.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla vicenda portata all'attenzione dall'onorevole Porcino relativa alla situazione della Casa di cura « Villa Giose », di Crotona, passo ad illustrare gli elementi informativi forniti dai competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento, dalla Regione Calabria, dalla Prefettura di Crotona, dai Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.

La situazione di crisi descritta nel presente atto parlamentare, dovuta essenzialmente alla forte esposizione debitoria dei proprietari dell'azienda, ha avuto inizio a far data dall'anno 2007; in considerazione di ciò, è stata proposta istanza di fallimento innanzi al Tribunale di Crotona dai diversi fornitori e dai dipendenti della clinica.

L'azienda, per scongiurare il fallimento, ha ceduto una parte delle quote societarie ad alcuni acquirenti; ciò ha consentito, (per un importo di circa 170 mila euro) di saldare le retribuzioni relative all'anno 2007.

Ad oggi, con riferimento all'anno 2008, l'Ufficio del lavoro territorialmente competente ha riconosciuto le mensilità di debito a carico dell'azienda nei confronti di tutti i dipendenti e ha proceduto a notificare le relative diffide accertative; in proposito l'azienda ha effettuato richieste di tentativo di conciliazione che risultano ancora in corso di espletamento.

La Prefettura di Crotona ha comunicato che, allo scopo di individuare eventuali possibili percorsi risolutivi della situazione di crisi della casa di cura « Villa Giose », ha attivato, unitamente agli enti

locali ed all'Azienda Sanitaria Provinciale, per circa un anno, un complesso tavolo di intermediazione che però non ha conseguito gli esiti sperati.

La Regione Calabria ha inoltre reso noto che, all'inizio del 2009 e, per l'intero anno, è stata approvata la CIG in deroga per il personale, al fine di consentire all'azienda di procedere all'avvio dell'attività con un piano di rilancio aziendale; lo scorso 10 marzo è stato siglato l'accordo relativo alla concessione di una proroga di sei mesi degli ammortizzatori sociali in deroga in favore di 58 dipendenti.

La Regione ha, inoltre, comunicato che provvederà a mettere in campo le politiche attive previste per i percettori degli ammortizzatori sociali, ricorrendo, a tal fine, alle risorse del Fondo sociale europeo.

Naturalmente, al fine di valutare le concrete prospettive operative, occorre considerare anche il notevole ridimensionamento del *budget* assegnato (conseguente l'attuazione del piano sanitario regionale diretto a risolvere la grave situazione del sistema sanitario calabrese), verificare il rinnovo, alla casa di cura in parola, dell'autorizzazione ad operare e dell'accreditamento al servizio sanitario regionale, nonché attendere gli esiti delle vicende giudiziarie avviate e tuttora in corso.

In conclusione, non posso che manifestare la più ampia disponibilità a valutare, anche nell'ambito di un apposito tavolo di confronto, ogni proposta volta a risolvere la situazione in argomento, in considerazione della sua preminente rilevanza sia sotto il profilo occupazionale che sanitario.

ALLEGATO 4

**5-02645 Damiano: Ammortizzatori sociali in deroga
per il comparto delle cooperative di portabagagli.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto ispettivo dell'onorevole Damiano, inerente la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per i lavoratori delle cooperative di portabagagli, operanti nel settore degli appalti ferroviari, passo ad illustrare quanto segue.

L'Accordo governativo, al quale l'interrogante fa riferimento, è stato sottoscritto tra le società cooperative portabagagli e le Parti sociali, in data 13 ottobre 2009, ma si è perfezionato solo nel mese di febbraio 2010 allorquando sono pervenuti i prescritti assensi delle Regioni.

Al riguardo ricordo che l'articolo 19, comma 8, del decreto-legge n. 185 del 2008 prevede la possibilità che le Regioni partecipino alla erogazione del trattamento di sostegno al reddito in parola e

che il 26 febbraio dello scorso anno, in sede di Conferenza Stato-Regioni, è stato stipulato il relativo Accordo di attuazione.

A seguito di ciò, l'Amministrazione che rappresento ha tempestivamente avviato la predisposizione, di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze, del relativo schema di decreto interministeriale, ai sensi del comma 9 del citato articolo 19, decreto-legge n. 185 del 2008.

Pertanto, una volta completato il procedimento di adozione del predetto decreto interministeriale, si potrà procedere alla formulazione dei decreti direttoriali aventi ad oggetto la concessione della proroga, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione o di mobilità in favore dei lavoratori di che trattasi.

ALLEGATO 5

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi (C. 1524 Lo Presti).

EMENDAMENTO DEL RELATORE

ART. 1.

Al comma 1, capoverso 3, dopo le parole: misura percentuale inserire la seguente: rispetto.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, capoverso 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: La misura del contributo integrativo di cui al primo periodo non può eccedere il 5 per cento del fatturato lordo;

al medesimo comma 1, capoverso 3, terzo periodo, dopo le parole: iscritti alle casse inserire le seguenti: o enti.

1. 500. Il Relatore.

(Approvato)

ALLEGATO 6

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago (Testo unificato C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino).

**NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL
COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE**

« Disposizioni per la tutela professionale e previdenziale, nonché interventi di carattere sociale, in favore dei lavoratori dello spettacolo »

ART. 1.

(Tutele assicurative).

1. Le disposizioni previste dal comma 2 al comma 8 del presente articolo si applicano ai lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago che, nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni, sono inseriti, con le modalità di cui al secondo comma del medesimo articolo 3, e successive modificazioni, nei gruppi di categorie di soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 7 aprile 2005; le disposizioni previste dal comma 9 al comma 13 del presente articolo si applicano ai soli lavoratori raggruppati alla lettera *a)* del medesimo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005. Le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 si applicano alle figure professionali specifiche in essi indicate. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 17 del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1° giugno 2011.

2. L'indennità contro la disoccupazione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988,

n. 160, già prorogata ed estesa ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, è ulteriormente estesa ai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo. Il numero 5° dell'articolo 40 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155 è abrogato.

3. Possono accedere al trattamento di cui al comma 2 esclusivamente i lavoratori che all'atto della domanda risultano avere:

a) versato nei due anni precedenti un minimo di 78 giornate contributive;

b) percepito nei due anni precedenti un reddito non superiore al doppio dei limiti reddituali personali e cumulati stabiliti, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, ai fini del riconoscimento del trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria;

c) non aver superato quindici giornate lavorative in cinque mesi.

4. L'indennità di cui al comma 2 è erogata per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'arco dei due anni pre-

cedenti, comunque non superiori a 180 giornate, e ammonta alla retribuzione giornaliera minima prevista dai contratti collettivi nazionali di categoria e dalle normative vigenti.

5. Ai fini di cui al presente articolo, è istituito presso l'INPS un apposito Fondo di sostegno al reddito per i lavoratori dello spettacolo, recante una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2011, 10 milioni di euro per l'anno 2012 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, finanziato con le modalità e le risorse di cui all'articolo 5.

6. Tra i lavoratori dello spettacolo, intrattenimento e svago individuati alle lettere *a)* e *b)* del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 7 aprile 2005, sono inseriti anche quelli con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato che non godano dell'indennità di chiamata, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

7. L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, è estesa ai lavoratori di cui al comma 1. Dopo il numero 4) del primo comma dell'articolo 4 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, è inserito il seguente: « 4-*bis*) i lavoratori dello spettacolo, intrattenimento e svago individuati alle lettere *a)* e *b)* del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 7 aprile 2005 ».

8. A decorrere dal 1° giugno 2011, per le lavoratrici rientranti nelle categorie di cui al comma 1 è corrisposta un'indennità di maternità per i periodi di gravidanza e puerperio comprendenti i tre mesi antecedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi la data effettiva del parto, calcolata ai sensi dell'articolo 23, comma 5, lettera *c)*, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Conseguentemente, ai lavoratori di cui al comma 1, al fine del congedo di maternità, è esteso il divieto

previsto dal comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. L'indennità di cui al presente comma è inoltre corrisposta alle lavoratrici dello spettacolo che all'atto del congedo per maternità risultano disoccupate da più di due mesi. Conseguentemente, dopo il comma 2 dell'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001 è inserito il seguente: « 2-*bis*. Per le lavoratrici dello spettacolo, intrattenimento e svago individuati alle lettere *a)* e *b)* del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 7 aprile 2005, il periodo di sessanta giorni, di cui al comma precedente, è raddoppiato ».

9. I lavoratori appartenenti al gruppo A) del citato decreto ministeriale 15 marzo 2005, che non raggiungono i 120 contributi giornalieri per la maturazione del requisito dell'annualità di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni, possono versare in maniera volontaria i contributi relativi alle giornate mancanti per raggiungere tale quota, anche nel caso in cui abbiano operato all'estero, stipulando un contratto di lavoro autonomo professionale con il committente straniero. Conseguentemente l'articolo 14-*bis*, paragrafo 1, del Regolamento CEE 1408/71, in tema di distacco, si applica anche ai lavoratori autonomi dello spettacolo di cui al comma 1 della presente legge; a tal fine l'ENPALS rilascia ai lavoratori autonomi dello spettacolo una attestazione sulla regolarità del distacco e dell'applicazione della legislazione sociale relativa al mantenimento dell'obbligo assicurativo nel paese di origine.

10. Il comma 15 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, è sostituito dal seguente: « Ai soli fini dell'acquisizione del diritto alla corresponsione dei trattamenti pensionistici, ai lavoratori appartenenti al gruppo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, sono accreditati, d'ufficio, un numero di contributi giornalieri pari all'ammontare dei contributi versati nell'anno a condizione che il reddito annuale percepito dal lavo-

ratore non superi i limiti reddituali personali e cumulati stabiliti dalla legge, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, ai fini del riconoscimento del trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria; in ogni caso tale accreditamento è consentito per un numero di anni non superiore a 10 ».

11. Al comma 15 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Ai medesimi lavoratori, quando organizzano autonomamente, per la preparazione degli spettacoli, le giornate di prova, è consentito l'inserimento delle stesse nei relativi contratti di ingaggio come giornate di lavoro non retribuite, gravate tuttavia di adempimenti contributivi esclusivamente ai fini previdenziali concernenti l'ENPALS. In tal caso il contributo è computato sul minimo contrattuale. Ai fini del calcolo numerico delle giornate contributive necessarie alla maturazione del diritto alla pensione, le giornate di prova sono computate come giornate di lavoro a tempo pieno nel limite massimo annuale necessario per conseguire il requisito di 120 contributi giornalieri ». Conseguentemente, il comma 4 dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 2002, n. 283, è abrogato.

12. All'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, le parole: « esclusivamente ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo » sono sostituite dalle seguenti: « a contribuzioni versate o accreditate in loro favore comprese quelle per prosecuzione volontaria. La contribuzione relativa ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo deve essere pari ad almeno due terzi ».

13. All'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, dopo il comma 2, è inserito il seguente: « 2-bis. Ai lavoratori appartenenti al gruppo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, è data facoltà di cumulare anche i periodi assicurativi coincidenti al fine della matu-

razione dei requisiti assicurativi per il diritto alla prestazione pensionistica ai sensi del comma 1 ».

14. Al comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, le parole « 52 anni » sono sostituite dalle seguenti: « 47 anni » e le parole « 47 anni » sono sostituite dalle seguenti: « 45 anni »; al comma 13 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, le parole « quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni » e le parole « cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « sette anni ».

15. Modelli, fotomodelli e indossatori, a prescindere dalla prestazione lavorativa effettuata, sono considerati a tutti gli effetti lavoratori del settore dello spettacolo e, in quanto tali, obbligati all'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS).

16. Al fine di ripristinare l'originaria coincidenza tra massimale retributivo imponibile e massimale retributivo previdenziale, così come disposto dal comma 6 dell'articolo 21 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e, per interpretazione autentica, dall'articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 70, è abrogato il settimo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, come modificato dal comma 10 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182.

17. I contributi versati dal lavoratore all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS), all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e alle altre gestioni previdenziali, diverse da quelle di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, in attuazione di quanto disposto dalla presente legge sono ricongiungibili ai sensi della normativa vigente in materia, tenendo conto ai fini della maturazione del

diritto pensionistico dei diversi criteri di annualità in vigore presso la gestione previdenziale di provenienza.

18. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei prestatori e dei datori di lavoro del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo. Lo schema di regolamento è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

19. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si provvede alla razionalizzazione del sistema di versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori dello spettacolo, intrattenimento e svago, presso l'INPS e l'ENPALS, nonché alla revisione dei criteri di valutazione della contribuzione attualmente in vigore, anche al fine di utilizzare eventuali avanzi di gestione per le finalità di cui alla presente legge.

20. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, è autorizzato ad emanare uno o più decreti intesi a favorire una maggiore corrispondenza tra l'imponibile contributivo e quello fiscale al fine di prevedere per le spese sostenute per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche, nonché le spese relative ai

mezzi di trasporto, al vitto e all'alloggio, purché funzionalmente necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa e debitamente documentate, una deduzione riferita, entro un limite massimo stabilito, in termini percentuali al compenso annuale fatturato.

21. Ai fini di cui al presente articolo, per lavoratori si intendono i lavoratori autonomi professionali o autonomi occasionali, anche parasubordinati, rientranti tra le categorie di lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, di cui al comma 1.

ART. 2.

(Foglio d'ingaggio).

1. I rapporti di lavoro per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 1, sono formalizzati con un contratto di scrittura privata, denominato « foglio d'ingaggio », in cui sono prioritariamente indicate, avendo a riferimento il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore, le condizioni economiche, le mansioni, la durata dell'incarico comprensivo dell'eventuale periodo di prova, nonché la disciplina relativa agli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi. Il foglio d'ingaggio è individuale. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il foglio di ingaggio è sottoscritto dalle parti e corrisposto al lavoratore antecedentemente alla data della prima prestazione lavorativa prevista.

2. Nell'ambito del medesimo regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 18, sono stabilite le caratteristiche e le modalità di impiego del foglio d'ingaggio.

3. L'ENPALS, al fine di migliorare l'azione di verifica della corretta applicazione del foglio d'ingaggio nonché del rispetto degli obblighi fiscali, assicurativi e contributivi da parte delle imprese e dei lavoratori può avvalersi, attraverso apposita convenzione, della SIAE.

4. Le imprese dello spettacolo espletano le pratiche di assunzione dei lavoratori minori, per lo svolgimento di at-

tività dello spettacolo, presso l'ispettorato del lavoro dove esse hanno sede. L'ispettorato del lavoro di cui al periodo precedente comunica agli altri ispettorati territoriali, siti nei luoghi presso i quali si svolge l'attività lavorativa del minore, le debite autorizzazioni per le eventuali azioni ispettive.

5. Ai fini del risparmio e della semplificazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle procedure amministrative relative alle comunicazioni obbligatorie su assunzioni, ingaggi, proroghe, trasformazioni, distacchi, trasferimenti e cessazioni dei rapporti di lavoro nel settore dello spettacolo, con la richiesta del «certificato di agibilità ENPALS», da effettuarsi unicamente con la procedura *on-line* istituita presso il portale dell'ENPALS, il datore di lavoro committente assolve contestualmente anche agli obblighi informativi da esperire al centro per l'impiego. Al fine di rendere disponibili le informazioni ad entrambi gli uffici competenti, è predisposta una apposita procedura informatica per reindirizzare, opportunamente riorganizzate, le informazioni inviate agli uffici dell'ENPALS, anche al centro per l'impiego. Anche le variazioni o modifiche delle informazioni contenute nel «certificato di agibilità ENPALS» devono essere comunicate unicamente agli uffici dell'ENPALS e reindirizzate automaticamente al centro per l'impiego, mediante la nuova procedura informatica di cui al presente comma. Per le comunicazioni connesse agli ingaggi di lavoratori dello spettacolo, i termini di comunicazione al centro per l'impiego sono allineati a quelli previsti per la richiesta del «certificato di agibilità ENPALS».

ART. 3.

(Agenti degli artisti di spettacolo).

1. I lavoratori dello spettacolo, intrattenimento e svago, di cui all'articolo 1, comma 1, considerate le peculiarità e la speciale natura delle rispettive prestazioni

professionali, possono avvalersi, per l'organizzazione del loro lavoro, a livello nazionale e internazionale, degli agenti di spettacolo.

2. È agente dell'artista di spettacolo, ai sensi della presente legge, il soggetto che, in forza di un contratto di mandato, rappresenta i lavoratori dello spettacolo, nei confronti di soggetti pubblici e privati, allo scopo di:

a) promuovere, trattare e definire i programmi delle prestazioni di spettacolo, i luoghi, le date relative, nonché le condizioni normative, pratiche e finanziarie;

b) predisporre la stesura dei contratti che regolano le prestazioni di spettacolo;

c) sottoscrivere i contratti che regolano le prestazioni di spettacolo in nome e per conto dell'artista, esecutore o interprete esclusivamente sulla base di un esplicito mandato del medesimo;

d) provvedere alla consulenza per tutti gli adempimenti di legge, anche di natura previdenziale e assistenziale, relativi o conseguenti al contratto di prestazione di spettacolo;

e) ricevere comunicazioni, ivi compresa la corrispondenza, che riguardano le prestazioni di spettacolo e provvedere a quanto necessario per la gestione degli affari inerenti l'attività professionale dell'artista, dell'esecutore o dell'interprete.

3. L'attività professionale di agente è incompatibile con quella di produttore e in nessun caso può essere svolta da un unico soggetto né in forma singola, né in forma societaria, né attraverso partecipazioni.

4. È interdetto l'esercizio dell'attività di agente ai soggetti che abbiano riportato condanne penali o che abbiano commesso illeciti disciplinari nello svolgimento della medesima attività.

5. Le agenzie degli artisti di spettacolo non possono in nessun caso essere equiparate o assimilate alle agenzie del lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

6. Al comma 2 dell'articolo 205 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, dopo le parole: « le agenzie teatrali » sono inserite le seguenti: « e le agenzie degli artisti dello spettacolo ».

ART. 4.

*(Registro dei lavoratori
e degli agenti dello spettacolo).*

1. È istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il registro dei lavoratori e degli agenti degli artisti dello spettacolo, di seguito denominato « registro », al quale possono iscriversi i prestatori d'opera che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 3, comma 2, finalizzato alla certificazione della professionalità dei soggetti iscritti. L'iscrizione al registro è libera e non rappresenta requisito vincolante per l'esercizio delle attività di cui al citato articolo 1, comma 1, e al citato articolo 3, comma 2.

2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è riconosciuta ai lavoratori in possesso dei titoli rilasciati da istituti pubblici e privati autorizzati alla formazione artistica o professionale negli ambiti di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 3, comma 2, o che possono dimostrare l'esercizio di tali attività, tramite la contribuzione per un numero di giornate lavorative corrispondenti almeno a due annualità contributive relative al gruppo di appartenenza, nel quadriennio antecedente la data di presentazione della domanda.

3. In sede di prima applicazione, possono altresì essere iscritti, nel registro di cui al comma 1, coloro che presentano una domanda corredata da idonea certificazione dell'attività artistica svolta, che deve essere valutata dalla Commissione di cui al comma 4.

4. Per la valutazione delle domande di cui al comma 3, è nominata con il decreto di cui al comma 6, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una commissione composta da cinque membri.

5. Per le attività di spettacolo a carattere commerciale è prescritto l'utilizzo degli iscritti al registro dei lavoratori dello spettacolo di cui al comma 1. In caso di utilizzo di personale non iscritto al registro di cui al periodo precedente, non si applica quanto disposto dal comma 188 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, successivamente modificato dall'articolo 39-*quater* del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, sono definite le modalità di raccolta e di verifica delle richieste di iscrizione, nonché di gestione, del registro di cui al comma 1.

7. La figura professionale della « maschera », operante nelle strutture di esercizio teatrale e cinematografico, non è equiparabile al personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi; a tal fine, per la citata figura professionale non si applica quanto disposto dal comma 7 al comma 13 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, e dal decreto del Ministro dell'interno del 6 ottobre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 ottobre 2009, n. 235.

ART. 5.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2011, a 10 milioni di euro per l'anno 2012 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede,

quanto all'anno 2011, secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3, e, quanto all'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2012, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. A decorrere dall'anno 2013, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Limitatamente all'anno 2011, l'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992,

n. 438, è incrementata, per gli iscritti alle gestioni dell'ENPALS, sino alla misura di due punti percentuali.

3. Per l'anno 2011 si applica, a carico dei percettori di trattamenti pensionistici delle gestioni dell'ENPALS, un contributo di solidarietà straordinario, pari al tre per cento, per gli importi di pensione superiori a due volte i limiti reddituali personali e cumulati stabiliti, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, ai fini del riconoscimento del trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri. C. 2624-B Reguzzoni, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	130
Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. C. 1074 Velo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	131

SEDE REFERENTE:

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio e C. 2693 Zazzera (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2909 De Poli</i>)	133
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	137
Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche. C. 2713 approvata, in un testo unificato, dalla 11 ^a Commissione permanente del Senato e C. 1335 Vannucci (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	135
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	135
AVVERTENZA	135
ERRATA CORRIGE	136

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 marzo 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri.

C. 2624-B Reguzzoni, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco RONDINI (LNP), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla X Commissione il prescritto parere sulle parti di competenza della proposta di legge n. 2624-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, recante disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani.

Al riguardo, ricorda che la Commissione aveva già esaminato tale proposta di legge in prima lettura, esprimendo parere favorevole nella seduta del 25 novembre 2009. Rileva, altresì, che le parti di specifica competenza della Commissione (e cioè l'articolo 1, comma 3, e l'articolo 2, comma 2), non sono state modificate nel corso dell'esame al Senato, se si eccettua

una modifica di carattere formale alla lettera *a*) del citato comma 2. Tale lettera, come modificata dal Senato, prevede che il regolamento adottato dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede all'individuazione delle autorità sanitarie competenti per i controlli e per la vigilanza sulla qualità dei prodotti e dei tessuti in commercio, anche attraverso l'effettuazione di analisi chimiche, anche al fine di individuare la presenza negli stessi di sostanze vietate dalla normativa vigente e ritenute dannose per la salute umana.

Alla luce di quanto esposto, condividendo le finalità del provvedimento in esame e, in particolare, le disposizioni rientranti nello specifico ambito di competenza della Commissione, che non sono state modificate in modo sostanziale nel corso dell'esame al Senato, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

C. 1074 Velo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Vincenzo GAROFALO (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza sulla proposta di legge n. 1074, recante norme per l'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

La proposta di legge è volta a introdurre alcune modifiche alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residen-

ziale pubblica. In particolare, la lettera *a*) del comma 1 modifica il disposto dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 560 del 1993, al fine di ricomprendere nell'ambito di applicazione della legge stessa anche gli alloggi soggetti ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.

L'estensione del campo di applicazione della legge n. 560 del 1993 prevista dalla lettera in esame viene però limitata dalla necessaria presenza delle seguenti condizioni, richieste dalla norma in commento: che gli alloggi siano destinati ad abitazione civile; che gli stessi siano compresi nei piani di vendita proposti dagli enti gestori ed approvati dalle regioni.

Con la modifica introdotta dalla norma in esame si permetterebbe, quindi, anche agli alloggi «vincolati» di essere alienati all'interno dei piani di vendita (di cui all'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 560) proposti dagli enti gestori ed approvati dalle regioni applicando ai relativi assegnatari le particolari condizioni agevolative previste dalla legge n. 560 del 1993.

Nella relazione illustrativa tale modifica viene motivata sulla base di considerazioni di carattere equitativo basate sulla disparità di trattamento tra gli assegnatari degli alloggi «vincolati».

La lettera *b*) inserisce nel testo dell'articolo 1 della citata legge n. 560 un nuovo comma 4-*ter* che può trovare applicazione in alternativa al comma 4-*bis* della medesima legge. Il nuovo comma 4-*ter* attribuisce la facoltà agli enti proprietari di procedere direttamente all'alienazione degli alloggi compresi nei piani di vendita e che si rendano liberi, anziché segnalarne la disponibilità al comune ai fini di una nuova assegnazione prima della loro vendita effettiva. La facoltà concessa dal comma in esame può però essere esercitata nel rispetto delle seguenti condizioni: previa comunicazione al comune competente per territorio; fatte salve opportune misure di pubblicità. È inoltre previsto che i beneficiari di tale alienazione siano: soggetti assegnatari; o soggetti non assegnatari, purché in possesso dei requisiti

previsti dalle norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Viene infine previsto un titolo di priorità, per l'acquisto degli immobili di cui al presente comma, a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica non compresi nei piani di vendita, a condizione che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 6 della medesima legge (conduzione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica da oltre un quinquennio nonché regolare pagamento dei canoni e delle spese).

La lettera *c*), che investe materie di competenza della Commissione, provvede quindi a modificare il comma 7 dell'articolo 1 della legge n. 560, prevedendo una soluzione alternativa nei casi in cui l'assegnatario non intenda acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione ed abbia diritto a rimanervi, in quanto « soggetto disagiato », cioè titolare di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dalle norme vigenti ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione, ovvero ultrasessantenne o portatore di *handicap*.

In tal caso, qualora l'assegnatario abbia preventivamente espresso il proprio consenso, l'ente proprietario può alienare l'alloggio a terzi, a condizione che venga garantita la prosecuzione della locazione in altri alloggi non compresi nei piani di vendita e preferibilmente ubicati in quartieri residenziali adiacenti.

Viene inoltre previsto che gli immobili così liberati siano alienati alle condizioni indicate dal nuovo comma 4-*ter*. Diversamente, cioè qualora tale consenso non si manifesti, viene confermata la previsione recata dal testo vigente del comma 7, secondo cui l'assegnatario rimane comunque tale.

Viene poi confermata la possibilità, già prevista dal testo vigente, di alienare a terzi gli alloggi di cui al comma 2, lettera *a*) (cioè alcune tipologie di alloggi di proprietà dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni), garantendo comunque all'assegnatario la prosecuzione della locazione.

La finalità della norma sembra quella di concedere agli enti proprietari un ulteriore strumento per la realizzazione dei piani di vendita, senza recare pregiudizio ai diritti riconosciuti a quei soggetti che, appartenenti alle menzionate categorie disagiate, non intendono acquistare l'alloggio di cui risultano assegnatari.

Più in generale, le norme recate dalla lettera in esame, ma anche dalle lettere precedenti, sono finalizzate ad accelerare la realizzazione dei piani di vendita al fine di risolvere uno dei problemi principali che derivano dal mancato completamento di tali piani. Sono infatti « frequenti i casi di interi quartieri di edilizia residenziale pubblica ove i comuni continuano a detenere numerosi alloggi e una maggioranza di quote millesimali, con notevole aggravio di oneri derivanti dalla gestione e manutenzione degli stabili ».

Segnala, infine, che la lettera in esame aggiorna il testo vigente relativamente al limite di reddito familiare oltre il quale si ha decadenza dal diritto all'assegnazione dell'alloggio.

La lettera *d*) provvede a novellare il comma 22 dell'articolo 1 della citata legge n. 560, al fine di esentare gli enti proprietari non solo dal pagamento dell'INVIM (secondo quanto previsto dal testo vigente) ma anche dalla corresponsione di tributi speciali catastali.

Il comma 2 reca una norma di interpretazione autentica del comma 27 dell'articolo 1 della legge n. 560, che prevede che « è fatto salvo il diritto, maturato dall'assegnatario alla data di entrata in vigore della presente legge, all'acquisto di alloggi pubblici alle condizioni di cui alle leggi vigenti in materia alla medesima data ».

La finalità di tale interpretazione è quella di consentire l'acquisto degli alloggi realizzati ai sensi della legge n. 640 del 1954 (finalizzata all'eliminazione delle abitazioni malsane) da parte dei relativi assegnatari e ad un prezzo pari alla metà del costo di costruzione.

Osserva, anche sulla base della sua passata esperienza come amministratore di un istituto case popolari, che, nel com-

plesso, la proposta di legge in esame presenta alcuni profili critici, ancora più evidenti alla luce dell'ampio contenzioso costituzionale tra lo Stato e le regioni in questa materia. Peraltro, tali profili critici non concernono specificamente l'ambito di competenza della Commissione. Formula, pertanto, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 marzo 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il Ministro della salute Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 14.20

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche.

Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio e C. 2693 Zazzera.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2909 De Poli).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 marzo 2010.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte, che, in data 11 marzo 2010, è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge n. 2909 De Poli, recante « Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di organizzazione delle aziende sanitarie locali, di livelli di assistenza per le prestazioni sociali e di dirigenza medica, nonché delega al Governo per il trasferimento delle competenze in materia di formazione

del personale dalle università al Servizio sanitario nazionale ». Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia analoga a quella delle proposte di legge all'ordine del giorno, la presidenza ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Anna Margherita MIOTTO (PD) rileva che l'articolo aggiuntivo 2.01, approvato nella precedente seduta, conteneva per errore un riferimento al « presente articolo », che invece deve naturalmente essere inteso come riferimento alla « presente legge ».

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente che l'errore segnalato dalla collega Miotto potrà essere corretto in sede di coordinamento formale.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede se il relatore intende illustrare la proposta di legge n. 2909 De Poli, di cui la presidenza ha testé disposto l'abbinamento.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente che non si fa luogo all'illustrazione delle singole proposte di legge che vengano di volta in volta abbinate, quando la Commissione sia già passata ad esaminare le proposte emendative riferite al testo base.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Palagiano 3.6, sugli identici emendamenti Miotto 3.3 e Palagiano 3.13, Palagiano 3.7 e 3.14, Nunzio Francesco Testa 3.5 e Palagiano 3.9, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Palagiano 3.8, a condizione che sia riformulato nel senso di aggiungere, al medesimo capoverso, dopo le parole « rendono noti », le seguenti: « con congruo anticipo ». Esprime, altresì, parere contrario sugli emendamenti Mura 3.10, Palagiano 3.11 e 3.12, Occhiuto 3.18, Zeller 3.17, sugli identici emendamenti Palagiano 3.15 e Miotto 3.4, nonché sull'emendamento Minardo

3.16. Esprime, infine, parere favorevole sull'emendamento Laura Molteni 3.1.

Il ministro Ferruccio FAZIO esprime parere conforme a quello del relatore, tranne che sugli identici emendamenti Palagiano 3.15 e Miotto 3.4, sui quali si rimette alla Commissione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Palagiano 3.6 e 3.1: s'intende vi abbiano rinunciato.

Anna Margherita MIOTTO (PD) chiede al relatore di chiarire le ragioni della contrarietà al suo emendamento 3.3.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, chiarisce che la contrarietà all'emendamento Miotto 3.3 deriva da un'esigenza di omogeneità di trattamento tra i primari e i direttori generali, sotto il profilo dell'età di cessazione dell'attività professionale.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritiene che proprio l'esigenza presentata dal relatore dovrebbe condurre all'accoglimento del suo emendamento 3.3. Infatti, il progetto di legge in esame eleva a settant'anni l'età pensionabile dei dirigenti medici; pertanto, avendo l'incarico di direttore generale durata pari a cinque anni, il limite di sessantacinque anni di età per l'attribuzione dello stesso ne comporta la scadenza proprio in corrispondenza del raggiungimento del settantesimo anno di età.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ritiene che, come avviene attualmente, la definizione del limite di età per l'attribuzione dell'incarico di direttore generale può essere oggetto di disciplina da parte delle regioni.

La Commissione respinge l'emendamento Miotto 3.3.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Palagiano 3.7 e 3.14, Nunzio Francesco Testa 3.5 e Palagiano 3.9: s'in-

tende vi abbiano rinunciato. Costata, altresì, l'assenza dei presentatori dell'emendamento Palagiano 3.8.

Lucio BARANI (PdL) dichiara di fare suo l'emendamento Palagiano 3.8 e accoglie la proposta di riformulazione del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Palagiano 3.8 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Mura 3.10, Palagiano 3.11 e 3.12 e Occhiuto 3.18: s'intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Zeller 3.17.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Palagiano 3.15: s'intende vi abbiano rinunciato.

Anna Margherita MIOTTO (PD) auspica l'approvazione del suo emendamento 3.4, ritenendo che l'attuale formulazione della lettera *f*) del comma 1 elevi eccessivamente il tetto della retribuzione dei direttori generali.

Lucio BARANI (PdL) invita il relatore a valutare l'opportunità di rimettersi alla Commissione, come ha fatto il rappresentante del Governo.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, accogliendo l'invito del collega Barani e modificando il parere precedentemente espresso, si rimette alla Commissione sull'emendamento Miotto 3.4.

La Commissione approva l'emendamento Miotto 3.4 (*vedi allegato*).

Vincenzo GAROFALO (PdL) ritira, dopo averlo brevemente illustrato, l'emendamento Minardo 3.16, di cui è cofirmatario.

La Commissione approva l'emendamento Laura Molteni 3.11 (*vedi allegato*).

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, annuncia la presentazione dell'emendamento 4.1 (*vedi allegato*), interamente espressivo dell'articolo 4.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ritiene che l'emendamento 4.1 del relatore risponda alla giusta esigenza di non affrontare, nell'ambito del progetto di legge in esame, problematiche che, in larga parte, sono estranee al contenuto proprio dello stesso.

Anna Margherita MIOTTO (PD), nell'esprimere apprezzamento per la proposta del relatore di sopprimere l'articolo 4, auspica che analogo ripensamento abbia luogo con riferimento all'articolo 10.

La Commissione approva l'emendamento 4.1 del relatore (*vedi allegato*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche.

C. 2713 approvata, in un testo unificato, dalla 11^a Commissione permanente del Senato e C. 1335 Vannucci.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 marzo 2010.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che sulla proposta di legge in esame, oltre ai pareri favorevoli delle Commissioni I e XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, già espressi la scorsa settimana, sono pervenuti i prescritti pareri delle altre Commissioni competenti in sede consultiva: nulla osta della V Commissione e pareri favorevoli della VII e della XIV Commissione.

Vittoria D'INCECCO (PD), *relatore*, prende atto con favore dei pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva e ritiene che, al fine di accelerare l'*iter* di approvazione del provvedimento in esame, sarebbe opportuno richiederne il trasferimento alla sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del regolamento.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, accogliendo l'invito del relatore, avverte che la richiesta di trasferimento del provvedimento in esame alla sede legislativa verrà inoltrata al Presidente della Camera dei deputati non appena sarà stata verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 92, comma 6, del regolamento.

La Commissione concorda.

Giuseppe PALUMBO (PdL), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni per l'incremento dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili.

C. 1539 d'iniziativa popolare, C. 1612 Zazzerà e C. 2119 Fugatti.

Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione.

C. 797 Angela Napoli.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 294 del 9 marzo 2010:

a pagina 110, prima colonna, quarantaduesima riga,

a pagina 110, seconda colonna, trentaduesima riga,

a pagina 116, seconda colonna, ventitreesima riga,

a pagina 118, seconda colonna, diciassettesima riga,

a pagina 122, prima colonna, trentacinquesima riga,

a pagina 122, seconda colonna, quinta riga,

a pagina 123, prima colonna, quarta riga,

a pagina 123, prima colonna, diciannovesima riga,

a pagina 123, prima colonna, ventitreesima riga,

a pagina 124, prima colonna, diciottesima riga,

a pagina 125, prima colonna, diciottesima riga,

a pagina 126, prima colonna, decima riga,

sostituire la parola: « Molteni », con le seguenti: « Laura Molteni ».

ALLEGATO

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio e C. 2693 Zazzera.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 3.

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, dopo le parole: rendono noti, aggiungere le seguenti: con congruo anticipo.

3. 8. *(Nuova formulazione)* Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: 30, con la seguente: 20.

3. 4. Miotto, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bucchino, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbroolini.

Al comma 1, lettera f), sopprimere l'ultimo periodo.

3. 1. Laura Molteni, Rondini.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 1. Il Relatore.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle opere irrigue.

Audizione del Commissario *ad acta* per la gestione delle attività della soppressa Agensud trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ingegner Roberto Iodice (*Seguito svolgimento e conclusione*) 138

AUDIZIONI INFORMALI:

Sulla situazione del comparto delle nocciole e sulle politiche per la valorizzazione e la tutela di tale prodotto.

Audizione dei rappresentanti di Ortofrutta Italia 139

AVVERTENZA 139

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 17 marzo 2010. — Presidenza del vicepresidente Roberto ROSSO.

La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva sulle opere irrigue.

Audizione del Commissario *ad acta* per la gestione delle attività della soppressa Agensud trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ingegner Roberto Iodice.

(Seguito svolgimento e conclusione).

Roberto ROSSO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei depu-

tati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi il seguito dell'audizione.

L'ingegner Roberto IODICE, *Commissario ad acta per la gestione delle attività della soppressa Agensud trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*, e l'ingegner Antonino CASCIOLO, *responsabile del settore irrigazione*, intervengono sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Mario PEPE (PD), Giuseppe RUVOLO (UdC), Sabrina DE CAMILLIS (Pdl) e Anita DI GIUSEPPE (IdV), ai quali replica l'ingegner Roberto IODICE, *Commissario ad acta per la gestione delle attività della soppressa Agensud trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*.

Dopo un ulteriore intervento di chiarimento del deputato Giuseppe RUVOLO

(UdC), replicano l'ingegner Roberto IO-DICE, *Commissario ad acta per la gestione delle attività della soppressa Agensud trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali* e l'ingegner Antonino CASCIOLO, *responsabile del settore irrigazione*.

Roberto ROSSO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 17 marzo 2010.

Sulla situazione del comparto delle nocciole e sulle politiche per la valorizzazione e la tutela di tale prodotto.

Audizione dei rappresentanti di Ortofrutta Italia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.25 alle 15.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani. C. 2624-B Reguzzoni e abbinate, approvata dalla Camera e modificata dalla 10 ^a Commissione permanente del Senato. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>).	140
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	147

SEDE REFERENTE:

Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	143
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE. Atto n. 189 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	144
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	148
Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CE. Atto n. 172 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	145
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	149

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 marzo 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani.

C. 2624-B Reguzzoni e abbinate, approvata dalla Camera e modificata dalla 10^a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PESCANTE, *presidente*, avverte che il provvedimento in esame, assegnato solo ieri alle Commissioni, è all'esame della X Commissione (Attività produttive) in sede legislativa, che intende concluderne l'esame oggi stesso. La XIV Commissione è quindi chiamata ad esprimersi nella seduta odierna. Invita quindi il relatore, on. Pini, a illustrare i contenuti del provvedimento.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, ricorda che la proposta di legge C. 2624-B è volta

ad assicurare la tracciabilità dei prodotti dei comparti tessile, della pelletteria e del calzaturiero in modo da tutelare i consumatori sotto il profilo dell'informazione sulla qualità e sulla sicurezza dei prodotti medesimi e da rendere possibile al consumatore distinguere il prodotto che sia realizzato in Italia. Il provvedimento è stato approvato dalla Camera in prima lettura il 10 dicembre 2009 e con modificazioni dal Senato il 10 marzo 2010. Esso giunge ora all'esame in seconda lettura da parte della Camera. Ricorda che la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea ha espresso il parere di competenza nel corso dell'esame in prima lettura nella seduta del 25 novembre 2009.

Nel proprio parere, la Commissione XIV aveva in particolare richiesto con un'osservazione di valutare l'opportunità dell'inserimento di una specifica disciplina in materia di *Made in Italy* per i settori sopra richiamati, anche in considerazione della disciplina generale in materia recata dall'articolo 16 del decreto-legge n. 135 del 2009.

A tal fine l'articolo 1, modificato dal Senato, introduce un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi nei suddetti settori che evidenzii il luogo di origine di ciascuna delle fasi di lavorazione. Il sistema di etichettatura fornisce inoltre l'indicazione chiara e sintetica di specifiche informazioni riguardanti: la conformità dei processi di lavorazione alle norme vigenti in materia di lavoro; la certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti; l'esclusione dell'impiego di minori nella produzione; il rispetto della normativa europea e degli accordi internazionali in materia ambientale.

Inoltre l'articolo reca una disciplina relativa all'uso dell'indicazione «*Made in Italy*» riguardante i prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri, nonché — a seguito di un'integrazione del Senato — i prodotti conciari e del settore dei divani. In particolare, si consente l'uso della indicazione «*Made in Italy*» esclusivamente per prodotti finiti le cui fasi di lavorazione, come individuate per ciascuno dei

suindicati settori dallo stesso provvedimento (articolo 1, commi 5-9), abbiano avuto luogo prevalentemente nel territorio italiano (e in particolare se almeno due delle fasi di lavorazione sono state eseguite nel territorio italiano e se per le rimanenti fasi è verificabile la tracciabilità).

Con riferimento ai profili di interesse della Commissione XIV, ai sensi dell'articolo 2, modificato dal Senato, la definizione delle caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria e di impiego dell'indicazione «*Made in Italy*», nonché delle modalità per l'esecuzione dei relativi controlli (anche attraverso il sistema delle camere di commercio), è demandata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanarsi entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge, previa notifica ai sensi dell'articolo 8, par. 1, della direttiva 98/34/CE. Ricordo che tale direttiva prevede una procedura che obbliga gli Stati membri a notificare immediatamente alla Commissione europea ogni progetto di regola tecnica relativa a prodotti e a servizi della società dell'informazione, prima che sia introdotta nell'ordinamento nazionale. In coerenza con tale previsione, l'articolo 4 della proposta di legge prevede che le disposizioni sull'etichettatura acquistino efficacia dal 1° ottobre 2010.

Ciò premesso, e pur apprezzando le modifiche introdotte dal Senato, ritengo che permangano alcuni profili meritevoli di approfondimento riguardo alla compatibilità comunitaria del provvedimento. In particolare, ricordo che l'articolo 34 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea vieta fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione e le misure di effetto equivalente. Tuttavia, secondo l'articolo 36 del medesimo Trattato, le restrizioni all'importazione giustificate, tra l'altro, da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale sono autorizzate, qualora non costituiscano un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra Stati membri. In base all'interpretazione della Corte di giustizia in merito a tale normativa, i requisiti cui le normative nazionali assoggettano la concessione di

denominazioni nazionali di qualità, a differenza di quanto accade per le denominazioni di origine e le indicazioni di provenienza (dei prodotti agroalimentari), possono riguardare solo le caratteristiche qualitative intrinseche dei prodotti, indipendentemente da qualsiasi considerazione relativa all'origine o alla provenienza geografica degli stessi.

In particolare, esiste una giurisprudenza risalente e costante della Corte di Giustizia in materia di marchi di qualità di titolarità di enti pubblici; che ha ritenuto incompatibile con il mercato unico, sulla base dell'articolo 28 del Trattato, la presunzione di qualità legata alla localizzazione nel territorio nazionale di tutto o di parte del processo produttivo, « la quale di per ciò stesso limita o svantaggia un processo produttivo le cui fasi si svolgano in tutto o in parte in altri Stati membri » (cfr. la sentenza della Corte UE del 12 ottobre 1978, causa 13/78, Eggers Sohn et Co. contro Città di Brema); a tale principio fanno eccezione solo le regole relative alle denominazioni di origine e alle indicazioni di provenienza.

Segnala infine, che l'articolo 16 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009 n. 166 e recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, interviene sulla stessa materia oggetto della proposta di legge in esame con una disciplina di carattere generale dei prodotti classificabili come « made in Italy », che tuttavia non si applica obbligatoriamente ma su iniziativa dei singoli produttori. Le previsioni del decreto-legge n. 135/2009, per tale motivo, osserva la relazione illustrativa (A. S. 1784), « appaiono in linea con le indicazioni della Corte di giustizia delle Comunità europee, che, mentre ha costantemente ritenuto contrarie al Trattato le previsioni obbligatorie che esigano l'indicazione di origine di determinate merci, ancorché indistintamente applicabili alle merci nazionali e a quelle comunitarie, giacché tali previsioni hanno l'effetto di consentire al consumatore di distinguere fra queste due categorie

di prodotti, il che può indurlo a dare la preferenza alle merci nazionali – ha, sin dagli anni Ottanta, riconosciuto meritevole di tutela l'interesse del produttore ad indicare di propria iniziativa l'origine nazionale del prodotto, salva la tutela del consumatore rispetto a indicazioni inesatte (si confronti, ad esempio, sentenza 25 aprile 1985, causa C-207/83, Commissione/Regno Unito, punto 21: "(...) nei casi in cui l'origine nazionale della merce suggerisce ai consumatori determinate qualità, i produttori hanno interesse ad indicarlo di loro iniziativa sui prodotti o sugli imballaggi, senza che sia necessario obbligarveli. In questo caso, la tutela dei consumatori è adeguatamente garantita dalle norme che consentono di far vietare l'uso di indicazioni d'origine false, norme che il Trattato CEE lascia intatte" ».

Inoltre, con riferimento alle modifiche introdotte dal Senato, la disposizione che consente l'uso dell'indicazione « Made in Italy » esclusivamente per i prodotti finiti le cui fasi di lavorazione abbiano avuto luogo prevalentemente nel territorio italiano non appare coerente con la disposizione in materia di acquisizione dell'origine ai fini doganali di cui all'articolo 36 del codice doganale comunitario (regolamento (CE) n. 450/2008), ai sensi del quale « le merci alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale ». Peraltro, la disposizione non appare coerente anche con il già citato articolo 16 del decreto-legge n. 135 del 2009, il quale prevede che « Si intende realizzato interamente in Italia il prodotto o la merce, classificabile come *made in Italy* ai sensi della normativa vigente, e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano ».

Ciò premesso, e tenuto conto dell'urgenza di approvare il provvedimento, formula una proposta di parere favorevole.

Sandro GOZI (PD) osserva come quella recata dal provvedimento in oggetto sia

una proposta normativa volta in primo luogo ad avviare un dialogo con la Commissione europea su tali tematiche, con particolare riferimento alla concorrenza extra europea. Si tratta di una iniziativa condivisa dai gruppi parlamentari, sebbene ritenga – personalmente – che sulla base dell'impostazione data non sarà facile non sarà facile indurre la Commissione ad un mutamento di orientamento. Pur non volendo entrare nel merito del tema, di competenza della Commissione Attività produttive, rileva infatti che sarebbe stato preferibile insistere sul metodo di fabbricazione delle merci ('metodo italiano'), piuttosto che sul luogo di fabbricazione.

Per tali motivi, riterrebbe opportuno ricordare, almeno nelle premesse al parere, la consapevolezza della Commissione circa la necessità politica di avviare un dialogo con la Commissione europea e di condurre un negoziato sul tema, malgrado il fatto che, alla luce della normativa europea vigente e dell'interpretazione, data in più occasioni, dalla Corte di giustizia, il provvedimento sembra contrastare con le disposizioni relative al mercato unico.

Riterrebbe altresì utile richiamare nelle premesse al parere le osservazioni già formulate dalla XIV Commissione in occasione del precedente esame del provvedimento, in prima lettura.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, alla luce delle osservazioni formulate dal collega Gozi, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*), che reca, in premessa, le questioni testé richiamate.

Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 marzo 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.25.

Legge comunitaria 2009.

C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 febbraio 2010.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che ieri mattina, alle ore 10, sono scaduti i termini per la presentazione di emendamenti presso la nostra Commissione e che sono pervenuti circa 150 emendamenti e articoli aggiuntivi.

Tenuto conto del loro numero elevato, è ancora in corso il vaglio di ammissibilità, e proporrebbe pertanto di dare conto degli emendamenti inammissibili in una seduta da convocare per la mattina di domani, alle ore 8.30.

Gli emendamenti ammissibili saranno quindi trasmessi alle Commissioni ai fini dell'espressione dei pareri di competenza, che dovrebbero pervenire entro il 30 marzo prossimo, così che la XIV Commissione possa procedere alle votazioni nella giornata di mercoledì 31 marzo.

Gianluca PINI (LNP), tenuto conto del fatto che l'esame in terza lettura del disegno di legge comunitaria impone criteri particolarmente rigidi ai fini della valutazione di ammissibilità degli emendamenti, invita i colleghi di tutti i gruppi

a valutare l'opportunità di ridurre al minimo le proposte emendative, anche al fine di favorire un *iter* del provvedimento quanto più rapido possibile, sia in Commissione che in Assemblea. Ciò anche al fine di consentire un sollecito esame del disegno di legge comunitaria per il 2010, non ancora presentato.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, nel condividere quanto proposto dal collega Pini, osserva che, personalmente, sia in qualità di relatore che di capo del gruppo PDL in Commissione, non ha presentato alcun emendamento, salvo quelli conseguenti a condizioni poste dalle Commissioni di settore. Peraltro, gli emendamenti a firma di componenti del PDL in Commissione sono unicamente due. Riferendosi quindi agli emendamenti presentati dall'onorevole Gozi ed aventi ad oggetto modifiche alla legge n. 11 del 2005, auspica che tali proposte emendative siano coerenti con il lavoro sinora svolto sul tema dalla XIV Commissione.

Mario PESCANTE, *presidente*, con riferimento alla modifica della legge n. 11 del 2005, oggetto di diverse proposte di legge presentate da tutti i gruppi in Commissione, rileva l'opportunità di procedere quanto prima all'avvio del loro esame e alla costituzione di un comitato ristretto, che possa valutare aspetti condivisi e questioni da approfondire.

Sandro GOZI (PD) osserva che l'appesantimento del disegno di legge comunitaria non è imputabile all'opposizione, ma all'introduzione da parte della maggioranza, nel corso dell'esame presso il Senato, di numerosissime disposizioni, tra le quali anche alcune riguardanti la legge n. 11 del 2005, sulle quali peraltro il Governo ha espresso parere favorevole, pur nella consapevolezza del percorso avviato sul tema alla Camera. Laddove si intendesse, sulla base di un accordo tra gruppi, di sopprimere nel disegno di legge comunitaria qualsiasi riferimento alla legge n. 11, potrebbe in questo caso valutare l'opportunità di ritirare gli emenda-

menti sull'argomento, rispondendo alle esigenze di celerità richiamate.

Ritiene comunque opportuno affrontare quanto prima l'esame delle proposte di legge aventi ad oggetto la revisione della legge n. 11 del 2005, e ne chiede pertanto l'inserimento all'ordine del giorno della Commissione nella prima seduta utile.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, non ritiene necessario ritirare tutti gli emendamenti riguardanti la legge n. 11 del 2005, purché questi siano coerenti con il percorso di riforma che la Commissione si appresta ad avviare; ciò anche in considerazione del fatto che occorre lavorare in coerenza e d'intesa con il Senato, che pure sarà chiamato, in seconda lettura, ad esaminare le proposte di riforma alla legge n. 11 in questione.

Mario PESCANTE, *presidente*, assicura che – una volta concluso l'esame del disegno di legge comunitaria – le proposte di legge aventi ad oggetto la revisione della legge n. 11 del 2005 saranno poste all'ordine del giorno della Commissione nella prima seduta utile.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla prossima seduta, da convocarsi domani mattina alle ore 8.30.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 17 marzo 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE.

Atto n. 189.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'or-

dine del giorno, rinviato nella seduta del 16 marzo 2010.

Mario PESCANTE, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Del Tenno, ricorda, in risposta alle osservazioni del collega Gozi formulate nella seduta di ieri, che la Commissione europea ha inviato una lettera di messa in mora per cattiva applicazione della direttiva 1992/12/CEE (ora abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/118/CE della quale il provvedimento in esame dispone il recepimento). In particolare le contestazioni della Commissione europea riguardano il fatto che nell'ordinamento italiano i prodotti sottoposti ad accisa acquistati e trasportati da privati per uso personale e soggetti ai sensi della direttiva solo all'accisa nello Stato membro in cui sono stati acquistati, sono valutati come detenuti a fini commerciali e quindi sottoposti ad accisa nello Stato in cui vengono commercializzati solo in base alle quantità massime detenute e non in base agli altri molteplici criteri stabiliti dal legislatore comunitario (status commerciale, luogo e modo di trasporto, natura del prodotto, prefigurando così un regime di doppia imposizione).

Al rilievo avanzato dalla Commissione europea ritiene che fornisca risposta la lettera n) del comma 1 dell'articolo 1, la quale inserisce nell'articolo 11 del testo unico in materia di accise (decreto legislativo n. 504 del 1995) un nuovo comma 3 in base al quale « al fine della determinazione dell'uso proprio di cui al comma 2 (ricordo che il comma 2 individua, per determinati prodotti i quantitativi al di sotto dei quali l'acquisto si ritiene per uso proprio) sono tenuti in considerazione anche le modalità di trasporto dei prodotti acquistati o il luogo in cui gli stessi si trovano, la loro natura, l'oggetto dell'eventuale attività commerciale svolta dal detentore e ogni documento commerciale relativo agli stessi prodotti ».

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Gianluca PINI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Isidoro GOTTARDO (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Sandro GOZI (PD), anche tenuto conto dell'inserimento nel parere dell'osservazione di cui alla lettera b), preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CE.

Atto n. 172.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 16 marzo 2010.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, anche a seguito dell'integrazione alla propria relazione, svolta nella seduta di ieri, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 3*).

Sandro GOZI (PD) ritiene opportuno l'inserimento dell'osservazione nella pro-

posta di parere formulata dal relatore, al fine di assicurare l'attività di controllo nei confronti di tutti i soggetti operanti nel settore energetico nei confronti dei quali possono essere rilasciati i « certificati bianchi ».

Preannuncia pertanto il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Isidoro GOTTARDO (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Gianluca PINI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO 1

**Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani.
(C. 2624-B Reguzzoni e abbinata).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminata la proposta di legge C. 2624-B Reguzzoni, approvata dalla Camera e modificata dalla 10a Commissione permanente del Senato;

richiamato il parere espresso sulla proposta di legge C. 2424 nella seduta del 25 novembre 2009;

rilevato che:

esiste una giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di marchi di qualità di titolarità di enti pubblici, che ritiene incompatibile con il mercato unico, sulla base dell'articolo 34 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la presunzione di qualità legata alla localizza-

zione nel territorio nazionale di tutto o di parte del processo produttivo, « la quale di per ciò stesso limita o svantaggia un processo produttivo le cui fasi si svolgono in tutto o in parte in altri Stati membri » (cfr. la sentenza della Corte UE del 12 ottobre 1978, causa 13/78, Eggers Sohn et Co. contro Città di Brema);

risulta comunque opportuno individuare modalità per la tutela, nei confronti della concorrenza extraeuropea, delle produzioni nei settori interessati dal provvedimento, anche attraverso una rinegoziazione della normativa in materia con la Commissione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE.
(Atto n. 189).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE;

rilevato che risulta opportuno evitare, in particolare con riferimento alle disposizioni di cui alle lettere l) ed m) del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento, il sorgere di canali di distribuzione paralleli dei tabacchi lavorati, in contrasto con lo specifico regime che disciplina la distribuzione di tali prodotti, anche al fine di tutelare il corretto funzionamento del mercato interno dell'Unione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema, la quale sostituisce l'articolo 10 del decreto legislativo n. 504 del 1992, recante la disciplina sulla circolazione di prodotti soggetti ad accisa già immessi in consumo in

altro Stato membro, valuti il Governo l'opportunità di modificare la formulazione del comma 7 del predetto articolo 10, al fine di precisare che sia i tabacchi lavorati detenuti per scopi commerciali da soggetti diversi da un privato, ai sensi della lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 10, sia i tabacchi lavorati detenuti per scopi commerciali da parte di un privato, ai sensi della lettera b) del predetto comma 2, devono comunque essere commercializzati per il tramite delle rivendite di cui alla legge n. 1293 del 1957;

b) con riferimento alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema, che introduce l'articolo 10-bis del decreto legislativo n. 504 del 1992, valuti il Governo l'opportunità di modificare il comma 6 dell'articolo 10-bis al fine di prevedere comunque anche per i prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro l'applicazione dell'articolo 8, comma 6 del medesimo decreto legislativo, come riformulato dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 1, che prevede l'obbligo di vendita dei tabacchi lavorati attraverso le rivendite di cui alla legge n. 1293 del 1957 ».

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CE (atto n. 172).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CE;

considerato che:

l'articolo 7 del decreto legislativo n. 115 del 2008 rimette all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, la verifica del rispetto delle regole in materia di « certificati bianchi » sull'efficienza energetica, nonché sul rispetto degli obblighi di risparmio energetico da parte dei distributori di energia ed eroga le conseguenti sanzioni; nella sua attuale formulazione, tuttavia, la disposizione può essere interpretata nel senso di prevedere l'applicazione delle sanzioni ai soli distributori di energia (di cui al comma 1 lettere a) e b)), che sono i soli esplicitamente citati; la disposizione andrebbe quindi integrata con un richiamo alla lettera e) del comma 1, che fa riferimento a tutti i soggetti operanti nel settore energetico a cui pos-

sono essere rilasciati, in coerenza con la disciplina comunitaria, i « certificati bianchi »;

tale precisazione risulta opportuna al fine del perseguimento della finalità dell'efficienza energetica di cui alla direttiva 2006/32/CE

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di inserire nel testo una modifica dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 115 del 2008 volta ad inserire dopo le parole: «verifica il rispetto delle regole » le parole: « da parte dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1 » in modo da rendere inequivoco che l'attività di controllo da parte dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas viene esercitata non solo nei confronti dei distributori che sono soggetti agli obblighi di risparmio energetico ai sensi della normativa vigente ma, più in generale, nei confronti di tutti i soggetti operanti nel settore energetico nei confronti dei quali possono essere rilasciati i « certificati bianchi ».

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	150
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa.	
Audizione di rappresentanti dell'ANPRI	150
Sul termine per l'espressione del parere sull'AG 190	151

Mercoledì 17 marzo 2010. – Presidenza del presidente Andrea PASTORE. – Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, la dottoressa Laura Teodori, vice segretario generale Associazione nazionale professionale per la ricerca (ANPRI), accompagnata dalla dottoressa Liana Verzicco e dal dottor Carlo Martelli.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE comunica che sarà redatto il resoconto stenografico della procedura che sta per iniziare.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa.

Audizione di rappresentanti dell'ANPRI.

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 3 marzo.

Il PRESIDENTE introduce i temi dell'audizione, incentrata sull'attuazione del procedimento cosiddetto « taglia-enti », di cui all'articolo 26 del decreto legge n. 112 del 2008, come successivamente modificato e integrato, con particolare riferimento al riordino dell'Istituto nazionale di statistica previsto dallo schema di decreto del Presidente della Repubblica all'ordine del giorno della Commissione (atto del Governo n. 190).

La dottoressa VERZICCO esprime, a nome dell'Associazione Nazionale Professionale per la Ricerca (ANPRI) un giudizio complessivamente positivo sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica all'esame della Commissione, che conferma la centralità dell'ISTAT nella produzione dell'informazione statistica pubblica e l'impianto del decreto legislativo n. 322 del 1989. Nel condividere l'obiettivo di riduzione delle spese, dichiara di apprezzare alcune disposizioni che provvedono, a tal fine, a una razionalizzazione degli organi collegiali e alla riduzione del numero dei loro componenti e del personale dirigenziale, nonché al rafforzamento del ruolo svolto dall'ISTAT in materia di modulistica e sistemi informativi della pubblica amministrazione utilizzati a fini

statistici. Esprime invece riserve in merito alla possibile previsione di una riduzione della pianta organica del personale non dirigenziale e alla norma che attribuisce al Presidente dell'Istituto la nomina dei dirigenti di livello generale. A tale ultimo riguardo invita la Commissione a valutare l'opportunità di suggerire una modifica al testo del Governo che assicuri maggiore collegialità nei procedimenti di conferimento degli incarichi, auspicando il coinvolgimento della comunità scientifica, integrando la composizione del Consiglio con rappresentanti della comunità scientifica dell'ente, come raccomandato dalla Carta Europea dei Ricercatori sottoscritta anche dall'ISTAT.

Conclude depositando un documento che riporta le considerazioni svolte.

Ha quindi la parola la dottoressa Laura TEODORI, vice segretario generale dell'ANPRI, la quale, concordando con quanto affermato dalla dottoressa Verzico in tema di modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale, ricorda il ruolo svolto dalla comunità scientifica in tale ambito nell'esperienza di altri Paesi.

Il presidente PASTORE comunica che la documentazione sarà resa disponibile alla pubblica consultazione, ringrazia i rappresentanti dell'ANPRI e li congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Comunica quindi che è pervenuta la richiesta di audizione da parte di altre organizzazioni sindacali in merito al riordino dell'ISTAT; propone di svolgere tale audizione in una seduta che sarà convocata la prossima settimana.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

Sul termine per l'espressione del parere sull'AG 190.

Il PRESIDENTE ricorda che il termine per l'espressione del parere al Governo sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante riordino dell'Istituto nazionale di statistica (Istat) (n. 190) scade, ai sensi dell'articolo 14, comma 22, primo periodo, della legge 28 novembre 2005, n. 246, il 24 marzo 2010; avverte che, considerata la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti, anche con l'audizione delle organizzazioni sindacali ora concordata, chiederà a nome della Commissione la proroga di venti giorni per l'espressione del parere stesso, ai sensi del comma 23 del già citato articolo 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE:

Elezione dei vicepresidenti e dei segretari 152

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Mercoledì 17 marzo 2010. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA.

La seduta comincia alle 14.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che la Commissione è oggi convocata per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.

Elezione dei vicepresidenti e dei segretari.

Enrico LA LOGGIA *presidente*, indice la votazione per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei vicepresidenti:

Presenti e votanti	24
Hanno riportato voti:	
Franco	12
Causi	11
Schede bianche	1

Proclama eletti vicepresidenti il senatore Paolo Franco e il deputato Marco Causi.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei segretari:

Presenti e votanti	24
Hanno riportato voti:	
Saro	12
Lanzillotta	11
Schede bianche	1

Proclama eletti segretari il senatore Giuseppe Saro e il deputato Linda Lanzillotta.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, invita i Gruppi a designare tempestivamente i propri rappresentanti in seno alla Commissione.

La seduta termina alle 14.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Parere sullo schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a per il triennio 2010-2012 (Doc. n. 191).	
Audizione dell'Associazione Dirigenti RAI (ADRAI) (<i>Audizione svolta</i>)	153
Audizione dell'Unione Sindacale Giornalisti RAI (USIGRAI) (<i>Audizione svolta</i>)	154
Sull'ordine dei lavori	154
Comunicazioni del Presidente	154

Mercoledì 17 marzo 2010. — Presidenza del presidente ZAVOLI. — Intervengono per l'ADRAI il presidente, dottor Stanislao Argenti, e il vice presidente, dottor Valerio Fiorespino; per l'USIGRAI il segretario, dottor Carlo Verna, e il vice segretario, dottor Daniele Cerrato; per la RAI il vice direttore delle relazioni istituzionali, dottor Stefano Luppi, e il dottor Daniele Mattacini.

La seduta comincia alle 14.15.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso e che delle odierne audizioni sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Parere sullo schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a per il triennio 2010-2012. (Doc. n. 191).

Audizione dell'Associazione Dirigenti RAI (ADRAI).
(Audizione svolta).

Il PRESIDENTE introduce l'audizione.

Svolgono preliminarmente alcune considerazioni il presidente dell'Associazione, dottor ARGENTI, che pone l'accento sulla necessità di garantire all'azienda certezza di risorse, anche attraverso il recupero dell'evasione del canone, e il vice presidente, dottor FIORESPINO, il quale sottolinea i problemi costituiti dal trend decrescente degli introiti pubblicitari.

Pongono domande il presidente LAI-NATI, i deputati LANDOLFI (Pdl), GENTILONI SILVERI (PD), CARRA (UdC) e RAO (UdC) e il senatore MORRI (PD).

Il dottor ARGENTI e il dottor FIORE-SPINO rispondono ai quesiti posti.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 15.15, è ripresa alle 15.20.

**Audizione dell'Unione Sindacale Giornalisti
RAI (USIGRAI)**

(Audizione svolta).

Il PRESIDENTE introduce l'audizione.

Il dottor VERNA illustra il problema delle scarse risorse a disposizione dell'azienda, anche in relazione alle innovazioni tecnologiche da affrontare; il dottor CERRATO segnala invece le difficoltà delle sedi regionali legate agli adeguamenti tecnologici necessari.

Formulano domande il presidente LAI-NATI, il deputato MERLO (PD) e il senatore VITA (PD).

Forniscono risposte il dottor VERNA e il dottor CERRATO.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione.

Sull'ordine dei lavori.

Il senatore PARDI (IdV) consegna il testo di una proposta di risoluzione sul tema delle modalità di applicazione da parte del consiglio di amministrazione della RAI del regolamento elettorale approvato dalla Commissione il 9 febbraio 2010.

Comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE comunica che domani, giovedì 18 marzo, alle ore 16, avrà luogo il sorteggio per gli spazi nelle tribune politiche riservati ai candidati presidenti delle Giunte regionali.

La seduta termina alle 15.55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	155
Sui lavori della Commissione	155
Discussione sulle problematiche inerenti l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata .	156
Esame della proposta di costituzione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 agosto 2008, n. 132, di un comitato di lavoro <i>ad hoc</i> sugli affondamenti di navi da parte della criminalità organizzata	156
Discussione sulle problematiche inerenti l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata .	156
Sui lavori della Commissione	157

Mercoledì 17 marzo 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PISANU.

La seduta comincia alle 14.15.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Sui lavori della Commissione.

Il senatore DE SENA propone alla Commissione l'avvio immediato delle procedure di verifica sulle liste dei candidati per le elezioni, di cui al codice di autoregolamentazione approvato all'unanimità dalla Commissione nella seduta del 18 febbraio 2010, partendo dalle regioni più a rischio, al fine di consentire al Comitato competente di avviare i propri lavori.

L'onorevole MARINELLO, precisato che l'adesione unanime al codice di autoregolamentazione dianzi richiamato è indice della volontà espressa da tutti i Gruppi parlamentari rappresentati in Commissione, informa di avere già, in qualità di coordinatore e con il consenso unanime dei componenti dell'VIII Comitato, inviato al Presidente della Commis-

sione la proposta di acquisire attraverso gli Uffici territoriali del Governo ubicati nei comuni capoluogo di regione le liste dei candidati per le prossime elezioni, precisando che il Comitato si riunirà per valutare una metodologia di lavoro condivisa.

Il PRESIDENTE informa che sono in corso approfondimenti sulle modalità di acquisizione delle liste dei candidati e sulla fase delle successive verifiche, ribadendo che la proposta elaborata dall'VIII Comitato verrà sottoposta all'esame della Commissione plenaria.

Segue un breve dibattito nel quale intervengono il senatore MARITATI, che ricorda nuovamente un caso riguardante le elezioni in Puglia e l'onorevole GARAVINI, che ribadisce la richiesta di immediate verifiche per alcune candidature già segnalate per la regione Puglia e la regione Calabria.

Il PRESIDENTE risponde richiamando quanto previsto in materia di verifiche delle candidature nella relazione approvata all'unanimità nella seduta del 18 febbraio.

Discussione sulle problematiche inerenti l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Il PRESIDENTE invita il senatore Li Gotti a riferire sul tema in titolo, in qualità di coordinatore del VI Comitato, costituito in seno alla Commissione.

Il senatore LI GOTTI svolge un ampio intervento sul tema in titolo.

Su proposta del Presidente, la Commissione conviene di sospendere temporaneamente la discussione in titolo e passare all'esame della proposta di costituzione di un comitato di lavoro *ad hoc* sugli affondamenti di navi da parte della criminalità

organizzata, iscritta all'ordine del giorno della seduta.

Esame della proposta di costituzione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 agosto 2008, n. 132, di un comitato di lavoro *ad hoc* sugli affondamenti di navi da parte della criminalità organizzata.

Il PRESIDENTE comunica che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi del 28 gennaio scorso, è stata approvata all'unanimità ai sensi dell'articolo 3 della legge istitutiva e dell'articolo 7, comma 3 del Regolamento interno, la proposta di costituire un comitato *ad hoc* sugli affondamenti di navi da parte della criminalità organizzata composto da 7 commissari.

Accertata quindi la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di costituzione del Comitato di lavoro così formulata, che risulta approvata all'unanimità.

Comunica, infine, che il Comitato, testé costituito, sarà composto dai senatori Antonino Caruso, in qualità di coordinatore, Antonio Gentile, Angela Maraventano, Alberto Maritati e Luigi Li Gotti e dai deputati Elio Vittorio Belcastro e Mario Tassone.

Discussione sulle problematiche inerenti l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Riprende la discussione precedentemente sospesa.

Si apre il dibattito.

Intervengono l'onorevole GARAVINI, il senatore VALLARDI, gli onorevoli NAPOLI e TASSONE, i senatori LUMIA, DE SENA e CARUSO.

Il PRESIDENTE, dichiarato chiuso il dibattito e, dopo ulteriori interventi del relatore LI GOTTI e del senatore CARUSO, invita il senatore Li Gotti a trasferire i contenuti del suo intervento e del-

l'odierno dibattito in un ordine del giorno, riferito all'Atto Senato n. 2070, da concordare con i rappresentanti dei Gruppi.

Sui lavori della Commissione.

Il senatore CARUSO, in relazione alle verifiche richiamate all'inizio della seduta, ribadisce l'esigenza che sia il lavoro istruttorio dell'VIII Comitato, sia l'attività successiva della Commissione siano ispirati ai criteri più trasparenti e oggettivi

possibili, al di fuori di ogni strumentalizzazione.

L'onorevole GARAVINI ribadisce la posizione e le richieste avanzate dal suo Gruppo.

Il PRESIDENTE conclusivamente ricorda nuovamente le previsioni in materia di verifiche da parte della Commissione richiamate nella premessa al codice di autoregolamentazione approvato all'unanimità dalla Commissione.

La seduta termina alle 16.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di lavoratori già dipendenti di Telefono Azzurro, su questioni concernenti l'assistenza fornita ai minori in difficoltà	158
Audizione informale del referente area progetti di Telefono Azzurro, Vittorio Rizzoli, e del consulente legale di Telefono Azzurro, Paola Pellegrino, su questioni concernenti l'assistenza fornita ai minori in difficoltà	158

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 17 marzo 2010.

Audizione informale di rappresentanti di lavoratori già dipendenti di Telefono Azzurro, su questioni concernenti l'assistenza fornita ai minori in difficoltà.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 15.

Audizione informale del referente area progetti di Telefono Azzurro, Vittorio Rizzoli, e del consulente legale di Telefono Azzurro, Paola Pellegrino, su questioni concernenti l'assistenza fornita ai minori in difficoltà.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 16.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 febbraio 2010, n. 10, recante disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale (C. 3322 – Governo – approvato dal Senato) (Parere alla Commissione II) (<i>Esame e conclusione. Parere senza condizioni né osservazioni</i>)	3
---	---

GIUNTA DELLE ELEZIONI

Sull'ordine dei lavori	5
Esame della posizione del deputato Giuseppe Drago	5
Sui lavori della Giunta	6

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

INCONTRI CON DELEGAZIONI STRANIERE:

Incontro con una delegazione di giornalisti afgani	7
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro del Ministro per le politiche europee, Andrea Ronchi, sull'attuazione del Trattato di Lisbona in Italia (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 126-bis del regolamento, e conclusione</i>)	8
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

RISOLUZIONI:

7-00276 Realacci: Misure volte a ridurre l'inquinamento atmosferico.	
7-00284 Garofalo: Misure volte a ridurre l'inquinamento atmosferico derivato dall'emissione di particolato da parte dei mezzi di trasporto (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	9
7-00225 Velo: Finanziamento e realizzazione della linea ferroviaria Pontremolese (<i>Discussione e rinvio</i>)	11

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

DL 29/2010: Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione. C. 3273 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri. C. 2624-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	20
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	27

SEDE REFERENTE:

DL 29/2010: Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione. C. 3273 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	21
Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	22
Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati <i>burqa</i> e <i>niqab</i> . C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta e C. 3205 Vassallo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	23

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero degli affari esteri. Atto n. 192 (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	23
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	28

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante riordino dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Atto n. 190 (Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione</i>)	24
ALLEGATO 3 (<i>Rilievi approvati</i>)	30

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle Autorità amministrative indipendenti.	
Audizione del Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, Francesco Pizzetti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	25

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 10/10: Disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale. C. 3322 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	26
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	32
AVVERTENZA	26

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri. C. 2624-B Reguzzoni (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	33
---	----

SEDE REFERENTE:

Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia. C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	34
---	----

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 10/10: Disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale. C. 3322, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	35
---	----

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 10/10: Disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale. C. 3322, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	38
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	40
AVVERTENZA	39

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO	42
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del Direttore generale del Ministero degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo, Min. Elisabetta Belloni, nell'ambito dell'esame istruttorio della Relazione previsionale e programmatica sull'attività di cooperazione allo sviluppo per l'anno 2010 ..	42

IV Difesa

COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà. C. 2596 Di Stanislao	43
<i>ALLEGATO (Nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base)</i>	48
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà. C. 2596 Di Stanislao (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	43
Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza e di attività di concorso del medesimo Corpo alle operazioni militari in caso di guerra e alle missioni militari all'estero, di organizzazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa, nonché di trattamento dei generali di corpo d'armata e gradi equiparati alla cessazione dal servizio per raggiungimento del limite d'età. C. 3269 Cicu (<i>Esame e rinvio - Richiesta di stralcio</i>)	43

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:	
Sui lavori della Commissione	51
Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. C. 1074 (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	51
Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991. Nuovo testo C. 2451 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole</i>)	52
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione del 29 gennaio 1951 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia ed ai tratti di ferrovia compresi tra le stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia, fatto a Roma il 22 gennaio 2003. C. 3226 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione - Parere favorevole</i>)	53
Ratifica ed esecuzione del Protocollo all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Roma il 13 marzo 2009. C. 3227 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione - Nulla osta</i>)	55
Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, fatto a Nicosia il 4 giugno 2009. C. 3228 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	55
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	56
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, fatto a Nicosia il 4 giugno 2009. C. 3228 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione - Nulla osta</i>)	56

Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. C. 1074 (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	57
Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili. C. 2624-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	58

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02663 Fogliardi e Fluvi: Effetti dell'istituto della compensazione tributaria	60
ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	62

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione della professoressa Maria Elisa D'Amico, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca, recanti disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati	61
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Direttore generale della CONSOB, sulle problematiche relative alla trasparenza dei bilanci societari	61
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	61
---	----

VII Cultura, scienza e istruzione

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali. Atto n. 194 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio</i>)	65
--	----

Schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2010, relativo ai contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 188 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	70
---	----

ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	74
---	----

ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	75
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche. C. 2713 approvata, in un testo unificato, dalla 11 ^a Commissione permanente del Senato e C. 1335 Vannucci (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	71
--	----

SEDE REFERENTE:

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Testo unificato C. 136 Carlucci, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1018 Froner</i>)	71
--	----

Concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo. C. 2774 Barbieri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	72
--	----

Sull'ordine dei lavori	72
------------------------------	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	72
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle problematiche connesse all'accoglienza di alunni con cittadinanza non italiana nel sistema scolastico italiano.	
--	--

Audizione di rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e di esperti del settore (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	72
AVVERTENZA	73
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti di Confapi, di ANCE e di CNA, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00257 Libè, 7-00258 Mariani, 7-00273 Togni e 7-00280 Ghiglia: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti	76
AUDIZIONI:	
Audizione del sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia, al fine di acquisire elementi conoscitivi in ordine all'attività svolta dalla SOGESID Spa (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	76
RISOLUZIONI:	
7-00288 Alessandri: Misure per l'immediato avvio delle attività di bonifica nelle aree colpite dal recente sversamento di idrocarburi nel fiume Lambro (<i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00062</i>)	77
ALLEGATO 1 (<i>Risoluzione approvata</i>)	80
7-00266 Motta: Rafforzamento delle misure per l'abbattimento delle barriere architettoniche (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>)	78
INTERROGAZIONI:	
5-02622 Mariani: Misure per garantire la trasparenza negli appalti pubblici	78
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	83
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	79
AVVERTENZA	79
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
INTERROGAZIONI:	
5-01293 Schirru: Cattiva ricezione del segnale televisivo digitale terrestre nel comune di Carbonia	85
ALLEGATO 1 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	94
5-02173 Madia: Situazione di crisi delle agenzie private di recapito e necessità di definire un contratto di settore in vista della liberalizzazione dei servizi postali	86
ALLEGATO 2 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	95
5-02462 Codurelli: Disservizi relativi al servizio postale nei comuni della provincia di Lecco ...	86
ALLEGATO 3 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	97
5-02497 Brandolini: Chiusura pomeridiana dell'ufficio postale di Gambettola (FC)	87
ALLEGATO 4 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	99
5-02586 Margiotta: Prevista riduzione delle frequenze radio a disposizione dell'emittente lucana « Basilicata radio due »	87
ALLEGATO 5 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	100
RISOLUZIONI:	
Sull'ordine dei lavori	87
7-00279 Antonino Foti: Trasferimento di strutture operative della società Poste italiane Spa da Reggio Calabria a Catanzaro (<i>Discussione e rinvio</i>)	87
7-00292 Valducci: Revisione della disciplina in materia di servizi di autonoleggio con conducente dettata dal decreto-legge n. 207 del 2008 (<i>Discussione e rimessione in Assemblea</i>)	89

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sull'attività svolta dall'Osservatorio « Il futuro della rete » (*Svolgimento e conclusione*) 92

COMITATO RISTRETTO:

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica. C. 2184 Boffa e C. 2219 Gioacchino Alfano 93

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 93

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri. C. 2624/B Reguzzoni, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (*Esame e conclusione – Approvazione*) 101

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Assocarta e delle associazioni sindacali SLC-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni nn. 7-00148 Benamati e 7-00161 Fava, concernenti iniziative a favore del settore cartario 102

RISOLUZIONI:

7-00148 Benamati: Iniziative a favore del settore cartario.

7-00161 Fava: Iniziative a favore del settore cartario (*Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione di un testo unificato*) 102

ALLEGATO 1 (*Documentazione integrativa depositata dal sottosegretario dello sviluppo economico, Stefano Saglia*) 104

ALLEGATO 2 (*Testo unificato approvato dalla Commissione*) 106

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 103

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI:

5-02511 Schirru: Interventi per contrastare il fenomeno del caporalato 110

ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) 117

5-02625 Fedriga: Operatività del Fondo per le vittime dell'amianto 110

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 119

5-02633 Porcino: Interventi per la tutela occupazionale nell'ambito di una struttura sanitaria a Crotone 110

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 120

5-02645 Damiano: Ammortizzatori sociali in deroga per il comparto delle cooperative di portabagagli 111

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) 121

RISOLUZIONI:

7-00274 Codurelli: Sulle politiche a sostegno delle donne e dell'occupazione femminile.

7-00285 Pelino: Sulle politiche a sostegno delle donne e dell'occupazione femminile (*Seguito della discussione congiunta e rinvio*) 111

SEDE REFERENTE:

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi. C. 1524 Lo Presti (*Seguito dell'esame e conclusione*) 112

ALLEGATO 5 (*Emendamento del relatore*) 122

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. Nuovo testo C. 2424 Antonino Foti e abbinata C. 3089 Jannone (*Seguito dell'esame e rinvio*) 113

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago. Testo unificato C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base</i>)	115
ALLEGATO 6 (<i>Nuovo testo unificato elaborato dal comitato ristretto adottato come testo base</i>) ..	123
SEDE CONSULTIVA:	
Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Testo unificato C. 136 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	116
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	
Predisposizione del programma dei lavori per il periodo aprile-giugno 2010	116
XII Affari sociali	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri. C. 2624-B Reguzzoni, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	130
Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. C. 1074 Velo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	131
SEDE REFERENTE:	
Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio e C. 2693 Zazzera (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2909 De Poli</i>)	133
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	137
Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche. C. 2713 approvata, in un testo unificato, dalla 11 ^a Commissione permanente del Senato e C. 1335 Vannucci (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	135
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	135
AVVERTENZA	135
ERRATA CORRIGE	136
XIII Agricoltura	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle opere irrigue.	
Audizione del Commissario <i>ad acta</i> per la gestione delle attività della soppressa Agensud trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ingegner Roberto Iodice (<i>Seguito svolgimento e conclusione</i>)	138
AUDIZIONI INFORMALI:	
Sulla situazione del comparto delle nocciole e sulle politiche per la valorizzazione e la tutela di tale prodotto.	
Audizione dei rappresentanti di Ortofrutta Italia	139
AVVERTENZA	139
XIV Politiche dell'Unione europea	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani. C. 2624-B Reguzzoni e abbinate, approvata dalla Camera e modificata dalla 10 ^a Commissione permanente del Senato. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>).	140
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	147

SEDE REFERENTE:

Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	143
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE. Atto n. 189 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	144
--	-----

ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	148
---	-----

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CE. Atto n. 172 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	145
--	-----

ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	149
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

Sulla pubblicità dei lavori	150
-----------------------------------	-----

PROCEDURE INFORMATIVE:

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa.

Audizione di rappresentanti dell'ANPRI	150
--	-----

Sul termine per l'espressione del parere sull'AG 190	151
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE**COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE:**

Elezione dei vicepresidenti e dei segretari	152
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Parere sullo schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a per il triennio 2010-2012 (Doc. n. 191).

Audizione dell'Associazione Dirigenti RAI (ADRAI) (<i>Audizione svolta</i>)	153
---	-----

Audizione dell'Unione Sindacale Giornalisti RAI (USIGRAI) (<i>Audizione svolta</i>)	154
---	-----

Sull'ordine dei lavori	154
------------------------------	-----

Comunicazioni del Presidente	154
------------------------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Sulla pubblicità dei lavori	155
-----------------------------------	-----

Sui lavori della Commissione	155
------------------------------------	-----

Discussione sulle problematiche inerenti l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata .	156
--	-----

Esame della proposta di costituzione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 agosto 2008, n. 132, di un comitato di lavoro <i>ad hoc</i> sugli affondamenti di navi da parte della criminalità organizzata	156
--	-----

Discussione sulle problematiche inerenti l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata .	156
--	-----

Sui lavori della Commissione	157
------------------------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E PER L'ADOLESCENZA

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di lavoratori già dipendenti di Telefono Azzurro, su questioni concernenti l'assistenza fornita ai minori in difficoltà	158
Audizione informale del referente area progetti di Telefono Azzurro, Vittorio Rizzoli, e del consulente legale di Telefono Azzurro, Paola Pellegrino, su questioni concernenti l'assistenza fornita ai minori in difficoltà	158

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

PAGINA BIANCA

€ 9,20



16SMC0003000